

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**Il coordinamento della finanza pubblica  
nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale**

**(2002-2015)**

\*\*\*

*a cura di Ilaria Rivera*

aprile 2015

## INDICE

Premessa	pag. 7
Le sentenze ordinate per voci	pag. 9
Gli “insegnamenti” della giurisprudenza costituzionale	pag. 17
- <i>La nozione di "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica"</i>	
- <i>In particolare, in materia di spesa sanitaria</i>	
- <i>In particolare, sui piani di rientro dai disavanzi sanitari</i>	
- <i>In particolare, sulla spesa per il personale</i>	
- <i>In particolare, sulle spese per incarichi di studio e consulenza</i>	
- <i>In particolare, sulla spesa degli enti locali</i>	
- <i>In particolare, sui costi della politica</i>	
- <i>La natura delle disposizioni che recano principi di coordinamento della finanza pubblica</i>	
- <i>Nel senso che la specificità delle prescrizioni non esclude di per sé il carattere di principio di una norma</i>	
- <i>Nel senso che la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa dalla loro soggettiva sostanza</i>	
- <i>Sull'autoqualificazione del legislatore</i>	
- <i>L'applicabilità alle autonomie speciali dei "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica" attinenti alla spesa</i>	
- <i>Il coordinamento della finanza pubblica come limite all'autonomia finanziaria delle Province autonome</i>	
- <i>Il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento della finanza pubblica</i>	
- <i>Nel senso che la funzione di coordinamento si esplica anche attraverso l'esercizio di poteri amministrativi, regolatori e di rilevazione</i>	
- <i>L'attribuzione al Governo di un potere di verifica sulle attività amministrative e finanziarie degli enti locali</i>	
- <i>La potestà del legislatore statale di porre vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi</i>	
- <i>La prevalenza, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della potestà legislativa statale rispetto all'autonomia finanziaria regionale</i>	

- *L'incidenza della norma di principio fondamentale (in materia di coordinamento di finanza pubblica) sull'autonomia di spesa degli enti autonomi*
- *Lo strumento dell'accordo nel regime dei rapporti finanziari tra Stato - Regioni a statuto speciale e Province autonome*
- *Nel senso che è esclusa la previsione puntuale di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica purchè sia riservato uno spazio all'autonomia regionale*
- *Le modalità regionali di attuazione degli obiettivi stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica*
- *Nel senso che la disciplina statale non deve ledere il canone della ragionevolezza e proporzionalità*
- *Il patto di stabilità interno*
- *Le modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al patto di stabilità interno*
- *Le sanzioni previste nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno*
- *Sulla possibile coesistenza della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ed altre competenze esclusive o concorrenti o residuali*
- *Gli interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni ai fini del coordinamento della finanza pubblica*
- *Il controllo esercitato sulla Corte dei conti sulla gestione degli enti locali*

I titoli delle questioni pag. 117

L'elenco delle sentenze pag. 221

## PREMESSA

Il presente quaderno tenta una ricostruzione sistematica dell'impiego del parametro costituzionale del "coordinamento della finanza pubblica" di cui all'art. 117, comma terzo, Cost., così come formulato a seguito della Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale (anni 2002-2015) e, segnatamente, nel giudizio promosso in via di azione.

A tal fine, sarà possibile osservare come la presente ricerca parta da una ricostruzione generale delle principali pronunce emesse della Corte costituzionale, debitamente suddivise e classificate in considerazione delle specifiche voci individuate, dalla quale risulta chiaramente come il suddetto parametro abbia trovato nella prassi giurisprudenziale un'applicazione costante riconducibile ad ambiti di intervento definiti.

A seguire, le pronunce sopra citate saranno oggetto di una disamina più approfondita, al fine di ricavare i *dicta* pronunciati dalla Corte costituzionale in materia. Anche in questo caso, sarà evidenziato il percorso argomentativo, così come ricostruito negli anni dal giudice delle leggi, assunto nelle principali decisioni, anch'esso incardinato lungo un cammino diacronico specifico. In tale contesto, si tenterà di sottolineare come gli orientamenti della Corte costituzionale si siano evoluti e, spesso, arricchiti nelle argomentazioni motivazionali e nelle possibilità attuative, focalizzando l'attenzione su aspetti puntuali dell'applicazione del sopra citato parametro costituzionale. La finalità – come anticipato – è quella di offrire all'interprete un'ampia panoramica della giurisprudenza costituzionale, attraverso la rappresentazione degli arresti giurisprudenziali più significativi, di modo da consentire di cogliere praticamente la ricchezza argomentativa nelle principali questioni venute all'attenzione della Corte.

Infine, l'elaborato si concluderà con l'analisi dei titoli delle questioni riferite alle pronunce costituzionali previamente individuate e classificate, al fine di offrire l'immediata percezione del contenuto delle stesse. A tal riguardo, saranno riportate anche le specifiche norme impugnate e i parametri costituzionali di riferimento impiegati nel sindacato di costituzionalità. In tale prospettiva, risulterà particolarmente interessante notare come il parametro costituzionale del "coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 117, comma terzo, Cost., così come novellato dalla Riforma del Titolo V, trovi frequente applicazione nel processo costituzionale in combinato disposto con altri parametri, quali, ad esempio, gli articoli 81 e 119 della Costituzione. E proprio la presente ricostruzione consentirà di apprezzare – attraverso la prospettazione delle questioni riportate – il concreto

*quomodo* operativo prescelto dal giudice attraverso la puntuale combinazione dei parametri costituzionali evocati, modulandone gli esiti argomentativi e le modalità applicative.

Seguirà, in conclusione, l'elenco delle sentenze, previamente classificate secondo le diverse voci.

## **IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

### **LE SENTENZE ORDINATE PER VOCI**

#### ***- La spesa sanitaria***

Sentenza n. **209/2014**

Sentenza n. **110/2014**

Sentenza n. **79/2013**

Sentenza n. **187/2012**

Sentenza n. **115/2012**

Sentenza n. **91/2012**

Sentenza n. **330/2011**

Sentenza n. **325/2011**

Ordinanza n. **204/2011**

Sentenza n. **163/2011**

Sentenza n. **123/2011**

Sentenza n. **141/2010**

Sentenza n. **133/2010**

Sentenza n. **100/2010**

Sentenza n. **40/2010**

Ordinanza n. **189/2009**

Sentenza n. **203/2008**

Sentenza n. **162/2007**

Sentenza n. **121/2007**

Sentenza n. **105/2007**

#### ***- I piani di rientro dai disavanzi sanitari***

Sentenza n. **278/2014**

Sentenza n. **141/2014**

Sentenza n. **110/2014**

Sentenza n. **85/2014**

Sentenza n. **180/2013**

Sentenza n. **104/2013**

Sentenza n. **79/2013**

Ordinanza n. **54/2013**

Sentenza n. **260/2012**

Sentenza n. **131/2012**

Sentenza n. **91/2012**

Sentenza n. **217/2011**

Sentenza n. **163/2011**

Sentenza n. **149/2010**

Sentenza n. **100/2010**

Sentenza n. **216/2008**

Sentenza n. **193/2007**

***- La spesa per il personale: procedure di stabilizzazione e trasferimenti***

Sentenza n. **269/2014**

Sentenza n. **181/2014**

Ordinanza n. **160/2014**

Ordinanza n. **114/2014**

Sentenza n. **87/2014**

Sentenza n. **54/2014**

Sentenza n. **27/2014**

Sentenza n. **19/2014**

Sentenza n. **17/2014**

Sentenza n. **4/2014**

Sentenza n. **301/2013**

Sentenza n. **289/2013**

Sentenza n. **287/2013**

Sentenza n. **286/2013**

Ordinanza n. **284/2013**

Sentenza n. **277/2013**

Ordinanza n. **268/2013**

Sentenza n. **260/2013**

Sentenza n. **227/2013**

Sentenza n. **133/2013**

Sentenza n. **130/2013**

Ordinanza n. **113/2013**

Sentenza n. **73/2013**

Sentenza n. **36/2013**

Sentenza n. **26/2013**

Sentenza n. **18/2013**

Sentenza n. **3/2013**

Sentenza n. **294/2012**  
Ordinanza n. **266/2012**  
Sentenza n. **262/2012**  
Sentenza n. **259/2012**  
Sentenza n. **226/2012**  
Sentenza n. **217/2012**  
Sentenza n. **215/2012**  
Sentenza n. **212/2012**  
Sentenza n. **189/2012**  
Sentenza n. **173/2012**  
Sentenza n. **161/2012**  
Sentenza n. **149/2012**  
Sentenza n. **148/2012**  
Sentenza n. **99/2012**  
Sentenza n. **90/2012**  
Ordinanza n. **83/2012**  
Sentenza n. **62/2012**  
Sentenza n. **51/2012**  
Ordinanza n. **41/2012**  
Sentenza n. **30/2012**  
Sentenza n. **33/2012**  
Sentenza n. **30/2012**  
Ordinanza n. **4/2012**  
Ordinanza n. **3/2012**  
Ordinanza n. **316/2011**  
Sentenza n. **310/2011**  
Ordinanza n. **238/2011**  
Sentenza n. **155/2011**  
Sentenza n. **127/2011**  
Sentenza n. **108/2011**  
Sentenza n. **77/2011**  
Sentenza n. **69/2011**  
Sentenza n. **68/2011**  
Sentenza n. **7/2011**  
Sentenza n. **333/2010**  
Sentenza n. **179/2010**



Sentenza n. **150/2010**  
Sentenza n. **149/2010**  
Ordinanza n. **147/2010**  
Ordinanza n. **118/2010**  
Sentenza n. **293/2009**  
Sentenza n. **215/2009**  
Sentenza n. **120/2008**  
Sentenza n. **412/2007**  
Sentenza n. **169/2007**  
Sentenza n. **365/2006**  
Ordinanza n. **356/2006**  
Sentenza n. **4/2004**

***- Le strutture organizzative degli apparati amministrativi e il contenimento della spesa***

Sentenza n. **50/2015**  
Ordinanza n. **246/2014**  
Sentenza n. **237/2014**  
Sentenza n. **127/2014**  
Sentenza n. **72/2014**  
Sentenza n. **61/2014**  
Sentenza n. **44/2014**  
Sentenza n. **22/2014**  
Sentenza n. **307/2013**  
Sentenza n. **312/2013**  
Ordinanza n. **249/2013**  
Sentenza n. **236/2013**  
Sentenza n. **228/2013**  
Sentenza n. **221/2013**  
Sentenza n. **218/2013**  
Sentenza n. **77/2013**  
Sentenza n. **19/2013**  
Sentenza n. **262/2012**  
Sentenza n. **173/2012**  
Sentenza n. **151/2012**  
Sentenza n. **147/2012**  
Sentenza n. **139/2012**  
Sentenza n. **99/2012**

Sentenza n. **182/2011**  
Sentenza n. **122/2011**  
Sentenza n. **267/2010**  
Sentenza n. **156/2010**  
Ordinanza n. **175/2009**  
Sentenza n. **95/2007**  
Sentenza n. **29/2006**  
Sentenza n. **4/2004**

***- La spesa degli enti locali e la relativa copertura finanziaria***

Sentenza n. **50/2015**  
Sentenza n. **17/2015**  
Sentenza n. **141/2014**  
Sentenza n. **108/2014**  
Sentenza n. **44/2014**  
Sentenza n. **27/2014**  
Sentenza n. **23/2014**  
Sentenza n. **22/2014**  
Sentenza n. **266/2013**  
Sentenza n. **250/2013**  
Sentenza n. **241/2013**  
Sentenza n. **229/2013**  
Sentenza n. **212/2013**  
Sentenza n. **138/2013**  
Sentenza n. **63/2013**  
Sentenza n. **28/2013**  
Sentenza n. **178/2012**  
Sentenza n. **144/2012**  
Sentenza n. **128/2011**  
Sentenza n. **91/2011**  
Sentenza n. **325/2010**  
Ordinanza n. **149/2010**  
Sentenza n. **52/2010**  
Sentenza n. **27/2010**  
Sentenza n. **240/2009**  
Sentenza n. **237/2009**

Sentenza n. **386/2008**  
Sentenza n. **289/2008**  
Sentenza n. **275/2007**  
Sentenza n. **456/2005**  
Sentenza n. **244/2005**  
Sentenza n. **16/2004**  
Sentenza n. **370/2003**  
Sentenza n. **94/2003**  
Sentenza n. **533/2002**

***- I costi della politica***

Ordinanza n. **285/2014**  
Sentenza n. **99/2014**  
Sentenza n. **35/2014**  
Sentenza n. **23/2014**  
Ordinanza n. **258/2013**  
Sentenza n. **220/2013**  
Sentenza n. **218/2013**  
Ordinanza n. **31/2013**  
Sentenza n. **18/2013**  
Sentenza n. **262/2012**  
Sentenza n. **256/2012**  
Sentenza n. **198/2012**  
Sentenza n. **151/2012**  
Ordinanza n. **136/2012**  
Ordinanza n. **79/2010**  
Sentenza n. **52/2010**  
Sentenza n. **237/2009**  
Sentenza n. **290/2008**  
Sentenza n. **159/2008**  
Sentenza n. **27/2008**  
Sentenza n. **430/2007**  
Sentenza n. **95/2007**  
Ordinanza n. **356/2006**  
Sentenza n. **449/2005**  
Sentenza n. **417/2005**

***- Il rispetto del patto di stabilità interno e i meccanismi sanzionatori***

Sentenza n. **19/2015**

Sentenza n. **79/2014**

Sentenza n. **219/2013**

Sentenza n. **46/2013**

Sentenza n. **28/2013**

Sentenza n. **148/2012**

Sentenza n. **229/2011**

Sentenza n. **297/2009**

***-Le sovvenzioni e i trasferimenti statali***

Sentenza n. **23/2014**

Ordinanza n. **164/2013**

Sentenza n. **16/2010**

Sentenza n. **424/2004**

Sentenza n. **414/2004**

Sentenza n. **320/2004**

Sentenza n. **14/2004**

***- Le imposte e le tasse regionali***

Sentenza n. **8/2014**

Sentenza n. **121/2013**

Ordinanza n. **11/2013**

Sentenza n. **8/2013**

Sentenza n. **18/2004**

Ordinanza n. **67/2003**

***- Gli interventi organizzativi statali per il contenimento della spesa pubblica***

Sentenza n. **175/2014**

Sentenza n. **256/2013**

Sentenza n. **63/2013**

Sentenza n. **311/2012**

Sentenza n. **182/2011**

Sentenza n. **417/2005**

***- Il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali***

Sentenza n. **40/2014**

Sentenza n. **39/2014**

Sentenza n. **267/2006**

*- Il ricorso all'indebitamento finanziario, spese di investimento e ridestinazione delle risorse*

Sentenza n. **205/2013**

Ordinanza n. **53/2013**

Sentenza n. **309/2012**

Sentenza n. **70/2012**

*- Gli adempimenti finanziari delle Regioni in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale*

Sentenza n. **121/2012**

## GLI "INSEGNAMENTI" DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

### *La nozione di "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica"*

#### **Sentenza n. 376/2003 (red. Onida)**

«La disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nell'ambito di quel "coordinamento della finanza pubblica" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (cfr. ad esempio, quanto alle Regioni, art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 23 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76; quanto agli enti locali, articoli 202-205 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; nonché, in materia di emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Tuttavia, il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo: onde, attesa la specificità della materia, non può ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità, nella materia medesima, di prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento esige che al livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento - che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - possa essere concretamente realizzata.

D'altronde, in tema di accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, i poteri di coordinamento che possono legittimamente essere attribuiti ad organi centrali sono altresì connessi per l'oggetto con la competenza statale in materia di "tutela del risparmio e mercati finanziari" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione, che riguarda in particolare la disciplina delle forme e dei modi in cui i soggetti - e così anche, in particolare, gli enti territoriali - possono ottenere risorse finanziarie derivanti da emissione di titoli o contrazione di debiti. Naturalmente i poteri in questione devono essere configurati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto a cui l'azione di coordinamento non può mai eccedere i limiti, al di là dei quali si trasformerebbe in attività di direzione o in indebito condizionamento dell'attività degli enti autonomi».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 4/2004 (red. Vaccarella)**

«La norma in questione detta regole (verifiche congiunte; metodologie e criteri di riscontro anche a campione; invio di informazioni secondo un unitario modello di rilevazione) che, lungi dal costituire normativa di dettaglio, sono strumentali rispetto al fine - legittimamente perseguito dalla legislazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica - di valutare la compatibilità, con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale, della spesa in materia di contrattazione integrativa: l'accennata strumentalità esclude, altresì, ogni violazione del principio - che si pretende desumere dall'art. 119 Cost. - secondo il quale l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni implicherebbe l'esclusione di ogni ingerenza statale anche sotto forma di procedure e criteri di controllo della spesa pubblica regionale».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 36/2004 (red. Onida)**

«È ben vero che, stabilito il vincolo alla entità del disavanzo di parte corrente, potrebbe apparire superfluo un ulteriore vincolo alla crescita della spesa corrente, potendo il primo obiettivo conseguirsi sia riducendo le spese, sia accrescendo le entrate. Tuttavia il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, ed infatti esso è indicato fin dall'inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo (cfr. art. 28, comma 2, lettera *b*, della legge n. 448 del 1998, nonché art. 28, comma 2-*bis*, della stessa legge, aggiunto dall'art. 30, comma 8, della legge n. 488 del 1999).

Non può dunque negarsi che, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest'ultimo possa, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, tenendo conto che si tratta di un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Quanto poi alla natura indifferenziata del vincolo, imposto a tutti gli enti senza tener conto della loro concreta situazione, essa certo sottolinea come si tratti di una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra finanziaria annuale disposta con la legge, un obiettivo di carattere nazionale, applicandosi allo stesso modo a tutti gli enti locali di una certa dimensione: ma tale elemento non è sufficiente a rendere manifestamente irragionevole la misura in questione».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 417/2005 (red. Gallo)**

«Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.

Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio»,

«per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» - la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004). Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004) ».

(*Considerato in diritto, 6.3.*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 449/2005 (red. Gallo)**

«Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di limiti all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.), perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (v., *ex multis*, sentenze n. 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004)».

(*Considerato in diritto, 4*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 95/2007 (red. Gallo)**

«Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di un limite all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le



modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (*ex multis*, sentenze n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004)».

(*Considerato in diritto*, 6)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 120/2008 (red. Gallo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006)».

(*Considerato in diritto*, 5)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 159/2008 (red. De Siervo)**

«Nel caso di specie, è rispettato il limite, che questa Corte ha costantemente ribadito, che le disposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004). Difatti, le disposizioni impugnate non vanno oltre la individuazione di obiettivi finanziari globali (comma 723) e la indicazione che le Regioni intervengano, entro sei mesi, in via legislativa od anche solo amministrativa, per ridurre le spese nella vasta e, in certa misura, perfino eterogenea area dell'organizzazione regionale individuata dalla disposizione impugnata

[...] Ciò non esclude che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittima, possa incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), come l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale e provinciale».

(*Considerato in diritto*, 5 e 6.1.)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 57/2010 (red. Cassese)**

«Questa Corte ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle disposizioni statali che impongono alle pubbliche amministrazioni «obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta "finanza pubblica allargata"» (sentenza n. 417 del 2005); ma anche sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003). La finalità di

coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità (sentenze n. 285 e n. 170 del 2007, n. 267 del 2006, n. 470 del 1997) e n. 29 del 1995), di disporre delle necessarie informazioni. Le disposizioni impugnate perseguono tali finalità e non possono essere considerate invasive delle competenze regionali».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 205/2013 (red. Criscuolo)**

«Questa Corte, con la recente sentenza n. 63 del 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, 119, Cost. – dell’art. 66, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui stabilisce che gli enti territoriali destinano le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola alla riduzione del proprio debito.

Con riferimento alla previsione, attinente alla destinazione delle risorse all’obiettivo della riduzione del debito dell’ente territoriale proprietario del bene dismesso, la Corte ha affermato che la correlazione funzionale – imposta dal citato art. 66, comma 9, tra operazioni di dismissione dei terreni demaniali, sia dello Stato che delle Regioni ed altri enti territoriali, e riduzione del debito rispettivo – risponde, proprio per tale complessiva estensione, ad una scelta di politica economica nazionale, adottata per far fronte alla eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando, e si pone, quindi, come espressione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso, anche delle autonomie, al risanamento della finanza pubblica.

La Corte, nella medesima pronunzia, ha aggiunto che detta disposizione, «per la sua finalità e per la proporzionalità al fine che intende perseguire, risulta espressiva di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica. E che, come tale, non è invasiva delle attribuzioni della Regione nella materia stessa, in quanto il finalismo della previsione normativa esclude che possa invocarsi – come fa la Regione – la logica della norma di dettaglio. Invero, una volta assunto l’obiettivo di carattere generale della riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica attraverso la dismissione di determinati beni, l’imposizione del vincolo di destinazione appare mezzo necessario al suo raggiungimento».

[...] Sotto tale profilo, peraltro, è costante l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 139 del 2009 e nn. 289 e 120 del 2008)» (sentenza n. 237 del 2009)».

(Considerato in diritto, 4)

\*\*\*

### **Sentenza n. 23/2014 (red. Coraggio)**

« ... Ebbene, tale scelta può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali” (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010)».

(Considerato in diritto, 8)

### ***In particolare, in materia di spesa sanitaria***

#### **Sentenza n. 203/2008 (red. Silvestri)**

«Questa Corte ha avuto occasione di fissare alcuni principi sulle forme di finanziamento delle prestazioni sanitarie. In particolare, è stato chiarito che «il diritto alla salute spetta ugualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato sull'intero territorio nazionale. Non è pertanto casuale che la spesa in questione sia prevalentemente rigida e non si presti a venire manovrata, in qualche misura, se non dagli organi centrali di governo». Nell'ipotesi di introduzione di quote di partecipazione al costo delle prestazioni, questa Corte ha precisato: «Per non violare l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio, la sfera di operatività di una norma siffatta dev'essere, invero, ridotta ai minimi termini; mentre è soltanto lo Stato che dispone [...] della potestà di circoscrivere in tal senso la spesa, per mezzo dell'introduzione di *tickets* o con il ricorso ad analoghe misure di contenimento»; ciò perché, «là dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è infatti indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo» (sentenza n. 245 del 1984).

Questa Corte ha, inoltre, precisato che il *ticket* è stato originariamente introdotto «più in funzione di dissuasione dal consumo eccessivo di medicinali che in funzione di finanziamento della spesa sanitaria», mentre «la successiva evoluzione legislativa ha [...] attribuito al *ticket* una sempre maggiore valenza di strumento per la riduzione della spesa pubblica in materia sanitaria ed ha correlativamente disposto un'articolata disciplina delle esenzioni» (sentenza n. 184 del 1993).

Dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione questa Corte ha avuto modo di ribadire la necessità, già segnalata nella sua pregressa giurisprudenza, che la spesa sanitaria sia resa compatibile con «la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario» (sentenza n. 111 del 2005). Ciò implica che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007). Tuttavia, la stessa offerta “minimale” di servizi sanitari non può essere unilateralmente imposta dallo Stato, ma deve essere concordata per alcuni aspetti con le Regioni, con la conseguenza che «sia le prestazioni che le Regioni sono tenute a garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, sia il corrispondente livello di finanziamento sono oggetto di concertazione tra lo Stato e le Regioni stesse» (sentenza n. 98 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 6.2)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 40/2010 (red. De Siervo)**

«Questa Corte ha già avuto modo di scrutinare la conformità a Costituzione di un meccanismo normativo relativo alle condizioni di accesso delle Regioni ad uno speciale contributo finanziario dello Stato in materia di spesa sanitaria. In tale occasione, si è esclusa l'illegittimità costituzionale della disposizione che subordinava il godimento del contributo alla stipula di un'intesa tra Stato e Regioni, finalizzata a «conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario» e «tale da riservare in ogni caso alle Regioni un adeguato spazio di esercizio delle proprie competenze nella materia della tutela della salute» (sentenza n. 98 del 2007).

La disposizione impugnata dà vita ad una analoga forma di finanziamento integrativo, questa volta indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere per conseguire gli «obiettivi di finanza pubblica» (sentenza n. 36 del 2005), «condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004), che la legge dello Stato predetermina.

A tal fine, lo Stato si avvale della propria competenza legislativa a dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, sicché l'apprezzamento della legittimità costituzionale della disposizione impugnata comporta, per un verso, l'attribuzione ad essa della preminente finalità di contenimento razionale della spesa e, per altro verso, la verifica che, nel perseguire siffatta finalità, il legislatore statale non abbia prodotto norme di dettaglio.

Sul primo di tali piani, appare evidente che l'obiettivo del legislatore statale, come concretizzatosi nel contenuto precettivo della norma, non è stato di regolamentare i profili organizzativi e gestionali del servizio sanitario, affidati all'intesa e alle successive determinazioni delle Regioni, ma, invece, di indurre queste ultime ad operare su tale terreno, allo scopo primario di razionalizzare le voci di spesa, ovvero di introdurre ulteriori forme di finanziamento per farvi fronte.

Sul secondo piano, occorre rilevare che il meccanismo incentivante così realizzato si pone a generale presidio della finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, giacché, mentre individua aree di intervento, nel contempo non priva le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 123/2011 (red. Quaranta)**

«In questa prospettiva, deve osservarsi che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007» considera espressamente vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico» oggetto degli accordi per la riduzione dei disavanzi. Essa, pertanto, secondo un'ormai costante giurisprudenza di questa Corte, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 141 del 2010; analogamente, già la sentenza n. 2 del 2010, nonché, da ultimo, la sentenza n. 77 del 2011).

Ricorre, dunque, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., con assorbimento delle altre censure formulate».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 187/2012 (red. Cassese)**

«Come si è prima osservato, la disciplina in materia di *ticket*, determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. La misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, «giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione» (sentenza n. 203 del 2008). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto «la natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale» (sentenza n. 134 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 3.3.2.)*

\*\*\*

*In particolare, sui piani di rientro dai disavanzi sanitari*

**Sentenza n. 149/2010 (red. Mazzella)**

« ... deve preliminarmente rilevarsi che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 2010, ha affermato che la suddetta norma statale «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica».

Tale conclusione è coerente, innanzitutto, con la constatazione che la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007).

Essa, inoltre, è in linea con la più recente interpretazione della nozione di «coordinamento della finanza pubblica» fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, ormai «costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (da ultimo, sentenze numeri 237 e 139 del 2009)», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (così, testualmente, sentenza n. 52 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 123/2011 (red. Quaranta)**

«In questa prospettiva, deve osservarsi che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007» considera espressamente vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico» oggetto degli accordi per la riduzione dei disavanzi. Essa, pertanto, secondo un'ormai costante giurisprudenza di questa Corte, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 141 del 2010; analogamente, già la sentenza n. 2 del 2010, nonché, da ultimo, la sentenza n. 77 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 163/2011 (red. Tesauro)**

«Questa Corte, con riferimento all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, ha affermato che tale norma «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 123 del 2011, n. 100 e n. 141 del 2010), poiché la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007). Ciò in quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 237 e n. 139 del 2009)», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 52 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 91/2012 (red. Tesauro)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010). Su queste premesse, si è anche più volte ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma ha, infatti, reso vincolanti - al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 - per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato. A tal proposito questa Corte ha anche precisato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario

regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario» (sentenza n. 98 del 2007). D'altro canto, «la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi (...) non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi» (sentenza n. 98 del 2007)».

(*Considerato in diritto, 1.2.1.*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 131/2012 (red. Cassese)**

«Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio del potere sostitutivo statale, demandato al commissario *ad acta* in vista dell'attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, è imposto dalle esigenze della finanza pubblica e, più in generale, «dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute», con la conseguenza che «le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sentenza n. 78 del 2011)».

(*Considerato in diritto, 4*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 260/2012 (red. Cartabia)**

«In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, va osservato come la giurisprudenza costituzionale sia ferma nel ritenere che il contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario determini una violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 (*ex plurimis*, sentenza n. 91 del 2012)».

(*Considerato in diritto, 5*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 79/2013 (red. Coraggio)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica



complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Su queste premesse, si è anche più volte ribadito che l'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) – al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, invocati dal ricorrente come parametri interposti – può essere qualificato «come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 4.4.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 85/2014 (red. Tesauro)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Su queste premesse, è stato anche più volte ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006 «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 110/2014 (red. Coraggio)**

«Questa Corte, con la citata sentenza n. 79 del 2013, ha ribadito, secondo il proprio consolidato convincimento, che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)».

In tale contesto, la Corte ha già più volte riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, invocato dal ricorrente come parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica (*ex plurimis*: sentenze n. 79 del 2013, n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma, analogamente all'art. 1, comma 769, lettera *b*), della legge n. 269 del 2006, ha, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» (sentenza n. 79 del 2013)».

(*Considerato in diritto, 6.1.*)

### ***In particolare, sulla spesa per il personale***

#### **Sentenza n. 412/2007 (red. Mazzella)**

«La Corte ha già affermato che non è illegittima l'imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessiva del personale previsto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiché trattasi di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia oggetto di potestà legislativa concorrente) e perché una simile disposizione può dar luogo, nell'organizzazione degli uffici, ad inconvenienti di mero fatto, come tali non incidenti sul piano della legittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2007, che ha escluso in fattispecie analoghe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).

Nella stessa pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'originario comma 204 dello stesso art. 1 (che, come ricordato in precedenza, prevedeva un periodico monitoraggio al fine di controllare l'effettivo rispetto del limite previsto dal comma 198), in quanto disposizione che si saldava direttamente con il precedente comma 198. Si deve aggiungere, poi, che, più in generale, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure di coordinamento finanziario (sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).

Infine, con la sentenza n. 4 del 2004, la Corte ha escluso che contrastasse con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. una norma statale che prevedeva la sanzione del divieto di nuove assunzioni a carico degli enti locali che avessero violato il patto di stabilità interno».

(*Considerato in diritto, 6.1.*)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 69/2011 (red. Mazzella)**

«L'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto–legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuove

modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni. Tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. La legittimità della stabilizzazione per il personale dirigenziale è, quindi, esclusa. Tale implicito divieto trova una conferma nell'art. 2, commi da 71 a 74, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che, a sua volta, non reca alcuna disposizione diretta a consentire l'attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale.

Tali norme si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica in uno specifico settore – quello del personale – e costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, che è di competenza concorrente, in quanto si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza, senza prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Orbene, come ha chiarito questa Corte, la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 4.1.2.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 108/2011 (red. Mazzella)**

«Invero, come ha chiarito questa Corte, “... la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale” (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 310/2011 (red. Silvestri)**

«Questa Corte ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, poiché si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale (*ex plurimis*, tra le più recenti, sentenze numeri 108, 69 e 68 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 51/2012 (red. Napolitano)**

«Premesso che questa Corte ha già precisato che tutte le Regioni sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 120 del 2008), va sottolineato che la giurisprudenza costituzionale ha qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le stesse perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (*ex plurimis*, sentenze n. 108, n. 69 e n. 68 del 2011). È stato altresì precisato che tra le norme espressive di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa, è senz'altro da ascrivere l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (sentenze n. 30 del 2012, n. 310 e n. 69 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 7.1.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 212/2012 (red. Mazzella)**

«Questa Corte ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità, per violazione di tale precetto costituzionale, di norme che disponevano stabilizzazioni del personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010). Ciò è quanto si verifica anche nella presente fattispecie, poiché, come già segnalato, l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità. Né si può sostenere che il piano pluriennale di superamento del precariato di cui alla norma impugnata si applichi solamente a coloro che abbiano già superato prove selettive di natura concorsuale o che si sottopongano a prove selettive concorsuali. Infatti, da un lato, l'art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede la stabilizzazione a domanda, non già a favore di chi abbia lavorato a tempo determinato a seguito di vittoria in un concorso pubblico, ma – molto genericamente – per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato «almeno in parte» sulla base di «procedure selettive di natura concorsuale»; dall'altro, la norma censurata non richiede la pubblicità delle prove concorsuali cui si dovrebbe sottoporre il personale precario».

*(Considerato in diritto, 12.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 217/2012 (red. Morelli)**

«All'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (e successive modificazioni) questa Corte ha già riconosciuto (da ultimo con la sentenza n. 148 del 2012, che richiama la precedente sentenza n. 108 del 2011) la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale,

la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica va ascritta alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (elevato al 50 per cento successivamente alla proposizione del ricorso) delle spese correnti. Siffatta conclusione va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento di cui sopra»

*(Considerato in diritto, 4.2.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 3/2013 (red. Cartabia)**

«Occorre, infatti, ricordare che l'invocato art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, è stato più volte qualificato da questa Corte come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (sentenze n. 212 del 2012, nn. 310, 108, 69 e 68 del 2011), al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 229 del 2011 e n. 169 del 2007). In proposito questa Corte ha ritenuto che le previsioni della disposizione sopra citata hanno introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo. A prescindere, dunque, da ogni ulteriore valutazione della disposizione censurata in relazione agli invocati artt. 3 e 97 Cost. che, a garanzia dell'uguaglianza dei cittadini e dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, esigono il pieno rispetto del principio del pubblico concorso, specie per la definizione di posizioni a tempo indeterminato (*ex plurimis*, sentenze n. 235 del 2010, nn. 252 e 293 del 2009) – principio che risulterebbe menomato da procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente le possibilità di accesso dall'esterno – la norma censurata risulta costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 18/2013 (red. Silvestri)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che i limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze numeri 289, 262, 259, 212 e 173

del 2012). In particolare, nella norma statale richiamata si stabilisce che, «a decorrere dall'anno 2011», gli enti pubblici, di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra cui le Regioni) «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

(*Considerato in diritto*, 5.2.)

«Questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento ad un'analogha previsione legislativa della Regione Calabria, che le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 310 del 2011)».

(*Considerato in diritto*, 9.2.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 28/2013 (red. Cartabia)**

«Tali vincoli, per costante giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 108 del 2011), in quanto principi fondamentali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, *ex art.* 117, terzo comma, Cost., e dispongono, per quanto qui interessa, che si possa fare luogo ad assunzioni nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente. Tale quota non è in alcun modo prevista dalla disposizione impugnata, cosicché quest'ultima potrebbe dar luogo all'assunzione nei ruoli dell'Agenzia di tutti coloro che vi siano impiegati in posizione di comando, senza considerare i vincoli posti dal legislatore statale in materia .... Come già questa Corte ha avuto modo di chiarire, «il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica” è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011)».

(*Considerato in diritto*, 8)

\*\*\*

### **Sentenza n. 277/2013 (red. Mazzella)**

«Per converso, la stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo lavoratori che abbiano svolto il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfiora il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all'art. 117, terzo comma, Cost. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011)».

(*Considerato*, 6.3.3.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 287/2013 (red. Mazzella)**

«L'art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, come novellato dall'art. 14, comma 9, d.l. n. 78 del 2010 e successivamente da altri numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44), costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 148 del 2012).

La norma, infatti, è ispirata all'esigenza di contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna. La rilevante entità di tale importante aggregato della spesa di parte corrente esclude che la disposizione possa considerarsi relativa ad una minuta voce di dettaglio.

La possibilità di procedere da parte delle Regioni ad assunzioni di personale senza tener conto del limite di cui alle citate disposizioni statali di principio contrasta conseguentemente con l'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 130 e n. 28 del 2013)».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 289/2013 (red. Mazzella)**

«Questa Corte ha avuto modo, in più occasioni, di ribadire (sentenze n. 108 del 2011 e 148 del 2012) che l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 – norma che introduce una nuova formulazione dell'art. 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e le norme di cui all'art. 1, commi 557-bis e 557-ter, della stessa legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) –, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi».

Ed invero, «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Anche con riferimento all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010 (che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008), questa Corte (sentenze numeri 108 del 2011 e 148 del 2012) ha poi riconosciuto la stessa natura di principio fondamentale anche all'art. 76,

comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione).

Ad identiche conclusioni questa Corte è giunta, nelle richiamate pronunce e nella successiva sentenza n. 262 del 2012, circa la valenza dell'art. 9, comma 28, sempre sul presupposto che tale norma pone obiettivi di riequilibrio in un aggregato di spesa di rilevante importanza strategica quale quello delle spese per il personale.

Inoltre, con riferimento alle spese degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma regionale piemontese che autorizzava una serie eterogenea di contratti di collaborazione occasionale in deroga al limite di cui allo stesso art. 14, comma 9 del decreto legge n. 78 del 2012, questa Corte ha affermato che «quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione mediante l'esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale [...] la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, tra i quali va ricompreso anche l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010» (sent. n. 130 del 2013)».

\*\*\*

#### **Sentenza n. 61/2014 (red. Mazzella)**

«Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Come già riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 215 del 2012), detta disposizione, nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010; si tratta, pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 87/2014 (red. Mazzella)**

«Questa Corte ha reiteratamente affermato, dalla sentenza n. 173 del 2012, che l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri come norma interposta, costituisce, in effetti, un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 289 e n. 18 del 2013 e n. 262 del 2012) e l'ha ritenuto applicabile, più di una volta, alla stessa Regione autonoma Sardegna (sentenze n. 277 del 2013 e n. 212 del 2012), come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta



materia ad altre Regioni a statuto speciale (*ex plurimis*, sentenze n. 3 del 2013 e n. 217 del 2012)».

(*Considerato in diritto*, 6.1.)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 237/2014 (red. Amato)**

«Il successivo comma 7 pone il criterio generale della preferenza per le assunzioni con contratti a tempo parziale.

Questa Corte, nello scrutinare una disposizione dal tenore in parte analogo, che sanciva un criterio di priorità «per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti», disponendo che le amministrazioni pubbliche interessate attingessero prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato in regime di proroga, «salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti», ha rilevato come «Nel dare un'indicazione in termini di “priorità” rispetto ai lavoratori da assumere, infatti, il legislatore statale non pone vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici. Pertanto, non si tratta di una norma di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale e impone di motivare le eventuali determinazioni regionali difformi da tale criterio» (sentenza n. 89 del 2014). Il comma 7, pertanto, presenta la medesima natura di principio del comma 6, con il quale peraltro si trova in rapporto di stretta connessione, essendo preordinato a realizzarne meglio le finalità».

(*Considerato in diritto*, 9.2.)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 269/2014 (red. Cartabia)**

«In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di qualificare l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 221 del 2013, n. 217 e n. 215 del 2012). Dal momento che tale disposizione fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010, essa produce l'effetto di predeterminare «l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale [...] così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale» (così la sentenza n. 217 del 2012, che applica tale limite ad una Regione a statuto speciale). Un simile vincolo generale di spesa può essere legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni, comprese quelle ad autonomia differenziata, per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari».

(*Considerato in diritto*, 5.1.)

\*\*\*

*In particolare, sulle spese per incarichi di studio e consulenza*

**Sentenza n. 417/2005 (red. Gallo)**

«Viene qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004). Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004). Nella specie, le disposizioni censurate non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa».

*(Considerato in diritto, 6.3.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 289/2008 (red. Maddalena)**

«Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della

medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 120 del 2008; n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006). Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione denunciata risponde a entrambe dette condizioni. La prima è soddisfatta, perché il censurato limite fissato dal legislatore ha natura transitoria, operando solo per l'anno 2006, e riguarda la spesa complessiva per consumi intermedi, cioè un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, che costituisce una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico. Il legislatore, dunque, ha perseguito generali obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, incidendo temporaneamente su una complessiva e non minuta voce di spesa (per una analoga fattispecie: sentenza n. 169 del 2007). La seconda condizione è soddisfatta, perché la norma censurata non determina gli strumenti e le modalità per il perseguimento del predetto obiettivo, ma lascia liberi gli enti destinatari della prescrizione di individuare le misure necessarie al fine del contenimento della spesa per consumi intermedi. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 va qualificata, dunque, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: principio che, come più volte affermato da questa Corte, deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenze n. 190 del 2008; n. 169 e n. 82 del 2007). Né rileva il fatto che la riduzione degli stanziamenti sia imposta per lo stesso esercizio finanziario in corso. Il necessario concorso degli enti pubblici regionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione Europea, postula, infatti, che il legislatore statale possa intervenire sugli stanziamenti per l'anno in corso, qualora lo richieda il complessivo andamento dei conti pubblici, con il solo limite della palese arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza della variazione».

*(Considerato in diritto, 4.4.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)**

«Nonostante la qualificazione come «disposizioni di principio» operata dal comma 20 dell'art. 6, secondo le ricorrenti, da quelle previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun principio o limite complessivo di spesa, non essendo possibile «attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risultante dalla loro oggettiva sostanza» (sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Il carattere dettagliato e puntuale di tali disposizioni precluderebbe qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti. Tali censure non sono fondate. Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di

allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009). La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011). Né si può escludere l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica alla Regione autonoma Valle d'Aosta in ragione della speciale autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenze n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011). Il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è, dunque, errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6» (sentenza n. 182 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 72/2014 (red. Cassese)**

«Come già affermato da questa Corte, l'art. 6 stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262, n. 217, n. 211 e n. 139 del 2012). Esso non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige). Anche gli enti ad autonomia differenziata, infatti, sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti

dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 139 del 2012). Non può essere invocato il Titolo VI dello statuto speciale e, in particolare, l'art. 79, come sostituito dall'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), per sostenere che il limite complessivo fissato dal d.l. n. 78 del 2010 non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano. L'art. 79 dello statuto speciale «detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino–Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo Statuto, in particolare agli articoli 4 e 5» (sentenza n. 221 del 2013)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 237/2014 (red. Amato)**

«Ciò è conforme alla costante giurisprudenza costituzionale sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione «stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 221 e n. 36 del 2013, n. 262, n. 217, n. 211 e n. 139 del 2012)» e «non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale (art. 119 Cost. e Titolo VI dello statuto del Trentino-Alto Adige)» (sentenza n. 72 del 2014). Tra questi principi, in particolare, vi è quello posto dal comma 7, che impone di contenere le spese per studi ed incarichi di consulenza entro il 20% del tetto raggiunto nel 2009.

Dell'art. 6, comma 7, l'impugnato art. 1, comma 5, riflette la medesima natura di norma di principio, sia perché esibisce un contenuto normativo analogo, ponendo anch'esso l'obbligo di limitare le spese per studi e incarichi di consulenza entro determinate percentuali del limite previsto per gli anni precedenti; sia perché si presenta anche funzionalmente connesso all'art. 6, comma 7, in quanto i tagli previsti sono rapportati ai limiti di spesa determinati proprio dall'applicazione di quest'ultima disposizione».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

### ***In particolare, sulla spesa degli enti locali***

### **Sentenza n. 52/2010 (red. Quaranta)**

«La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (da ultimo, sentenze numeri 237 e 139 del 2009). Il legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per

realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 12.3)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 50/2015 (red. Morelli)**

«Tali unioni – risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune – rientrano, infatti, nell'area di competenza statutale sub art. 117, secondo comma, lettera *p*), e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni – in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica (intervenedo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale) – oltre che al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali (*ex plurimis*, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 6.2.1.)*

### ***In particolare, sui costi della politica***

### **Sentenza n. 35/2014 (red. Cassese)**

«L'art 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce, tra le varie misure, quella della riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali al fine del contenimento della spesa pubblica, disponendo che le Regioni adeguano, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad alcuni parametri.

Tale disposizione, come già rilevato da questa Corte, detta un principio di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 23 del 2014, n. 198 del 2012; ordinanze n. 258 e n. 31 del 2013) e «non viola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati» (sentenza n. 198 del 2012). In particolare, la norma statale «fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta)

sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione» (sentenza n. 198 del 2012). Inoltre, «[...] il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) [...] sia perché, in base all'art. 123 Cost., "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere "in armonia con la Costituzione", sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle "cariche elettive", ma anche agli "uffici pubblici" (non elettivi)» (sentenza n. 198 del 2012)».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

### ***La natura delle disposizioni che recano principi di coordinamento della finanza pubblica***

#### **Sentenza n. 169/2007 (red. Gallo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi. In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 88 del 2006, n. 449 e n. 417 del 2005, n. 36 del 2004).

Da tali pronunce può desumersi che, perché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, è necessario che esse soddisfino i seguenti requisiti: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione censurata risponde a detti requisiti.

Con il comma 198, il legislatore ha infatti perseguito l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenza n. 4 del 2004). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri

relativi al personale, ivi compresi, ai sensi dell'ultima parte del comma 198, quelli per il personale «a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione». Il carattere della transitorietà del contenimento complessivo, richiesto dalla citata giurisprudenza di questa Corte, risulta poi dal fatto che detto contenimento è destinato ad operare per un periodo determinato (triennio 2006-2008), periodo successivamente ridotto al solo anno 2006, in forza dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006».

*(Considerato in diritto, 8)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 182/2011 (red. Lattanzi)**

«La questione non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale, con una "disciplina di principio", può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda anche la sentenza n. 417 del 2005 ). Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo "in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale" - la crescita della spesa corrente». In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005 ). Poste tali premesse, è da aggiungere che interventi analoghi per i contenuti a quelli operati dalle diverse disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, disposti negli anni trascorsi dal legislatore statale, non sono stati in grado di superare il vaglio di legittimità costituzionale, data l'indebita compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni che con essi veniva realizzata. In particolare, sono state ritenute illegittime, nella parte in cui pretendevano di imporsi al sistema regionale, rigide misure concernenti la spesa per studi, consulenze, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (sentenza n. 417 del 2005); la spesa per viaggi in aereo (sentenza n. 449 del 2005); i compensi e il numero massimo degli amministratori di società partecipate dalla Regione (sentenza n. 159 del 2008); le spese per autovetture (sentenza n. 297 del 2009). A fronte di tale consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale, con l'art. 6 citato, ha mostrato di saper superare la tecnica normativa in origine adottata, ai fini del contenimento della spesa pubblica, preferendo agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali, delle quali si è invece dichiarata l'efficacia nei confronti delle Regioni esclusivamente quali principi di coordinamento della finanza pubblica, escludendone l'applicabilità diretta (sentenza n. 289 del 2008). Va da sé che tale operazione può rispettare il riparto concorrente della potestà legislativa in tema di coordinamento della finanza pubblica, solo a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale. In caso contrario, la disposizione statale non potrà essere ritenuta di



principio (sentenza n. 159 del 2008), quale che ne sia l'eventuale autoqualificazione operata dal legislatore nazionale (sentenza n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 1.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 217/2012 (red. Morelli)**

«Come già posto in luce dalla sentenza n. 139 del 2012, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009). Inoltre, con la successiva sentenza n. 148 del 2012, si è evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia riconosciuto la natura di principi fondamentali, – nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica – alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (*ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010). Ed ancora si è ricordato come – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – questa Corte abbia affermato che le norme di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 4.4.2.)*

*Nel senso che la specificità delle prescrizioni non esclude di per sé il carattere di principio di una norma*

**Sentenza n. 430/2007 (red. Tesauro)**

«Il rapporto tra norma "di principio" e norma "di dettaglio" va certo inteso nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (sentenza n. 181 del 2006). Tuttavia, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure vale ad escludere il carattere "di principio" della norma, qualora esse risultino legate al principio stesso «da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione» (sentenza n. 355 del 1994), come appunto si riscontra nel caso in esame. La specificità delle disposizioni è necessaria per esprimere la regola generale che deve presiedere alla vendita dei medicinali, al fine di garantire che avvenga con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute».

*(Considerato in diritto, 4.2.1.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 16/2010 (red. Criscuolo)**

«La specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*

**Sentenza n. 52/2010 (red. Quaranta)**

«La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (da ultimo, sentenze numeri 237 e 139 del 2009). Il legislatore statale può, dunque, legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari (sentenza n. 237 del 2009). Questa Corte, inoltre, pur affermando che le misure statali non devono prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008), ha chiarito che possono essere ricondotti nell'ambito del principio di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 12.3.)*

*Nel senso che la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa dalla loro soggettiva sostanza*

**Sentenza n. 447/2006 (red. Quaranta)**

«Deve ritenersi che la disciplina statale, riportata nei suoi passaggi essenziali, e, in particolare, l'art. 26 della legge n. 109 del 1994, come modificato dalla legge n. 311 del 2004, posseda i caratteri sostanziali identificativi delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, al di là della autoqualificazione effettuata dall'art. 1 della stessa legge n. 109 del 1994, secondo il quale «i principi desumibili dalle disposizioni» contenuti nella predetta legge «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale» (v. sentenza n. 482 del 1995)».

*(Considerato in diritto, 7.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 207/2010 (red. Napolitano)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte si è costantemente affermato che «ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza» (*ex plurimis*, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). In altri termini, per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 430 , n. 169 e n. 165 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)**

«Nonostante la qualificazione come «disposizioni di principio» operata dal comma 20 dell'art. 6, secondo le ricorrenti, da quelle previsioni non potrebbe estrapolarsi alcun principio o limite complessivo di spesa, non essendo possibile «attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risultante dalla loro oggettiva sostanza» (sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Il carattere dettagliato e puntuale di tali disposizioni precluderebbe qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché da parte degli enti locali e degli altri enti e organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti».

*(Considerato, 6.1.)*

## ***Sull'autoqualificazione del legislatore***

### **Sentenza n. 169/2007 (red. Gallo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l'orientamento secondo cui, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (*ex plurimis*, sentenze n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995). Ciò comporta, con riferimento al caso di specie, che la natura dei commi da 198 a 205 non dipende dalla qualificazione data dal comma 206, ma resta quella data da questa Corte in sede di scrutinio delle relative questioni».

*(Considerato in diritto, 8)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 217/2012 (red. Morelli)**

«Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 4.4.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 39/2014 (red. Mattarella)**

«È affermazione costante di questa Corte che l'interpretazione di una legge o di alcune sue disposizioni in un determinato significato non può discendere soltanto da affermazioni formali del legislatore stesso, ma deve avere una puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate, quale si desume dal loro contenuto normativo, dal loro oggetto, dal loro scopo e dalla loro incidenza nei confronti di altre norme dell'ordinamento (tra le tante, sentenze n. 200 e n. 164 del 2012 e n. 85 del 1990). Se, dunque, l'autoqualificazione di per sé non è determinante, appare a fortiori irrilevante anche la definizione contenuta nella rubrica dell'articolo impugnato, letteralmente relativo allo «Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti».

*(Considerato in diritto, 8.9.)*

***L'applicabilità alle autonomie speciali dei "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica" attinenti alla spesa***

**Sentenza n. 425/2004 (red. Onida)**

«L'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo - quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento - che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario (cfr. art. 117, terzo comma), in cui l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti (cfr. sentenza n. 536 del 2002). La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della "finanza pubblica allargata" nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004). Il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria: e di conseguenza non è illegittima l'estensione che la legge statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa. Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale, in relazione ad un aspetto - quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci - che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 82/2007 (red. Mazzella)**

« ... Questa Corte ha già avuto modo di affermare che non è contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti», e che, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del

2004 ). Tali vincoli, come questa Corte da tempo ha avuto modo di chiarire, devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 e nn. 353 , 345 e 36 del 2004). Un tale obbligo, però, deve essere temperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti. In tale prospettiva, come questa Corte ha avuto occasione di affermare, la previsione normativa del metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un'espressione della descritta autonomia finanziaria e del temperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità" (sentenza n. 353 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 169/2007 (red. Gallo)**

«Quanto alla denunciata violazione dei parametri statutari, va rilevato che essi non attribuiscono agli enti ad autonomia speciale ricorrenti competenze legislative che possano essere lese da principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa, come quello posto dal legislatore statale con il comma 198. Questa Corte ha, infatti, chiarito che tali principi «devono ritenersi applicabili anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica» (sentenza n. 82 del 2007, nonché sentenze, da questa richiamate, n. 417 del 2005; n. 353, n. 345 e n. 36 del 2004; n. 416 del 1995; in senso analogo, anche la sentenza n. 267 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 11)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 102/2008 (red. Gallo)**

«Non osta a tale conclusione l'orientamento di questa Corte secondo cui sono applicabili alle Regioni a statuto speciale, come alle Regioni a statuto ordinario, vincoli complessivi e temporanei alla spesa corrente fissati dalla legislazione statale (sentenze n. 169 e n. 82 del 2007). Infatti, in base a detto orientamento, tali vincoli, riconducibili ai "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", si impongono alle autonomie speciali solo in ragione dell'imprescindibile esigenza di assicurare l'unitarietà delle politiche complessive di spesa che lo Stato deve realizzare - sul versante sia interno che comunitario e internazionale - attraverso la «partecipazione di tutte le Regioni [...] all'azione di risanamento della finanza pubblica» e al rispetto del cosiddetto "patto di stabilità"».

*(Considerato in diritto, 5.5.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 120/2008 (red. Gallo)**

« ... La norma censurata pone un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica attinente alla spesa; principio che, come più volte affermato da questa Corte, deve ritenersi applicabile «anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all'azione di risanamento della finanza pubblica» (sentenze n. 169 e n. 82 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 9.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 159/2008 (red. De Siervo)**

«Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004).

L'incidenza delle misure prefigurate dalle norme impugnate sull'autonomia organizzativa e di spesa della ricorrente non è pertanto risolutiva della questione di legittimità costituzionale, ove tali disposizioni siano state legittimamente poste dallo Stato nell'esercizio della propria competenza a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso di specie, è rispettato il limite, che questa Corte ha costantemente ribadito, che le disposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5)*

«Peraltro – come espresso al punto precedente – ciò non esclude che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittima, possa incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), come l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale e provinciale».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 289/2008 (red. Maddalena)**

«La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 va qualificata, dunque, come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: principio che, come più volte affermato da questa Corte, deve ritenersi applicabile anche alle autonomie speciali, in considerazione dell'obbligo generale di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenze n. 190 del 2008; n. 169 e n. 82 del 2007)».

(*Considerato in diritto*, 4.4.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 229/2011 (red. Silvestri)**

«Al riguardo, è utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, la quale, per un verso, ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per altro verso, ha precisato come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza statale non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche «l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003; in senso conforme, sentenze n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008). Questa Corte ha messo pure in rilievo il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003, già citata). Si deve pure ricordare come questa Corte abbia ritenuto, con giurisprudenza costante, che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (*ex plurimis*, sentenze n. 120 del 2008, n. 169 del 2007).

In definitiva, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni, circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, può logicamente dedursi dalle esigenze di coordinamento, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. La premessa per la determinazione del quadro nazionale - da inserirsi in quello europeo - è la disponibilità preventiva di dati certi e completi. Non è pertanto accettabile che i termini per la comunicazione dei dati, che le singole Regioni, anche a statuto speciale, fissano al proprio interno, nei rapporti con gli enti locali, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale. Non le singole date - stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali - costituiscono principi fondamentali, ma il necessario allineamento cronologico, che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l'impegno ad osservare il patto di stabilità».



*(Considerato in diritto, 3.1. e 4)*

\*\*\*

**Sentenza n. 30/2012 (red. Napolitano)**

« ... questa Corte ha già precisato che anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)**

«Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 3/2013 (red. Cartabia)**

«Occorre, infatti, ricordare che l'invocato art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, è stato più volte qualificato da questa Corte come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (sentenze n. 212 del 2012, nn. 310, 108, 69 e 68 del 2011), al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale (sentenze n. 229 del 2011 e n. 169 del 2007). In proposito questa Corte ha ritenuto che le previsioni della disposizione sopra citata hanno introdotto nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale precario, prevedendo l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti in favore di tale personale, precludendo a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal gennaio 2010, ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo».

*(Considerato in diritto, 4.1.)*

«La disposizione statale sopracitata deve senz'altro essere qualificata principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentenze n. 229 del 2011, n. 120 del 2008, n. 169 del 2007) anche per le Regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 8.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 60/2013 (red. Mattarella)**

«... questa Corte ha già affermato che il sopra ricostruito controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006), non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" (sentenza n. 425 del 2004) e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica (*ex plurimis*, sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e n. 120 del 2008). Infatti, le norme sopra menzionate - e, in particolare l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005, a cui si richiama la delibera impugnata nel presente giudizio - concorrendo «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenze n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007), hanno introdotto controlli di legalità e di regolarità sulle finanze pubbliche attribuiti alla Corte dei conti in riferimento alle compatibilità poste dagli articoli 81 e 119 Cost. e agli obiettivi parametrici di governo dei conti pubblici concordati in sede europea ai quali il legislatore regionale, ancorché dotato di autonomia speciale, non può sottrarre gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 218/2013 (red. Napolitano)**

« ... previsione contenuta nell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, disposizione quest'ultima già ritenuta da questa Corte espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 211 del 2012). Secondo tale disposizione legislativa «le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli

emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma».

Poiché la censurata norma regionale - la quale prevede la corresponsione di una indennità aggiuntiva tale da modificare, a decorrere dal gennaio 2012, in senso più favorevole il trattamento economico spettante al consigliere regionale di parità - è in evidente contrasto col riportato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, essa trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, limiti opponibili, per costante giurisprudenza di questa Corte, anche alle Regioni ad autonomia differenziata quale è l'attuale resistente Regione Friuli-Venezia Giulia (*ex multis*: sentenze n. 60 e n. 3 del 2013)».

(*Considerato in diritto*, 5.3.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«Appare oramai chiaro, alla luce di quanto appena osservato, in primo luogo, che questa Corte è chiamata a valutare della legittimità costituzionale non già di una nuova forma di controllo del giudice contabile, ma esclusivamente di un potere strumentale all'esercizio delle funzioni altrove assegnate alla Corte dei conti; in secondo luogo, che a fronte di un tale oggetto, i confini dell'autonomia finanziaria ed organizzativa delle ricorrenti sono definiti da parametri costituzionali comuni a tutte le Regioni, in quanto più ampi di quelli garantiti dallo statuto e dalle norme di attuazione (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Si tratta, infatti, di valutare se la norma impugnata comprime illegittimamente la competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione (*ex plurimis*, sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003), eccedendo dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, come tale applicabile, per espressa volontà del legislatore statale riferita a questo caso specifico, anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 193 del 2012; inoltre, sentenze n. 229 del 2011; n. 169 del 2007)».

(*Considerato in diritto*, 16.4)

\*\*\*

### **Sentenza n. 221/2013 (red. Cassese)**

«Gli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 costituiscono principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica (rispettivamente, per l'art. 6, sentenze n. 211, n. 161, n. 148 e n. 139 del 2012, e n. 182 del 2011; per l'art. 9, sentenze n. 18 del 2013, n. 259, n. 212 e n. 173 del 2012). Tali norme, «pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richied[ono] che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali» (sentenza n. 262 del 2012)».

(*Considerato in diritto*, 3.2.)

### **Sentenza n. 229/2013 (red. Tesaurò)**

«Occorre, infatti, tener conto del fatto che l'impugnato art. 4 si inserisce fra le disposizioni recate dal d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con le quali il legislatore statale ha inteso «razionalizzare la spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini». È, quindi, indiscutibile che la disciplina impugnata obbedisce anche alla finalità del contenimento della spesa pubblica. Poiché la giurisprudenza costituzionale ha espressamente riconosciuto che disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittime, possono «incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003), come l'organizzazione ed il funzionamento dell'amministrazione regionale e provinciale» (sentenza n. 159 del 2008), si tratta di verificare se le singole disposizioni impuginate dalle Regioni siano riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica.

Questa Corte ha ripetutamente ribadito al riguardo che è consentito imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008). Può essere, in altri termini, imposto alle Regioni un «limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenza n. 36 del 2013; sentenza n. 211 del 2012)».

*(Considerato in diritto, 9.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 236/2013 (red. Napolitano)**

«Una volta riconosciuta al comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 la natura di normativa di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma terzo, Cost. deve, a maggior ragione, riconoscersi la medesima natura anche al successivo comma 5.

Con tale disposizione, infatti, il legislatore statale ha fissato degli obiettivi di riduzione dei costi degli enti strumentali lasciando alle Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, il più ampio spazio di autonomia per adeguarsi ai principi stabiliti dal comma 1. Infatti, mentre con riferimento alla riduzione dei costi degli enti strumentali degli enti locali, come si è visto, è stata prevista una procedura concertata particolarmente celere per dare attuazione alla norma, invece, per quanto riguarda le Regioni non è stato previsto alcun termine e non è stata imposta alcuna specifica modalità per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai suddetti principi.

La disposizione impugnata, dunque, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato. Ne consegue che l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale» (sentenza n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 7)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 256/2013 (red. Cassese)**

«Secondo quanto affermato da questa Corte, il sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e all'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, è «uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento», che consente di «emettere una minore quantità di titoli di Stato»: la relativa disciplina «rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema» (sentenza n. 311 del 2012).

Questa Corte ha perciò accertato la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di quanto disposto dall'art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale introduce una disciplina di «carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono comunque tenuti a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato» (sentenza n. 311 del 2012).

In particolare, va sottolineato che le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a statuto ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è «una piena equiparazione» (sentenza n. 311 del 2012). Una singola Regione, infatti, non può sottrarre gli enti locali del proprio territorio a un sistema diretto alla tutela dell'unità economica nazionale (art. 120 Cost.)».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 19/2014 (red. Tesauero)**

«La disposizione impugnata si pone in evidente contrasto con l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, norma ricondotta dalla giurisprudenza di questa Corte nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in quanto riguarda il trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, con l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale in misura non superiore al trattamento economico

ordinario, per l'anno 2010, così da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale (sentenze n. 217 e n. 215 del 2012). Peraltro, non v'è dubbio che il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni in base all'art. 119, Cost., si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, sussistendo, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni di diritto comune dall'art. 119 Cost. e quelli stabiliti per le Province autonome dallo statuto speciale (sentenza n. 190 del 2008)».

*(Considerato in diritto, 3.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 39/ 2014 (red. Mattarella)**

«Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (*ex plurimis*, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 175/2014 (red. Morelli)**

«Come, infatti, anche più di recente ribadito, con la sentenza n. 39 del 2014, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (e tale è, appunto, quello recato dal censurato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011) – per essere funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per «preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi

ancor più pregnanti [...] – nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama [...] il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)». Con la conseguenza che dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell’ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 181/2014 (red. Cassese)**

«Innanzitutto, va precisato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa regionale, lo stesso art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. Questa Corte ha infatti recentemente affermato, proprio in riferimento ad una disposizione legislativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, impugnata per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, che quest’ultima disposizione «vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga» (sentenza n. 3 del 2013)».

*(Considerato, 7.2.)*

### ***Il coordinamento della finanza pubblica come limite all'autonomia finanziaria delle Province autonome***

### **Sentenza n. 190/ 2008 (red. Tesauro)**

«Tali disposizioni sono, infatti, volte a consentire l'acquisizione e l'elaborazione a livello centrale (il coordinamento) dei predetti dati telematici, in possesso delle amministrazioni regionali e locali, allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 240 del 2007). Esse, pertanto, costituiscono legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica che è limite all'autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 82 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 221/2013 (red. Cassese)**

«L’art. 79 dello Statuto speciale, dunque, detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle

disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo Statuto, in particolare agli articoli 4 e 5. Di conseguenza, il citato art. 79 non modifica l'obbligo della Provincia autonoma di Bolzano di adeguare la sua legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (*ex plurimis*, sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007)».

(*Considerato in diritto*, 3.3.)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 19/2014 (red. Tesauro)**

«Peraltro, non v'è dubbio che il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni in base all'art. 119, Cost., si impone anche alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale, sussistendo, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni di diritto comune dall'art. 119 Cost. e quelli stabiliti per le Province autonome dallo statuto speciale (sentenza n. 190 del 2008)».

(*Considerato in diritto*, 3.2.)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 61/2014 (red. Mazzella)**

«Come già riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 215 del 2012), detta disposizione, nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni e delle Province autonome a titolo di trattamento economico del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010; si tratta, pertanto, di una norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

(*Considerato in diritto*, 4)

\*\*\*

#### **Sentenza n. 99/2014 (red. Mattarella)**

«Questa Corte, con la sentenza n. 151 del 2012, ha espressamente qualificato la norma impugnata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., affermando, tra l'altro, che «il comma denunciato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute».



A detto principio - secondo la giurisprudenza di questa Corte - risponde anche la previsione che gli «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta», posta l'esiguità di tale limite (sentenza n. 151 del 2012, punto 7.1.2. del Considerato in diritto).

... Parimenti non fondate sono le censure mosse dalla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972.

In base al comma 4 (secondo periodo) del richiamato art. 79, la Provincia autonoma è infatti tenuta, per espresso vincolo statutario, ad adeguare la propria legislazione «ai principi costituenti limiti» ai sensi dell'art. 5 dello stesso statuto, cioè ai principi «stabiliti dalle leggi dello Stato».

Nella specie, la normativa statale censurata - come si è visto - introduce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», il quale - in quanto posto dalla legge dello Stato - costituisce un limite applicabile alla legislazione provinciale, senza necessità che venga previamente attivata la procedura legislativa concordata tra Governo e Provincia, prevista dall'art. 104, primo comma, dello statuto, per la modifica delle misure amministrative finalizzate ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, adottate dalla Provincia in applicazione dell'accordo tra Provincia autonoma e Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'art. 79 del medesimo statuto.

Detto articolo - come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera *h*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), in esito al cosiddetto "Accordo di Milano" (sottoscritto il 30 novembre del 2009 tra i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano) - costituisce - come afferma la stessa ricorrente - attuazione del principio dell'accordo per regolare la partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano al concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, occorre ricordare che questa Corte, in più pronunce, ha riconosciuto detti accordi quale strumento «ormai consolidato [...] per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata» (*ex plurimis*, sentenze n. 118 del 2012; n. 82 del 2007; n. 353 del 2004), atteso che «il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni a statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione» (sentenza n. 118 del 2012).

Nondimeno, la previsione del comma 3 del richiamato art. 79, in base alla quale la Provincia autonoma di Bolzano concorda con lo Stato «gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo» vale soltanto a regolare la partecipazione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al concorso agli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito del patto di stabilità, anche mediante l'eventuale modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, proprio come avvenuto con il richiamato "Accordo di Milano". Detta previsione, di per sé, non determina pertanto alcuna modificazione dei limiti a cui è soggetta la legislazione provinciale, giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dello statuto di

autonomia, tra i quali non possono non annoverarsi i principi di «coordinamento della finanza pubblica».

Ne consegue che le modalità positivamente determinate, mediante le quali le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia gli obiettivi di finanza pubblica, non valgono a sottrarre le Province autonome stesse all'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi di «coordinamento della finanza pubblica».

Al riguardo, come già affermato da questa Corte, occorre quindi ribadire che l'art. 79 dello statuto speciale «detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo statuto, in particolare agli articoli 4 e 5» (sentenza n. 221 del 2013)».

*(Considerato in diritto, 5.1. e 5.2.)*

### ***Il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento della finanza pubblica***

#### **Sentenza n. 414/2004 (red. Marini)**

«Indipendentemente dalla loro autoqualificazione come norme di principio e di coordinamento, quel che occorre precisare, guardando al loro contenuto diretto a fissare un limite al costo degli interventi, anche regionali, di contribuzione alla produzione e agli investimenti, è che si tratta di disposizioni con finalità di contenimento della spesa pubblica regionale e dirette, dunque, ad incidere sulla finanza regionale.

Ora, il coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, è, più che una materia, una funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato.

Ciò non esclude, ed in tal senso va letto il richiamo alla competenza concorrente di cui alla citata norma costituzionale, che il coordinamento incidente sulla spesa regionale deve limitarsi a porre i principi ai quali la Regione deve ispirare la sua condotta finanziaria, lasciando, poi, alla Regione la statuizione delle regole di dettaglio della condotta medesima».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 122/2011 (red. Napolitano)**

«Invero ... questa Corte aveva evidenziato che la piena attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica poteva determinare che la competenza statale non si esaurisse con l'esercizio del potere legislativo, ma implicasse anche «l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003). E, del resto, la Corte aveva messo in rilievo «il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento» e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si potessero

collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venisse «concretamente realizzata» (sempre sentenza n. 376 del 2003)».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 229/2011 (red. Silvestri)**

«Questa Corte ha messo pure in rilievo il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003, già citata)».

*(Considerato, 3.1.)*

***Nel senso che la funzione di coordinamento si esplica anche attraverso l'esercizio di poteri amministrativi, regolatori e di rilevazione***

#### **Sentenza n. 159/2008 (red. De Siervo)**

«Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004). L'incidenza delle misure prefigurate dalle norme impugnate sull'autonomia organizzativa e di spesa della ricorrente non è pertanto risolutiva della questione di legittimità costituzionale, ove tali disposizioni siano state legittimamente poste dallo Stato nell'esercizio della propria competenza a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Nel caso di specie, è rispettato il limite, che questa Corte ha costantemente ribadito, che le disposizioni statali pongano solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004). Difatti, le disposizioni impugnate non vanno oltre la individuazione di obiettivi finanziari globali (comma 723) e la indicazione che le Regioni intervengano, entro sei mesi, in via legislativa od anche solo amministrativa, per ridurre le spese nella vasta e, in certa misura, perfino eterogenea area dell'organizzazione regionale individuata dalla disposizione impugnata».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 122/2011 (red. Napolitano)**

«Invero ... questa Corte aveva evidenziato che la piena attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica poteva determinare che la competenza statale non si esaurisse con l'esercizio del potere legislativo, ma implicasse anche «l'esercizio di poteri di

ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003). E, del resto, la Corte aveva messo in rilievo «il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento» e, quindi, l’esigenza che «a livello centrale» si potessero collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venisse «concretamente realizzata» (sempre sentenza n. 376 del 2003).

Nella sentenza di questa Corte n. 370 del 2010 si rileva, poi, come l’attività svolta dai servizi ispettivi di finanza pubblica spetti allo Stato, in quanto essa è propedeutica all’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, e si richiama l’art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che esplicitamente attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di acquisire ogni utile informazione «allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica».

In questa prospettiva, il già ricordato art. 16 della legge n. 196 del 2009 si pone come vera e propria norma di principio che stabilisce una specifica modalità di concretizzazione della finalità di coordinamento della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 229/2011 (red. Silvestri)**

«Al riguardo, è utile richiamare la giurisprudenza di questa Corte, la quale, per un verso, ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per altro verso, ha precisato come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza statale non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo, ma implichi anche «l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003; in senso conforme, sentenze n. 112 del 2011 , n. 57 del 2010 , n. 190 e n. 159 del 2008 )».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 121/2012 (red. Silvestri)**

«La norma impugnata si pone come principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost. La comunicazione, entro un termine stabilito, dei dati relativi alle attività intraprese ed agli atti giuridici posti in essere dalle Regioni per l’esecuzione delle sentenze di questa Corte è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva. L’obbligo delle Regioni di fornire i dati in questione è imposto – come è precisato dalla norma censurata – ai soli fini del coordinamento della finanza pubblica, che non potrebbe essere concretamente ed efficacemente effettuato senza la preventiva ricognizione dei modi in cui le singole Regioni danno seguito alle sentenze di questa Corte aventi incidenza sull’ambito materiale in esame.

La giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica ha chiarito come la competenza statale in questo campo non si esaurisca con l'esercizio del potere legislativo, ma implichi anche l'esercizio di poteri amministrativi, di regolazione tecnica e – aspetto che riguarda il caso oggetto del presente giudizio – «di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 376 del 2003; in conformità, sentenze n. 229 e n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008). La previsione di un obbligo generale di comunicare i dati in questione non si pone pertanto come norma di dettaglio, ma, al contrario, come principio fondamentale basato sulla indefettibilità del presupposto cognitivo delle singole realtà ai fini della valutazione della coerenza unitaria dell'insieme. Nessun obbligo di adottare specifici provvedimenti attuativi è imposto da questa norma alle Regioni; si prevede soltanto una collaborazione con lo Stato, a fini conoscitivi generali».

(*Considerato*, 2)

***L'attribuzione al Governo di un potere di verifica sulle attività amministrative e finanziarie degli enti locali***

**Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«Infatti, il disegno costituzionale della pubblica amministrazione – delineato in base ai principi del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97), della responsabilità dei funzionari (art. 28), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81) e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119) – permette al legislatore ordinario di sviluppare le potenzialità in esso contenute attraverso la previsione di forme di controllo ulteriori rispetto al controllo, essenzialmente esterno, di legittimità e l'estensione di tali forme ulteriori alle amministrazioni regionali» (sentenza n. 29 del 1995, punto 9.1 del *Considerato in diritto*). È pacifico che entro una nozione così larga, e così attenta a rimarcare in particolar modo l'impatto dell'attività amministrativa sulle finanze pubbliche, debba rientrare non solo il controllo sulla gestione amministrativa, ma anche quello sulla gestione finanziaria. In seguito, tale profilo è stato ribadito dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), per il quale «la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Questo principio, senza dubbio applicabile ai soggetti ad autonomia speciale (sentenze n. 60 del 2013 e n. 267 del 2006), convive, ma non viene meno per effetto della «potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità». Si tratta di attribuzione, anch'essa prevista dall'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 concernente infatti le sole modalità di adattamento del controllo della Corte dei conti alle peculiarità recepite dagli statuti speciali, al pari dell'analogo art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) [...] Più in generale, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui legittimamente il legislatore statale conferisce alla Corte dei conti funzioni esercitabili nei confronti non solo delle Regioni a statuto ordinario, ma anche delle autonomie speciali (sentenza n. 29 del 1995;

in seguito, sentenze n. 60 del 2013; n. 267 del 2006; n. 171 del 2005). Ben si comprende, infatti, che attribuzioni fondate sugli artt. 28, 81 e 97 Cost., anche in riferimento all'art. 119 Cost. ed al coordinamento della finanza pubblica, non possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale, ma si impongano uniformemente, perlomeno nei tratti costitutivi ed essenziali, sull'intero territorio della Repubblica. Non hanno perciò mai avuto successo i tentativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di opporre al legislatore statale, in questa materia, sfere di più ampia autonomia legislativa e amministrativa, rispetto a quelle di cui godono le Regioni a statuto ordinario».

*(Considerato in diritto, 16.3.)*

«Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 376 del 2003; in seguito, sentenze n. 36 del 2004; n. 35 del 2005), ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti (sentenze n. 57 del 2010; n. 417 del 2005; n. 64 del 2005). La disposizione impugnata eccede tali confini, circoscritti alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi. Il grado e la rilevanza costituzionale dell'autonomia politica della Regione si misura anche sul terreno della sottrazione dei propri organi e dei propri uffici ad un generale potere di sorveglianza da parte del Governo, analogo a quello che spetta invece nei confronti degli enti appartenenti al plesso organizzativo statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. Naturalmente, non possono escludersi casi specifici in cui gli interessi costituzionali sollecitati dalla fattispecie si coagulano intorno ad un nucleo di competenze, la cui titolarità spetta esclusivamente allo Stato. Per tali ipotesi, non è contestabile la legittimità costituzionale di una disciplina che protegga simili interessi, attribuendo poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali (sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984), né è contestabile l'esercizio di tali poteri al fine di far valere uno specifico obbligo gravante sul sistema regionale, in particolare nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile (sentenza n. 370 del 2010). Ben diverso, però, è il caso in cui a finire sotto osservazione è l'attività amministrativa tutta delle Regioni e delle Province autonome, sia pure in presenza di indici di squilibrio nella gestione finanziaria. L'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Né vale in senso contrario porre in rilievo che la disposizione impugnata è finalizzata a rafforzare l'intervento della Corte dei conti. Allo scopo di contemperare l'autonomia costituzionale del sistema regionale con l'interesse unitario alla sana gestione amministrativa e finanziaria, e a soli fini collaborativi, l'art. 3 della legge n. 20 del 1994 ha individuato nella Corte dei conti l'organo al quale riservare il potere di «effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti», anche nei confronti delle Regioni e delle Province autonome. E questa Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della normativa che introduceva in tal modo il controllo di gestione, ha stimato che tale attribuzione non costituisse un aspetto secondario dell'intervento in questione, ma ne fosse piuttosto un fondamento. Difatti, tale organo agisce «quale garante imparziale dell'equilibrio

economico-finanziario del settore pubblico», «di modo che l'imputazione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non può essere considerata come l'attribuzione di un potere che si contrappone alle autonomie delle regioni» (sentenza n. 29 del 1995). Ora, la norma impugnata supera il punto di sintesi che si era in tal modo raggiunto a tutela dell'autonomia regionale, affidando al Governo l'esercizio di un potere di verifica che, pur restando strumentale rispetto ai compiti del giudice contabile, ugualmente si divarica dal procedimento attivabile e gestibile da quest'ultimo, ed in definitiva si duplica in danno delle Regioni e delle Province autonome. Tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica, e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, per entrambi questi aspetti. Anzitutto, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995). Inoltre, poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale».

*(Considerato in diritto, 16.5)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 39/2014 (red. Mattarella)**

«Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 35 del 2005; n. 36 del 2004; n. 376 del 2003), anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare (sentenza n. 425 del 2004). Cionondimeno, nel caso in esame, la disposizione impugnata eccede i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto da questa Corte alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, in quanto attribuisce non già ad un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti, bensì direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario delle ricorrenti Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in violazione degli invocati parametri statutari e delle relative norme di attuazione. Con la sentenza n. 219 del 2013 (punto 16.5. del *Considerato in diritto*), questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012, che attribuiva al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato poteri di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti territoriali analoghi a quelli previsti dalla norma impugnata nel presente giudizio. Anche quest'ultima eccede i limiti consentiti dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte. Alla stessa stregua della norma scrutinata nel precedente richiamato (sentenza n. 219 del 2013), la disposizione impugnata attribuisce ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, violando

conseguentemente i parametri statutarî e le relative norme di attuazione evocati dalle ricorrenti Regioni autonome Friuli–Venezia Giulia e Sardegna».

*(Considerato in diritto, 7.2.)*

***La potestà del legislatore statale di porre vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi***

**Sentenza n. 36/2004 (red. Onida)**

«Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. La natura stessa e la finalità di tali vincoli escludono che si possano considerare le disposizioni impugnate come esorbitanti dall'ambito di una disciplina di principio spettante alla competenza dello Stato. È ben vero che, stabilito il vincolo alla entità del disavanzo di parte corrente, potrebbe apparire superfluo un ulteriore vincolo alla crescita della spesa corrente, potendo il primo obiettivo conseguirsi sia riducendo le spese, sia accrescendo le entrate. Tuttavia il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, ed infatti esso è indicato fin dall'inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo (cfr. art. 28, comma 2, lettera *b*, della legge n. 448 del 1998, nonché art. 28, comma 2-*bis*, della stessa legge, aggiunto dall'art. 30, comma 8, della legge n. 488 del 1999). Non può dunque negarsi che, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest'ultimo possa, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, tenendo conto che si tratta di un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Quanto poi alla natura indifferenziata del vincolo, imposto a tutti gli enti senza tener conto della loro concreta situazione, essa certo sottolinea come si tratti di una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra finanziaria annuale disposta con la legge, un obiettivo di carattere nazionale, applicandosi allo stesso modo a tutti gli enti locali di una certa dimensione: ma tale elemento non è sufficiente a rendere manifestamente irragionevole la misura in questione. Allo stesso modo, rientra nell'ambito di scelte non irragionevoli del legislatore l'aver assunto a termine di riferimento, per commisurarvi la portata del vincolo, le spese del secondo anno anteriore a quello considerato, come del resto aveva fatto il legislatore che aveva disciplinato il patto di stabilità interno per il 2001 (art. 53, comma 1, della legge n. 388 del 2000); e l'aver escluso dal computo delle spese correnti soggette al vincolo solo quelle derivanti da modificazioni legislative intervenute nel 2000 o successivamente».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*



## **Sentenza n. 417/2005 (red. Gallo)**

«Questa Corte ha infatti affermato al riguardo che «non può contestarsi la legittimità costituzionale della norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di previsione meramente facoltizzante. Ma anche l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale».

Secondo la medesima sentenza, anche le norme che fissano l'obbligo di trasmissione agli organi interni di revisione contabile delle delibere di acquisto in via autonoma vanno ricondotte agli stessi principi fondamentali di coordinamento, in ragione del loro «carattere strumentale» rispetto al suddetto obbligo di adottare i parametri previsti da dette convenzioni.

... Secondo questa Corte (sentenze n. 376 del 2003 e n. 35 del 2005), un tale obbligo non è di per sé idoneo a pregiudicare l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto esso deve essere considerato «espressione di un coordinamento meramente informativo» (v. anche, per il periodo precedente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, le sentenze n. 279 del 1992, n. 412 del 1994, n. 421 del 1998).

Del resto, questa Corte ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano gli obblighi di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti locali, riconducendole ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta “finanza pubblica allargata”, allo scopo di assicurare il rispetto del patto di stabilità (cfr. le sentenze n. 376 del 2003, n. 4 del 2004, n. 35 del 2005, n. 64 del 2005).

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost.

Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perché detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia

agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004).

Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 6.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 162/2007 (red. Quaranta)**

«D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a fattispecie per certi versi analoghe, che «non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda, altresì, la sentenza n. 417 del 2005). Né è senza significato che, ai sensi delle stesse lettere *a*) e *b*), del medesimo comma 409, la classificazione dei dispositivi è approvata, e il repertorio generale è istituito, previo accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, e dunque con un meccanismo idoneo a garantire il pieno coinvolgimento, sotto l'aspetto della leale collaborazione istituzionale, delle Regioni e delle Province autonome ».

*(Considerato in diritto, 16.6)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 237/2009 (red. Quaranta)**

«Innanzitutto, questa Corte ha osservato che la finalità di contenimento della spesa pubblica corrente deve essere ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 4 del 2004 e n. 417 del 2005 ).

Da ciò consegue che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari.

Infatti, per un verso, non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004; per altro verso, deve essere ricordato che tra i vincoli derivanti

all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea vi è l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, «secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa "al patto di stabilità e di crescita"» (sentenza n. 267 del 2006).

Le disposizioni di principio relative al contenimento della spesa pubblica e al rispetto del patto di stabilità interno, legittimamente adottate, sono idonee, altresì, a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenze n. 417 e n. 64 del 2005).

Su un piano d'ordine generale, si è così ritenuto che il legislatore statale possa stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (sentenza n. 159 del 2008).

E va anche ricordato che all'ambito di tali principi di coordinamento della finanza pubblica questa Corte ha, altresì, ricondotto (ritenendo la legittimità di alcune disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle Regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti) norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali (citata sentenza n. 417 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 17)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 284/2009 (red. Silvestri)**

«Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.); tale competenza statale è richiamata dall'art. 119, secondo comma, Cost., che inquadra il potere degli enti territoriali di stabilire e applicare tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Con riferimento al Patto di stabilità interno ed ai parametri costituzionali prima citati, questa Corte ha posto in rilievo, in primo luogo, che la finalità del contenimento della spesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario (sentenze n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), con la conseguenza che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009). Tra gli obblighi in questione v'è quello di rispettare il Patto di stabilità e di crescita, come questa Corte ha già ricordato in altre occasioni (sentenza n. 267 del 2006). I

principi di coordinamento della finanza pubblica comprendono anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009, in conformità alla sentenza n. 417 del 2005). Quanto ai requisiti delle norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, questa Corte ha individuato due condizioni: «in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009).

I vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno si applicano in modo uniforme a tutti gli enti territoriali di una certa dimensione, trattandosi di «una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale» (sentenza n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)**

«Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 217/2012 (red. Morelli)**

«Come già posto in luce dalla sentenza n. 139 del 2012, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando

stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).

Inoltre, con la successiva sentenza n. 148 del 2012, si è evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte abbia riconosciuto la natura di principi fondamentali, – nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica – alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (*ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Ed ancora si è ricordato come – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – questa Corte abbia affermato che le norme di cui all'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), nonché quelle di cui all'art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)».

(*Considerato in diritto*, 4.2.2.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«... questa Corte ha già ritenuto che “nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento” (sentenza n. 274 del 2003)».

*(Considerato in diritto, 14.4.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 236/2013 (red. Napolitano)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (*ex plurimis*, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010).

Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007).

In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

Sulla base delle considerazioni che precedono e in applicazione dei canoni interpretativi sopra indicati deve ritenersi che le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012 costituiscono effettivamente espressione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica proprio per la chiara finalità di riduzione della spesa e per la proporzionalità dell'intervento rispetto al fine che il legislatore statale intende perseguire».

*(Considerato in diritto, 17)*

\*\*\*

**Sentenza n. 22/2014 (red. Morelli)**

«A questi fini, come messo in rilievo in molteplici occasioni da questa Corte (tra le tante, sentenze n. 236 del 2013, n. 193 del 2012, n. 151 del 2012, n. 182 del 2011, n. 207 del 2010, n. 297 del 2009), il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali. Vincoli che possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscano un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»; e siano rispettosi del canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato».

*(Considerato in diritto, 4.2.2.)*

**Sentenza n. 44/2014 (red. Criscuolo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte, poi, è ormai costante l'orientamento secondo cui «il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (*ex plurimis*, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010)» (sentenza n. 236 del 2013).

Infatti, per un verso, non si può dubitare che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004); per altro verso, va considerato che, tra i vincoli derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea, vi è l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, «secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al “patto di stabilità e di crescita”» (sentenza n. 267 del 2006).

Va, altresì, rimarcato che questa Corte ha ricondotto nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica (escludendo la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle Regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti) norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità d'intervento dei livelli territoriali sub-statali (sentenza n. 417 del 2005). Infine, con specifico riferimento a disposizioni incidenti sull'autonomia finanziaria attraverso interventi concernenti direttamente le risorse finanziarie degli enti, la Corte costituzionale ne ha affermato la riconducibilità ai principi di coordinamento della finanza pubblica, purché sia previsto un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (*ex plurimis*, sentenze n. 182 del 2011, n. 297 del 2009 e n. 289 del 2008), e purché gli interventi abbiano il carattere della transitorietà».

*(Considerato in diritto, 6)*

«Come emerge dalla giurisprudenza ivi menzionata, questa Corte ha più volte affermato che le Regioni e gli enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea, e che le misure adottate a tal fine dallo Stato costituiscono inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale (sentenza n. 219 del 2013, paragrafo 17 del Considerato in diritto, e sentenza n. 36 del 2004).

È vero che, per costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della

spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (*ex plurimis*, sentenze n. 237 del 2009; n. 289 e n. 120 del 2008). È pur vero, però, che il suddetto orientamento si è manifestato, in linea di principio, in casi nei quali l'incidenza sulla spesa corrente è immediato, trattandosi di governare o correggere, per l'appunto, flussi finanziari, non già quando si tratti di interventi volti ad incidere soltanto in via indiretta sulla spesa. In altri termini, occorre tenere conto della peculiarità di fattispecie come quella in esame, nella quale il contenimento della spesa pubblica consegue non a manovre di tipo contabile, bensì a modifiche delle modalità di esercizio di determinate funzioni.».

(*Considerato in diritto*, 21)

\*\*\*

### **Sentenza n. 88/2014 (red. Coraggio)**

«Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale».

(*Considerato in diritto*, 7.2.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 175/2014 (red. Morelli)**

«Come, infatti, anche più di recente ribadito, con la sentenza n. 39 del 2014, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (e tale è, appunto, quello recato dal censurato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011) - per essere funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) - sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per «preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti [...] - nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama [...] il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)». Con la conseguenza che dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza



pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

***La prevalenza, in materia di coordinamento della finanza pubblica, della potestà legislativa statale rispetto all'autonomia finanziaria regionale***

**Sentenza n. 376/2003 (red. Onida)**

«La disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nell'ambito di quel "coordinamento della finanza pubblica" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

**Sentenza n. 36/2004 (red. Onida)**

«Non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. La natura stessa e la finalità di tali vincoli escludono che si possano considerare le disposizioni impugnate come esorbitanti dall'ambito di una disciplina di principio spettante alla competenza dello Stato».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

**Sentenza n. 353/2004 (red. Onida)**

«Questa Corte ha già avuto modo di affermare come non sia contestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti", e come, "in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale", possano anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

**Sentenza n. 417/2005 (red. Gallo)**

«Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004 ; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo «in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale» - la crescita della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 6.3.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 162/2007 (red. Quaranta)**

«D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo a fattispecie per certi versi analoghe, che «non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda, altresì, la sentenza n. 417 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 16.6.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 169/2007 (red. Gallo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, con una «disciplina di principio», può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 8)*

\*\*\*

**Sentenza n. 159/2008 (red. De Siervo)**

«Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne

derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 182/2011 (red. Lattanzi)**

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale, con una "disciplina di principio", può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda anche la sentenza n. 417 del 2005). Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l'entità del disavanzo di parte corrente oppure - ma solo "in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale" - la crescita della spesa corrente». In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 1.2.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«L'esperienza seguita alla revisione del Titolo V della Costituzione ha mostrato che le stesse forme più accentuate di autonomia legislativa regionale non si sottraggono all'azione trasversale di competenze assegnate allo Stato dall'art. 117, secondo comma, Cost., mentre, nell'ambito di una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia (*ex plurimis*, sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).

Questa Corte perciò ha già ritenuto che «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente

che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (sentenza n. 274 del 2003)».

(*Considerato in diritto, 14.4.*)

«Tuttavia, questa Corte ha già affermato che tale competenza della Regione recede a fronte di misure volte al coordinamento della finanza pubblica, purché il nucleo di esse possa attribuirsi ad un principio fondamentale di quest'ultima materia (*ex plurimis*, sentenze n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004). [...] La Corte ribadisce che, quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario *ad acta*, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 155 del 2011), e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie».

(*Considerato in diritto, 15.3.*)

\*\*\*

### **Sentenza n. 236/2013 (red. Napolitano)**

«Una volta riconosciuta al comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 la natura di normativa di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma terzo, Cost. deve, a maggior ragione, riconoscersi la medesima natura anche al successivo comma 5. Con tale disposizione, infatti, il legislatore statale ha fissato degli obiettivi di riduzione dei costi degli enti strumentali lasciando alle Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, il più ampio spazio di autonomia per adeguarsi ai principi stabiliti dal comma 1. Infatti, mentre con riferimento alla riduzione dei costi degli enti strumentali degli enti locali, come si è visto, è stata prevista una procedura concertata particolarmente celere per dare attuazione alla norma, invece, per quanto riguarda le Regioni non è stato previsto alcun termine e non è stata imposta alcuna specifica modalità per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai suddetti principi. La disposizione impugnata, dunque, costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato. Ne consegue che l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale» (sentenza n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004)».

(*Considerato in diritto, 7.1.*)

***L'incidenza della norma di principio fondamentale (in materia di coordinamento di finanza pubblica) sull'autonomia di spesa degli enti autonomi***

**Sentenza n. 159/2008 (red. De Siervo)**

«Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, si vedano le sentenze n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 151/2012 (red. Gallo)**

«Va osservato, al riguardo, che la censurata disposizione – nel vietare di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) – persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del settore. Essa, pertanto, è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Nell'ambito di tale materia, la normativa oggetto di censura enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali. Si tratta perciò, non di una normativa di dettaglio, ma di un principio fondamentale che (analogamente a quello posto dal comma 5 dell'art. 5, sopra esaminato al punto 7) caratterizza ed orienta la disciplina del rapporto tra le indicate forme associative (comprese le comunità montane) ed i loro amministratori, con l'indicato obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica.

Dall'accertata natura di principio fondamentale discende, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la legittimità dell'incidenza della censurata disposizione sia sull'autonomia di spesa delle Regioni (si vedano, *ex plurimis*, sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 8)*

\*\*\*

**Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che Regioni ed enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea, e che le misure adottate a tal fine dallo

Stato costituiscono inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale (sentenza n. 36 del 2004).

Quest'ultima non è perciò lesa, quando lo Stato abbia adottato misure contenute nei limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica.

Si è però aggiunto che i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata (sentenza n. 155 del 2011) ... Posto che esso non è stato rispettato, rientra senza dubbio nei limiti, resi più ampi, del coordinamento della finanza pubblica un insieme di misure stringenti, divenute necessarie proprio a causa dell'inadempimento regionale, e che ben avrebbero potuto essere evitate se fosse stato osservato il patto di stabilità».

*(Considerato in diritto, 17)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 44/2014 (red. Criscuolo)**

«Né si può escludere l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica alla Regione autonoma Valle d'Aosta in ragione della speciale autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenze n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 79/2014 (red. Tesaurò)**

«Questa Corte ha da tempo riconosciuto che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali è «parte della finanza pubblica allargata» (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004). Pertanto, «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio – anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare [...] l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009; nello stesso senso sentenze n. 52 del 2010 e n. 139 del 2009). Questi vincoli, tuttavia, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l'entità del disavanzo di parte corrente» oppure – ma solo «in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale – la crescita della spesa corrente» (sentenza n. 182 del 2011), in quanto, ove non contenuta, ineludibilmente destinata a produrre disavanzo e quindi a porre a rischio gli obiettivi di finanza pubblica e con essi, indirettamente, anche i vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

[...] A tal proposito occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che è consentito al legislatore statale imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica», anche nel caso in cui gli «obiettivi di riequilibrio della medesima» tocchino singole voci di spesa a condizione che: tali obiettivi consistano in «un contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente», in quanto dette voci corrispondano ad un «importante aggregato della spesa di parte corrente», come nel caso delle spese per il personale (sentenze n. 287 del 2013 e n. 169 del 2007); il citato contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, e non siano previsti «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 23 e n. 22 del 2014; n. 236, n. 229 e n. 205 del 2013; n. 193 del 2012; n. 169 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 175/2014 (red. Morelli)**

«Come, infatti, anche più di recente ribadito, con la sentenza n. 39 del 2014, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (e tale è, appunto, quello recato dal censurato comma 3 dell'art. 8 della legge n. 183 del 2011) – per essere funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per «preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti [...] – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama [...] il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)». Con la conseguenza che dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

### ***Lo strumento dell'accordo nel regime dei rapporti finanziari tra Stato - Regioni a statuto speciale e Province autonome***

#### **Sentenza n. 353/2004 (red. Onida)**

«Questa Corte osserva che, pur dovendosi privilegiare il metodo dell'accordo, non si può escludere che, in pendenza delle trattative finalizzate al raggiungimento dello stesso, lo

Stato possa imporre qualche limite, analogo a quelli imposti dalla legge alle Regioni ordinarie (cfr. art. 29, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002), anche alle Regioni speciali, nell'esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, al cui raggiungimento tutti gli enti autonomi, compresi quelli ad autonomia speciale (cfr. sentenze n. 357 del 1993 e n. 416 del 1995), sono chiamati a concorrere. Se però il potere di determinare i flussi di cassa verso gli enti, al fine di limitarne indirettamente la spesa, fosse esercitabile, sia pure transitoriamente, in via amministrativa dal Ministro al di fuori di criteri e limiti sostanziali, esso risulterebbe lesivo dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi, risolvendosi in un "anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale", della specie di quelli di cui questa Corte ha sempre escluso la compatibilità con l'autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni (sentenza n. 155 del 1977; e cfr. inoltre, ad esempio, sentenze n. 62 del 1987, n. 132 del 1993)».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 82/2007 (red. Mazzella)**

«Nella predetta decisione questa Corte ha affermato che il metodo dell'accordo, introdotto per la prima volta dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), seguito dall'art. 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e riprodotto in tutte le leggi finanziarie successivamente adottate, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), deve essere tendenzialmente preferito ad altri, dato che «la necessità di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall'esigenza di rispettare l'autonomia finanziaria di questi ultimi».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 118/2012 (red. Carosi)**

«E' bene ricordare che l'accordo è lo strumento, ormai consolidato (in quanto già presente nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (*ex plurimis*, sentenza n. 353 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*



### **Sentenza n. 236/2013 (red. Napolitano)**

«Il legislatore statale, con le citate disposizioni, sempre in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli enti strumentali degli enti locali, si limita a individuare un procedimento che vede il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, oltre che delle stesse Regioni, mediante il meccanismo dell'intesa in sede di conferenza unificata, per stabilire concretamente le modalità con le quali deve essere raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione di spesa.

Ne consegue che le disposizioni impugnate, considerate nel loro insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non si pongono in contrasto con gli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost., in quanto non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario, non introducono limiti puntuali a singole voci di spesa degli enti locali e, pertanto, non comportano alcuna indebita invasione dell'autonomia finanziaria degli enti locali (sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 263/2013 (red. Napolitano)**

«Questa Corte, tuttavia, di recente, ha avuto occasione di precisare che «il comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non si applica alle Regioni speciali» (sentenza n. 220 del 2013), né, evidentemente, alle Province autonome, dovendo queste - sia le Regioni che le Province autonome - concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica. Appare, quindi, evidentemente in contraddizione con detto principio il contenuto della norma censurata che, in affermata ottemperanza ad una disposizione a queste non opponibile, impone, di fatto, alle due Province autonome ricorrenti l'attuazione di una specifica misura, individuata nei suoi puntuali profili dalla legge dello Stato, volta al contenimento della finanza pubblica [...] Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 274/2013 (red. Cartabia)**

«Il principio affermato dalla Corte in merito alla necessità dell'intesa è sostanzialmente svuotato di significato dalla previsione del termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale con la disposizione impugnata, termine che si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell'opera. Esso è, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento persino a

termini più lunghi, «così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa» (sentenza n. 179 del 2012), cosicché la sua rapida decorrenza contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell'intesa. La disposizione oggetto del presente giudizio contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato la necessità che, nell'articolare lo strumento dell'intesa, debbano essere predisposte procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra le parti; procedure che, in questo caso, non sono neppure sommariamente delineate dal legislatore».

*(Considerato in diritto, 5.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 88/2014 (red. Coraggio)**

«Se è innegabile che il concorso alla sostenibilità del debito nazionale è un aspetto fondamentale della riforma, è anche vero che esso ha una rilevante incidenza sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti. S'impone, quindi, l'esigenza di «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n. 139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27 del 2010): è quindi indispensabile garantire il loro pieno coinvolgimento. A tal fine è necessario, in primo luogo, che il procedimento si svolga nell'ambito non della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, bensì della Conferenza unificata, in modo da garantire a tutti gli enti territoriali la possibilità di collaborare alla fase decisionale. Ed è anche necessario che tale collaborazione assuma la forma dell'intesa, considerate l'entità del sacrificio imposto e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata. A quest'ultimo proposito si osserva che ciò non compromette la funzionalità del sistema: questo modulo partecipativo, infatti, non comporta il rischio di uno stallo decisionale, poiché in caso di dissenso, fatta salva la necessaria adozione di «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (sentenze n. 179 del 2012, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005), la determinazione finale può essere adottata dallo Stato (sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012, n. 165 e n. 33 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 10.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 99/2014 (red. Mattarella)**

«Al riguardo, occorre ricordare che questa Corte, in più pronunce, ha riconosciuto detti accordi quale strumento «ormai consolidato [...] per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata» (*ex plurimis*, sentenze n. 118 del 2012; n. 82 del 2007; n. 353 del 2004), atteso che «il contenuto dell'accordo deve essere compatibile con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, della cui salvaguardia anche le Regioni a statuto speciale devono farsi carico e contemporaneamente deve essere conforme e congruente con le norme statutarie della Regione» (sentenza n. 118 del 2012).

[...] Ne consegue che le modalità positivamente determinate, mediante le quali le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia gli obiettivi di finanza pubblica, non valgono a sottrarre le Province autonome stesse all'obbligo di adeguamento della legislazione provinciale ai principi di «coordinamento della finanza pubblica».

Al riguardo, come già affermato da questa Corte, occorre quindi ribadire che l'art. 79 dello statuto speciale «detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo statuto, in particolare agli articoli 4 e 5» (sentenza n. 221 del 2013)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

***Nel senso che è esclusa la previsione statale di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica purchè sia riservato uno spazio all'autonomia regionale***

**Sentenza n. 417/2005 (red. Gallo)**

«A tale finalità dell'azione di coordinamento finanziario consegue che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia», ma altresì la determinazione di norme puntuali, quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione di dette norme da parte del legislatore statale è diretta, infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario – che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – (v. sentenze n. 376 del 2003 e n. 35 del 2005) e, proprio perché viene «incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno», è idonea a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenza n. 64 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio, osservando che la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 6.3.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 88/2006 (red. Vaccarella)**

«Ciò posto, è evidente che la norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio - quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: cfr. sentenza n. 388 del 2004- idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo "criteri ed obiettivi" ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 120/2008 (red. Gallo)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 289/2008 (red. Maddalena)**

«Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenze n. 120 del 2008; n. 412 e n. 169 del 2007; n. 88 del 2006)».

*(Considerato in diritto, 4.4.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 297/2009 (red. Gallo)**

«Nel merito, occorre ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica; e cioè che le «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente

duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008; analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonché n. 88 del 2006). In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004), e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 2.3.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 156/2010 (red. Cassese)**

«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica possono «porre obiettivi di riequilibrio della medesima», non debbono prevedere «in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009) e debbono lasciare alle Regioni «la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009)».

*(Considerato in diritto, 5.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 182/2011 (red. Lattanzi)**

«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore statale, con una “disciplina di principio”, può legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 36 del 2004; si veda anche la sentenza n. 417 del 2005). Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l'entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo “in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale” – la crescita della spesa corrente». In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005) [...] Va da sé che tale operazione può rispettare il riparto concorrente della potestà legislativa in tema di coordinamento della finanza pubblica, solo a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale. In caso contrario, la disposizione statale non potrà essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), quale che ne sia l'eventuale autoqualificazione operata dal legislatore nazionale (sentenza n. 237 del 2009)».

(Considerato in diritto, 2)

\*\*\*

**Sentenza n. 147/2012 (red. Mattarella)**

«La Corte osserva, al riguardo, che, pur perseguendo la disposizione in esame – come si è detto – evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 326 del 2010)».

(Considerato in diritto, 4)

\*\*\*

**Sentenza n. 148/2012 (red. Silvestri)**

«Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di principi fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (*ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)».

(Considerato in diritto, 4.1.)

\*\*\*

**Sentenza n. 193/2012 (red. Silvestri)**

«Questa Corte si è recentemente espressa sulla non incompatibilità con la Costituzione delle misure disposte con l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, sul presupposto - richiesto dalla propria costante giurisprudenza - che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010)».

(Considerato in diritto, 4.2.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 311/2012 (red. Cassese)**

«La disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema.

Questa Corte ha precisato che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010). L'art. 35, disponendo, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario dello Stato, la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica cosiddetta mista e la contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, soddisfa entrambe queste condizioni, perché ha carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono comunque tenuti a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 237/2014 (red. Amato)**

«Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 9, comma 28, «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti» (sentenza n. 61 del 2014)».

*(Considerato in diritto, 9.4)*

### ***Le modalità regionali di attuazione degli obiettivi stabiliti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica***

### **Sentenza n. 275/2007 (red. Mazzella)**

«In altri termini, l'introduzione da parte dello Stato di un limite complessivo alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali e comunitari (si vedano le sentenze n. 390 del 2004, n. 37 del 2004, n. 36 del 2004, n. 4 del 2004, n. 376 del 2003), è certamente legittima ma non può comportare che lo Stato entri nelle scelte finanziarie, del tutto discrezionali, delle Regioni, ad

esempio stabilendo vincoli che hanno ad oggetto singole voci di spesa. Nei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (si veda in tal senso la sentenza n. 417 del 2005) non possono rientrare, cioè, limiti al potere discrezionale delle Regioni di decidere come utilizzare le somme a loro disposizione, per quali tipologie di spese e di investimenti. Questo potere di scelta, in ultima analisi, include anche quello di decidere se avvalersi in tutto o in parte delle disponibilità concesse e di ritoccare al ribasso i limiti massimi, non spendendo, o spendendo meno, rispetto al tetto stabilito da parte dello Stato».

\*\*\*

### **Sentenza n. 297/2007 (red. Gallo)**

«Nel merito, occorre ribadire quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica; e cioè che le «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 289 e n. 120 del 2008; analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonché n. 88 del 2006). In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 36 del 2004), e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004). Ciò posto, va rilevato che il censurato comma 600 non qualifica direttamente come principi fondamentali le norme dei commi da 589 a 593 ma, come già visto, assegna alle Regioni il compito di attuare i principi «desumibili» da detti commi. Il che impone a questa Corte di verificare specificamente se da tali commi possano essere desunti principi fondamentali che rispondano all'indicata duplice condizione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte è chiamata, cioè, a verificare, al di là della terminologia impiegata dal legislatore statale, l'idoneità del «carattere sostanziale della norma» a tradursi in principio fondamentale attraverso un procedimento di astrazione (sentenza n. 29 del 1995)».

*(Considerato in diritto, 2.3.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 211/2012 (red. Mazzella)**

«In proposito questa Corte ha affermato (sentenze n. 182 del 2011 e n. 139 del 2012) che «può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» la disposizione che stabilisce «rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che [...] vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa». Ed, in particolare, con specifico riferimento al comma 3, che l'obbligo di riduzione delle spese per il personale ivi elencate nella misura del 10 per



cento, e di mantenere le stesse ferme fino al 2013, costituisce principio fondamentale nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale. Nel caso in esame, pur ammettendo, per il carattere di globalità enunciato da questa Corte, attuazioni gradate e differenziate nel quantum della riduzione da parte delle diverse leggi regionali di spesa, non è tollerabile alcuna deroga rispetto all'an della riduzione».

*(Considerato in diritto, 3)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 36/2013 (red. Cassese)**

«L'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 può considerarsi espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica «nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenza n. 211 del 2012)».

*(Considerato in diritto, 6.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 229/2013 (red. Tesaurò)**

«Questa Corte ha ripetutamente ribadito al riguardo che è consentito imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali alla duplice condizione: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 289 del 2008). Può essere, in altri termini, imposto alle Regioni un «limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenza n. 36 del 2013; sentenza n. 211 del 2012)».

*(Considerato in diritto, 10.1.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 61/2014 (red. Mazzella)**

«Orbene, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, imponendo, a partire dal 2011, limiti alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché limiti alla spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 173 del 2012).

La norma impugnata pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, ma al contempo lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti».

*(Considerato in diritto, 9)*

***Nel senso che la disciplina statale non deve ledere il canone della ragionevolezza e proporzionalità***

**Sentenza n. 430/2007 (red. Tesauro)**

«Tuttavia, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure vale ad escludere il carattere "di principio" della norma, qualora esse risultino legate al principio stesso «da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione» (sentenza n. 355 del 1994)».

*(Considerato in diritto, 4.2.1.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 237/2009 (red. Quaranta)**

«In proposito, la Corte ha anche affermato che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenza n. 430 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 12)*

\*\*\*

**Sentenza n. 236/2012 (red. Cartabia)**

«La rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata si pone pertanto in contrasto, oltre che con l'art. 32 Cost., anche con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 236/2013 (red. Napolitano)**

«In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato».

*(Considerato in diritto, 3.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 22/2014 (red. Morelli)**

«A questi fini, come messo in rilievo in molteplici occasioni da questa Corte (tra le tante, sentenze n. 236 del 2013, n. 193 del 2012, n. 151 del 2012, n. 182 del 2011, n. 207 del 2010, n. 297 del 2009), il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali. Vincoli che possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscano un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»; e siano rispettosi del canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato».

*(Considerato in diritto, 4.2.2.)*

### ***Il patto di stabilità interno***

#### **Sentenza n. 237/2009 (red. Quaranta)**

«Innanzitutto, questa Corte ha osservato che la finalità di contenimento della spesa pubblica corrente deve essere ritenuta espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 4 del 2004 e n. 417 del 2005). Da ciò consegue che il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Infatti, per un verso, non può dubitarsi che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia parte della finanza pubblica allargata (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004); per altro verso, deve essere ricordato che tra i vincoli derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea vi è l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, «secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa "al patto di stabilità e di crescita"» (sentenza n. 267 del 2006). Le disposizioni di principio relative al contenimento della spesa pubblica e al rispetto del patto di stabilità interno, legittimamente adottate, sono idonee, altresì, a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle pubbliche amministrazioni (sentenze n. 417 e n. 64 del 2005). Su un piano d'ordine generale, si è così ritenuto che il legislatore statale possa stabilire solo un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004). Qualora la legge statale, invece, vincolasse Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia (sentenza n. 159 del 2008). E va anche ricordato che all'ambito di tali principi di coordinamento della finanza pubblica questa Corte ha, altresì, ricondotto (ritenendo la legittimità di alcune disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle Regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti) norme

puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali (citata sentenza n. 417 del 2005)».

*(Considerato in diritto, 17)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 284/2009 (red. Silvestri)**

«Il Patto di stabilità e di crescita trova il suo fondamento normativo negli artt. 99 e 104 del Trattato istitutivo della Comunità (come modificati dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea) e si attua attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e sui debiti pubblici, nonché mediante un particolare tipo di procedura di infrazione, la Procedura per deficit eccessivo, prevista dal Protocollo n. 20 del 1992. In base a tale Patto, gli Stati membri che, soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht, hanno deciso di adottare l'Euro, devono continuare a rispettare nel tempo una serie di «valori di riferimento». Il Patto di stabilità interno nasce dunque dall'esigenza di assicurare la convergenza delle economie degli Stati membri dell'Unione europea verso specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e di crescita. Il Protocollo n. 20 del 1992 fissa il limite di indebitamento netto ed il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Uno degli obiettivi primari delle regole che costituiscono il Patto di stabilità interno è - con riferimento alla presente questione - proprio il controllo dell'indebitamento degli enti territoriali (Regioni ed enti locali). La definizione di tali regole avviene nell'ambito della predisposizione e dell'approvazione della manovra annuale di finanza pubblica. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato fissa i principi fondamentali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.); tale competenza statale è richiamata dall'art. 119, secondo comma, Cost., che inquadra il potere degli enti territoriali di stabilire e applicare tributi ed entrate propri «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Con riferimento al Patto di stabilità interno ed ai parametri costituzionali prima citati, questa Corte ha posto in rilievo, in primo luogo, che la finalità del contenimento della spesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del coordinamento finanziario (sentenze n. 417 del 2005 e n. 4 del 2004), con la conseguenza che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente, l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 237 del 2009). Tra gli obblighi in questione v'è quello di rispettare il Patto di stabilità e di crescita, come questa Corte ha già ricordato in altre occasioni (sentenza n. 267 del 2006). I principi di coordinamento della finanza pubblica comprendono anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009, in conformità alla sentenza n. 417 del 2005). Quanto ai requisiti delle norme statali recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza

pubblica, questa Corte ha individuato due condizioni: «in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009). I vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno si applicano in modo uniforme a tutti gli enti territoriali di una certa dimensione, trattandosi di «una misura in qualche modo di emergenza, che tende a realizzare, nell'ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale» (sentenza n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 5 e 6)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 155/2011 (red. Cassese)**

«Le Regioni e gli enti locali, come è noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilità interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall'altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Simili sanzioni operano «nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti» e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 2.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 139/2012 (red. Cassese)**

«Né si può escludere l'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica alla Regione autonoma Valle d'Aosta in ragione della speciale autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenze n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 6.1.)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 138/2013 (red. Carosi)**

«È bene ricordare in proposito che il coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al rispetto delle regole di convergenza e di stabilità dei conti pubblici, regole provenienti sia dall'ordinamento comunitario che da quello nazionale. In particolare, il patto di stabilità interno (art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002» e successive modifiche) stabilisce, tra l'altro, che, ai fini del concorso degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il disavanzo di ciascun ente territoriale non può superare

determinati limiti, fissati dalle leggi finanziarie e di stabilità che si sono succedute a partire dal 2002 (*ex multis*, sentenza, di questa Corte, n. 36 del 2004). Gli obiettivi finanziari in questione vengono pertanto accertati attraverso il consolidamento delle risultanze dei conti pubblici in quella prospettiva che è stata definita di “finanza pubblica allargata” (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004). Gli eventuali disavanzi di ciascun ente, i quali costituiscono la componente analitica dell’aggregato finanziario complessivo preso come punto di riferimento per il rispetto degli obblighi comunitari e nazionali, si accertano – per quel che riguarda la gestione annuale – attraverso il risultato di amministrazione, che costituisce l’epilogo del rendiconto finanziario. Si può pertanto concludere che le norme finanziarie contenute nei rendiconti, le quali risultano idonee a violare il rispetto dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario e dalla pertinente legislazione nazionale in materia oppure a non consentirne la verifica, possono risultare in contrasto con principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 2)*

***Le particolari modalità di partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al patto di stabilità interno***

**Sentenza n. 128/2010 (red. Napolitano)**

«Ciò premesso, l'autonomia delle Province non è incisa neppure dal fatto che, sulle funzioni conferite, la Regione possa in ogni caso operare opportunamente un intervento di rimodulazione, sia nell'ipotesi, ovviamente, di materie residuali, sia nell'ipotesi di materie concorrenti, attraverso lo sviluppo dei principi stabiliti dalla legge statale. In questo senso l'intervento regionale disposto dalla norma denunciata nei confronti degli enti locali deve infatti essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica - materia di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (da ultimo, sentenze n. 40 del 2010, n. 284 del 2009 e 237 del 2009, che ribadiscono come il contenimento della spesa pubblica risponda ad esigenze di coordinamento finanziario) - e deve essere considerato strumentale al rispetto del patto di stabilità interna, in forza dei vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 201/2010 (red. Gallo)**

«Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27».

*(Considerato in diritto, 2)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 148/2012 (red. Silvestri)**

«Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di questa Corte, in cui si è affermato che le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.».

*(Considerato in diritto, 6.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 193/2012 (red. Silvestri)**

«Come ricordato dalla difesa statale, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 dispone: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio di graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'art. 2, comma 2, lettera m)». La norma riportata possiede una portata generale ed esclude - ove non sia espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva - che le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla normativa richiamata dalle parti ed in particolare dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 216 del 2010, e dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 220 del 2010. Si deve aggiungere che - secondo quanto rilevato dalla difesa della Regione Sardegna - l'art. 32, comma 8, della legge n. 183 del 2011 richiama i parametri di "virtuosità" di cui all'art. 20, comma 2, del d.l. n. 98 del 2011 con esclusivo riferimento alle Regioni a statuto ordinario. Il comma 1 del medesimo art. 32 stabilisce esplicitamente che anche le Regioni speciali e le Province autonome concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi successivi, da ritenersi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., con ciò confermando che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, salva naturalmente ogni valutazione sulla legittimità costituzionale di tale estensione, nei singoli casi in cui essa sia prevista. In caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009».

*(Considerato in diritto, 2.3.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 241/2012 (red. Gallo)**

«La parte residua dell'articolo in esame presenta un duplice contenuto normativo: da un lato, una clausola di salvaguardia degli enti ad autonomia speciale (l'applicazione deve

avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione»); dall'altro, un rinvio espresso all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» («secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42»). Detto art. 27 prevede, in particolare, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario «nel rispetto degli statuti speciali» e «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di rango statutario assumono, attraverso di essa, la funzione di generale limite per l'applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. Detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari (in tal senso, a proposito di disposizioni analoghe, le sentenze n. 64 del 2012 e n. 152 del 2011). Ovviamente, l'indicata clausola non opera nei particolari casi in cui singole norme del decreto-legge prevedano espressamente, derogando alla clausola in esame, la propria diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale, ancorché esse siano in contrasto con lo statuto d'autonomia e con le relative norme di attuazione [...] L'art. 27, infatti, pone una vera e propria «riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti» speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti. Il suddetto richiamo all'art. 27 conferma, quindi, che il decreto-legge n. 138 del 2011 si applica agli enti ad autonomia differenziata solo se conforme ai loro statuti ed alle correlative norme di attuazione».

*(Considerato in diritto, 4.2.)*

### ***Le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno***

#### **Sentenza n. 320/2004 (red. De Siervo)**

«La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese diverse da quello di investimento, di cui all'ultimo comma dell'art. 119 Cost., e della possibile condanna, da parte della Corte dei conti, ad una sanzione pecuniaria (rapportata all'indennità di carica) per gli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, non inerisce, come sostiene la ricorrente, alla materia della disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell'art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale».

*(Considerato in diritto, 5)*



\*\*\*

**Sentenza n. 190/2008 (red. Tesauro)**

«Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni e le Province autonome, le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa imposti a Regioni ed enti locali, le quali operano nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (in questo senso v. sent. n. 169 del 2007; sent. n. 412 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 6)*

\*\*\*

**Sentenza n. 289/2008 (red. Maddalena)**

«Questa Corte ha più volte affermato che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica le previsioni di sanzioni volte ad assicurare il rispetto di limiti complessivi di spesa, operanti nei confronti degli enti che abbiano superato i predetti limiti (sentenze n. 190 del 2008 e n. 412 del 2007). Il versamento, poi, al bilancio dello Stato di un importo corrispondente alle maggiori spese effettuate rispetto al limite previsto, è giustificato dal fatto che gli enti in questione sono inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni».

*(Considerato in diritto, 5)*

\*\*\*

**Sentenza n. 219/2013 (red. Lattanzi)**

«Quanto al presunto divieto costituzionale di arricchire l'art. 126 Cost., mediante l'indicazione di uno specifico caso di "violazione di legge", denunciato dalle Regioni Lazio e Campania, questa Corte non si limita ad osservare che il legislatore resta il primo destinatario della Costituzione, incaricato di attuarne le linee programmatiche e di svilupparne i principi, parallelamente all'evoluzione della società democratica. Vi è qui, inoltre, la considerazione che la norma impugnata rafforza (e comunque è coerente con) il profilo di legalità che l'art. 126 Cost. ha posto a presidio dell'autonomia regionale.

Come si è osservato, quest'ultima viene non minata, ma garantita dalla previsione che il potere di scioglimento e di rimozione non possa venire attivato, se non innanzi alla violazione di un puntuale precetto normativo, legittimamente imposto alla Regione. L'articolazione della più ampia fattispecie di inosservanza delle leggi di coordinamento della finanza pubblica in una maggiormente dettagliata ipotesi di "grave dissesto finanziario", dunque, sviluppa con coerenza un principio espresso dall'art. 126 Cost., a vantaggio dell'autonomia costituzionale delle Regioni.

Siamo perciò di fronte ad un caso, legittimo, di attuazione della Costituzione per mezzo della legge ordinaria, e non di un'incostituzionale "estensione" del potere sanzionatorio a vicende incompatibili con l'art. 126 Cost. (sentenza n. 229 del 1989).

Non si può dubitare, peraltro, che la reiterata e pervicace violazione dei principi volti al coordinamento della finanza pubblica, ma talvolta declinati in forma stringente, possa

costituire in sé un'ipotesi di violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 126 Cost. Quando tali principi comportino l'obbligo di contenere la spesa, la Regione, sottraendosi a misure destinate ad operare sull'intero territorio nazionale, anche nella prospettiva di assicurare uno standard uniforme dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso la compressione di prestazioni eccedenti tale standard (sentenza n. 104 del 2013), in definitiva viene meno all'obbligo solidaristico sopra rammentato, avvantaggiando indebitamente i propri residenti, rispetto a chiunque altro».

(*Considerato in diritto, 14.5.*)

***Sulla possibile coesistenza della potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ed altre competenze esclusive o concorrenti o residuali***

**Sentenza n. 237/2009 (red. Quaranta)**

«Al riguardo, come questa Corte ha più volte affermato, per l'individuazione della materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censure, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciandone gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (sentenze n. 430 e n. 165 del 2007).

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, nel caso in cui una normativa interferisca con più materie attribuite dalla Costituzione, da un lato, alla potestà legislativa statale e, dall'altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi nei singoli casi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.

Da ciò consegue che una disposizione statale di principio, adottata in materia di legislazione concorrente, quale quella del coordinamento della finanza pubblica, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative e amministrative delle Regioni (*ex multis*, sentenze n. 159 del 2008; n. 181 del 2006 e n. 417 del 2005).

In tal caso, il vaglio di costituzionalità dovrà verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, che deve essere inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (citata sentenza n. 181 del 2006).

In proposito, la Corte ha anche affermato che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenza n. 430 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 12)*

\*\*\*

**Sentenza n. 326/2010 (red. Quaranta)**

«Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato l'orientamento secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (tra le molte, sentenza n. 237 del 2009). Peraltro, come la stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare proprio con riguardo alle comunità montane (citata sentenza n. 237 del 2009), non costituisce ostacolo all'esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, attraverso la fissazione dei relativi principi fondamentali, la circostanza che si incida su un ambito materiale, quale quello relativo alle comunità montane, rimesso alla potestà legislativa residuale delle Regioni».

*(Considerato in diritto, 8.5.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 330/2011 (red. Quaranta)**

«La compresenza delle descritte competenze concorrenti statali e regionali con quelle, invece, esclusive dello Stato, di cui alle lettere *l*) ed *m*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., impone di verificare come il legislatore statale abbia, in concreto, «esercitato, nel settore dei farmaci destinati all'utilizzazione nel Servizio sanitario nazionale, la propria competenza in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale": è, infatti, evidente che il limite della competenza esclusiva statale appena ricordata rispetto alla competenza legislativa concorrente in tema di "tutela della salute" può essere relativamente mobile e dipendere concretamente dalle scelte legislative operate» (sentenza n. 271 del 2008). Ancora di recente, questa Corte, riprendendo la motivazione della sentenza ora citata, nel premettere che «l'erogazione di farmaci rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA)», ha affermato come il legislatore nazionale non escluda affatto «che, nell'ambito dei LEA, che pure hanno una generale finalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello di rimborsabilità dei farmaci», purché la eventuale determinazione amministrativa regionale sia preceduta dal procedimento individuato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, e sempre che «la Regione operi al fine del contenimento della propria spesa farmaceutica» (sentenza n. 44 del 2010). Sullo sfondo, invero, dei diversi interventi normativi succedutisi in materia si è sempre posta l'esigenza di coniugare «una necessaria opera di contenimento della spesa farmaceutica» con la garanzia che continuino «ad erogarsi a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci reputati, secondo un apprezzamento tecnico-scientifico, idonei a salvaguardare il diritto alla salute degli assistiti» (citata sentenza n. 44 del 2010). Orbene, in presenza di una simile

sovrapposizione di materie e nell'impossibilità di individuarne una prevalente, il legislatore statale avrebbe dovuto attribuire adeguato rilievo al principio di leale collaborazione, «le cui potenzialità precettive si manifestano compiutamente negli ambiti di intervento nei quali s'intrecciano interessi ed esigenze di diversa matrice» (sentenza n. 33 del 2011); anche nell'ipotesi oggi in esame, infatti, la «fitta trama di rapporti tra interessi statali, regionali e locali determina, sul versante legislativo, una "concorrenza di competenze" (sentenza n. 50 del 2005), cui consegue l'applicazione di quel "canone della leale collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze" (sentenze n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005)» (citata sentenza n. 33 del 2011)».

*(Considerato in diritto, 3.2. e 3.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 44/2014 (red. Criscuolo)**

«Si è anche notato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una disposizione statale di principio in tale materia, qual è il contenimento delle spese dei piccoli Comuni perseguito mediante l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi pubblici ad essi spettanti, può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pur parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni. Né giova addurre il carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata, perché, come questa Corte ha anche affermato, la specificità delle prescrizioni, di per sé, non può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenza n. 430 del 2007) ».

*(Considerato in diritto, 9)*

### ***Gli interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni ai fini del coordinamento della finanza pubblica***

### **Sentenza n. 376/2003 (red. Onida)**

«La disciplina delle condizioni e dei limiti dell'accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali rientra principalmente nell'ambito di quel "coordinamento della finanza pubblica" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, vincolata al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (cfr. ad esempio, quanto alle Regioni, art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281; art. 23 del d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76; quanto agli enti locali, articoli 202–205 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; nonché, in materia di emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Tuttavia, il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo: onde, attesa la specificità della materia, non può ritenersi preclusa alla legge statale la possibilità, nella materia medesima, di prevedere e disciplinare tali poteri, anche in forza dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. Il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento esige che al

livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento – che di per sé eccede inevitabilmente, in parte, le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali – possa essere concretamente realizzata. D'altronde, in tema di accesso degli enti territoriali al mercato dei capitali, i poteri di coordinamento che possono legittimamente essere attribuiti ad organi centrali sono altresì connessi per l'oggetto con la competenza statale in materia di "tutela del risparmio e mercati finanziari" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione, che riguarda in particolare la disciplina delle forme e dei modi in cui i soggetti – e così anche, in particolare, gli enti territoriali – possono ottenere risorse finanziarie derivanti da emissione di titoli o contrazione di debiti. Naturalmente i poteri in questione devono essere configurati in modo consono all'esistenza di sfere di autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto a cui l'azione di coordinamento non può mai eccedere i limiti, al di là dei quali si trasformerebbe in attività di direzione o in indebito condizionamento dell'attività degli enti autonomi.

[...] Il potere di coordinamento attribuito dal comma 1 dell'impugnato articolo 41 al Ministero dell'economia deve essere inteso in armonia con i criteri ora indicati: vale a dire come potere di adottare le misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso al mercato da parte degli enti territoriali, comprese le Regioni, avvenga con modalità idonee, come si esprime l'incipit della stessa norma, a consentire di "contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica", in armonia con i vincoli e gli indirizzi concernenti la cosiddetta finanza pubblica allargata. In questo senso circoscritto deve intendersi anche il riferimento al "contenuto" del coordinamento, la cui determinazione è rimessa dalla norma impugnata al decreto del Ministro.

E' dunque escluso che si attribuisca al Ministero il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all'impiego delle loro risorse, effettuate nei limiti dei principi di armonizzazione stabiliti dalle leggi statali, o, peggio, di adottare determinazioni discrezionali che possano concretarsi in trattamenti di favore o di sfavore nei confronti di singoli enti. La previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto costituisce una garanzia procedimentale – in sé sufficiente, atteso l'oggetto della disciplina – atta a contrastare l'eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di contenuti lesivi della autonomia garantita agli enti territoriali: ferma restando, naturalmente, la possibilità per questi di esperire, nell'ipotesi di lesioni, i rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni davanti a questa Corte. Così intesa, la norma denunciata non contrasta con i parametri costituzionali invocati. Né contrasta con essi la previsione della comunicazione periodica al Ministero dei dati relativi alla situazione finanziaria degli enti, poiché un siffatto obbligo, espressione di un coordinamento meramente informativo, non è di per sé idoneo a pregiudicare l'autonomia dell'azione degli enti medesimi (cfr. sentenze n. 279 del 1992, n. 412 del 1994, n. 421 del 1998).

*(Considerato in diritto, 3 e 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 36/2004 (red. Onida)**

«In questo quadro, in primo luogo, non può contestarsi la legittimità costituzionale della norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di

previsione meramente facoltizzante. Ma anche l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale: mentre la previsione della trasmissione degli atti relativi agli organi di revisione contabile degli enti, al fine dell'esercizio dei controlli loro spettanti, ha carattere strumentale rispetto all'obbligo suddetto [...] Tali obblighi informativi, che di per sé non ledono l'autonomia (cfr. sentenze n. 412 del 1994 e n. 421 del 1998), non sono contestati dalla ricorrente, la quale lamenta solo che sia il Ministero a definire il prospetto e le modalità di trasmissione dello stesso. Ma se non sono lesivi gli obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni, a scopo di monitoraggio, nemmeno può esserlo l'attribuzione alla stessa amministrazione del compito di definirne le modalità tecniche di attuazione, che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati. E, una volta riconosciuta la competenza del Ministero a provvedere al coordinamento informativo, non ha fondamento la censura secondo cui si attribuirebbe ad esso una potestà regolamentare fuori dalle materie di competenza statale esclusiva, non dovendosi considerare il decreto ministeriale previsto dalla disposizione in esame quale espressione di potestà regolamentare».

*(Considerato in diritto, 7 e 9)*

\*\*\*

#### **Sentenza n. 35/2005 (red. Mezzanotte)**

«La disposizione censurata racchiude in sé due distinti ambiti di disciplina. I commi da 1 a 4 concernono l'attività di acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Si mira in tal modo ad assicurare al Ministero gli strumenti conoscitivi necessari per seguire le complessive dinamiche della finanza pubblica, così da facilitare la verifica del rispetto degli obblighi derivanti, in via diretta (art. 104 TCE) o mediata (alla stregua del cosiddetto 'Patto di stabilità interno'), dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. I commi 5 e 6 abilitano lo Stato, con decreti ministeriali, a determinare le caratteristiche uniformi nella rappresentazione dei dati contabili delle amministrazioni pubbliche, nonché le modalità di invio dei bilanci da parte degli enti locali alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Così chiariti i contenuti regolativi della disposizione impugnata, non è difficile rinvenire nella disciplina recata dai primi quattro commi l'espressione della competenza legislativa concorrente in tema di "coordinamento della finanza pubblica"; materia che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (sentenza n. 36 del 2004), legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta "finanza pubblica allargata"), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari. I poteri di determinazione, rispettivamente, della cosiddetta "codificazione" dei dati contabili e delle modalità di invio da parte degli enti locali dei propri bilanci alla Corte dei conti sono, in tal senso, pienamente partecipativi della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica, rilevazione dati e controllo, che connotano la legislazione in tema di coordinamento della finanza pubblica. Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, è stato da questa Corte precisato che il

coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere "finalistico" dell'azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata» (sentenza n. 376 del 2003) [...] Deve infine aggiungersi che la previsione di obblighi informativi è di per sé inidonea a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantita (si veda ancora la sentenza n. 376 del 2003)».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 229/2011 (red. Silvestri)**

«In definitiva, la competenza statale a fissare una tempistica uniforme per tutte le Regioni, circa la trasmissione di dati attinenti alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, può logicamente dedursi dalle esigenze di coordinamento, specie in un ambito - come quello del patto di stabilità interno - strettamente connesso alle esigenze di rispetto dei vincoli comunitari. Tempi non coordinati delle attività di monitoraggio - strumentali, queste ultime, allo scopo di definire, per ciascun anno, i termini aggiornati del patto di stabilità - provocherebbero difficoltà operative e incompletezza della visione d'insieme, indispensabile perché si consegua l'obiettivo del mantenimento dei saldi di finanza pubblica. La premessa per la determinazione del quadro nazionale - da inserirsi in quello europeo - è la disponibilità preventiva di dati certi e completi. Non è pertanto accettabile che i termini per la comunicazione dei dati, che le singole Regioni, anche a statuto speciale, fissano al proprio interno, nei rapporti con gli enti locali, siano successivi a quelli stabiliti su base nazionale. Non le singole date - stabilite ed eventualmente modificate dalle leggi statali - costituiscono principi fondamentali, ma il necessario allineamento cronologico, che consenta lo svolgimento armonico e coordinato di tutte le procedure atte a rendere concreto l'impegno ad osservare il patto di stabilità».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 309/2012 (red. Carosi)**

« ... la codificazione di parametri standardizzati per il calcolo percentuale dell'indebitamento è fondamentale per consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, materia concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Quest'ultima è inscindibilmente collegata alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi di finanza pubblica, cui le stesse Regioni concorrono (*ex plurimis*, sentenze n. 176 del 2012 e n. 52 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 3.1.)*

\*\*\*

**Sentenza n. 39/2014 (red. Mattarella)**

«Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di interventi del legislatore statale volti ad acquisire dagli enti territoriali dati e informazioni utili, soprattutto a fini di coordinamento della finanza pubblica (tra le tante, sentenze n. 35 del 2005; n. 36 del 2004; n. 376 del 2003), anche in relazione agli enti territoriali dotati di autonomia particolare (sentenza n. 425 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 7.2.)*

***Il controllo esercitato sulla Corte dei conti sulla gestione degli enti locali***

**Sentenza n. 267/2006 (red. Maddalena)**

«Occorre, a tal fine, rammentare che, in base all'art. 3 della legge n. 20 del 1994, il controllo sulla gestione, differenziandosi dal controllo interno “di gestione”, concomitante all'azione della pubblica amministrazione e di natura amministrativa, costituisce un controllo successivo ed esterno all'amministrazione, di natura imparziale e collaborativa.

L'estensione di tale controllo a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo “statale” della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost. ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 (nel testo originario) Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello “Stato-comunità”, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997).

La disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994 ha assunto peraltro maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale, secondo quanto precisato dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al “patto di stabilità e crescita”. A tali vincoli si riconnette essenzialmente la normativa nazionale sul “patto di stabilità interno”, il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella «realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica» scaturenti, appunto, dalla ricordata risoluzione e che è stato diversamente modulato negli anni in forza di disposizioni legislative che, in ogni caso, a partire dalla legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), sono qualificate come «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione».

In linea di continuità si pone, quindi, l'art. 7, commi da 7 a 9, della legge n. 131 del 2003, che, nel mutato quadro costituzionale, a seguito della riforma del Titolo V, valorizza, in un'ottica collaborativa, il controllo sulla gestione, attribuendo alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compito di verificare «il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di



stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Una previsione, quest'ultima, che va letta anche nella prospettiva di quanto stabilito dall'art. 248 del Trattato CE, in ordine al controllo negli Stati membri della Corte dei conti europea, da effettuarsi «in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo».

In tale più ampio, ma unitario contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica, si inserisce il controllo affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti dal comma 7 del citato art. 7, secondo cui è compito delle predette sezioni verificare, «nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni», riferendo sugli esiti delle verifiche «esclusivamente ai consigli degli enti controllati».

Risulta, quindi, evidente che la possibilità data, dal già richiamato comma 7 dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, alle Regioni a statuto speciale, «nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità», non pone in nessun caso in discussione la finalità di uno strumento, quale il controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti, in veste di organo terzo (sentenza n. 64 del 2005) a servizio dello “Stato-comunità” (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997), che garantisca il rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Del resto, la necessità di coordinamento della finanza pubblica, nel cui ambito materiale si colloca il controllo esterno sulla gestione, riguarda pure le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della “finanza pubblica allargata”, come già affermato da questa Corte (in particolare, sentenza n. 425 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 4)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 151/2012 (red. Gallo)**

«Va osservato, al riguardo, che la censurata disposizione - nel vietare di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) - persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del settore. Essa, pertanto, è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Nell'ambito di tale materia, la normativa oggetto di censura enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali. Si tratta perciò, non di una normativa di dettaglio, ma di un principio fondamentale che (analogamente a quello posto dal comma 5 dell'art. 5, sopra esaminato al punto 7) caratterizza ed orienta la disciplina del rapporto tra le indicate forme associative (comprese le comunità montane) ed i loro amministratori, con l'indicato obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 7.1.2.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 198/2012 (red. Cassese)**

«Chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di tale ultima legge, questa Corte ha affermato – fra l'altro – che il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l'ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007).

Questa Corte ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale «assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale» e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. A quest'ultima, del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 179 del 2007), sia il principio di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per cui «[l]e amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità».

L'art. 14, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio – al di fuori, quindi, dall'influenza della politica –, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.). Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all'esito di altri controlli».

*(Considerato in diritto, 6.3.)*

\*\*\*

### **Sentenza n. 60/2013 (red. Mattarella)**

«Quanto al primo argomento dedotto dalla ricorrente, questa Corte ha già affermato che il sopra ricostruito controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006), non potendo dubitarsi che anche la loro

finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" (sentenza n. 425 del 2004) e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica (*ex plurimis*, sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e n. 120 del 2008). Infatti, le norme sopra menzionate - e, in particolare l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 a cui si richiama la delibera impugnata nel presente giudizio - concorrendo «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenze n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007), hanno introdotto controlli di legalità e di regolarità sulle finanze pubbliche attribuiti alla Corte dei conti in riferimento alle compatibilità poste dagli articoli 81 e 119 Cost. e agli obiettivi parametrici di governo dei conti pubblici concordati in sede europea ai quali il legislatore regionale, ancorché dotato di autonomia speciale, non può sottrarre gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

(*Considerato in diritto, 5.1.*)

\*\*\*

### **Sentenza n. 39/2014 (red. Mattarella)**

«Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, ad assicurare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013). Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione stessa e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976). Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio (sentenze n. 60 del 2013 e n. 179 del 2007). Cionondimeno, essi non impongono nella discrezionalità propria della particolare autonomia di cui sono dotati gli enti territoriali destinatari, ma sono mirati unicamente a garantire la sana gestione finanziaria, prevenendo o contrastando pratiche non conformi ai richiamati principi costituzionali.

In questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impuginate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto

del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (*ex plurimis*, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013).

Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante (fra le molte, sentenze n. 159 del 2008, n. 169 e n. 162 del 2007, n. 353 e n. 36 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 2)*

«Come si è visto al punto 2., le previsioni di siffatti controlli esterni sulla gestione finanziaria delle Regioni si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, e questi, come più volte sottolineato da questa Corte, «sono [...] opponibili» anche agli enti ad autonomia differenziata, in quanto anche la finanza di tali enti è parte della finanza pubblica allargata (sentenza n. 60 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007). Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento – come si è rammentato al punto 3. e come indicato dallo stesso comma 1 dell'art. 1 del d.l. in esame – oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni della Corte dei conti debbono imporsi, in modo uniforme – nei termini, naturalmente, che sono propri di una normativa di principio – nell'intero territorio nazionale, senza che esse «possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale» (sentenza n. 219 del 2013; sul punto, si veda anche la sentenza n. 198 del 2012). Deve quindi concludersi che lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

*(Considerato in diritto, 6.3.2.)*

«... lo Stato può prevedere, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente a esso spettante nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo il limite che esse non contrastino, in modo puntuale, con tale normativa statutaria o di attuazione degli statuti. Né tale limite è stato, nella specie, superato, atteso che il controllo successivo sulla gestione finanziaria regionale previsto dalle disposizioni impugnate si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto (sentenza n. 179 del 2007) sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione – il quale, analogamente alla verifica del rendiconto generale dello Stato, alla cui disciplina rinvia l'art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 902 del 1975, ha natura di controllo preventivo sugli atti (che si conclude con la decisione di parificazione) e non successivo sulla gestione finanziaria – previsti dagli invocati artt. 33 e 36 del d.P.R. n. 902 del 1975.

Sotto l'aspetto, poi, del lamentato carattere non collaborativo del controllo previsto, è sufficiente osservare che il controllo sui bilanci e sui rendiconti delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui agli impugnati commi 3 e 4, considerato in sé – cioè a prescindere da quanto previsto (esclusivamente) dal comma 7 circa gli obblighi discendenti dalla pronuncia del giudizio di controllo e le conseguenze del mancato rispetto degli stessi – consiste nel mero esame di tali bilanci e rendiconti da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la finalità indicata dal comma 3 (cioè «per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»); esame che è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto al controllo (sentenza n. 179 del 2007)».

*(Considerato in diritto, 6.3.4.2.1.)*

«Questa Corte ha costantemente affermato la possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell'esercizio della propria competenza legislativa a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento, come nella specie (punto 6.3.2.), negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. (sentenze n. 219 e n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995). Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un

Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato (sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 267 del 2006, n. 29 del 1995), appartiene pur sempre all'ordinamento statale (sentenza n. 224 del 1999): ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo, come visto, gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».

*(Considerato in diritto, 6.3.4.3.2.)*

«Ne consegue che il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, senza con ciò invadere l'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all'esigenza, può volte ribadita da questa Corte, di porre quei principi funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest'ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali (*ex plurimis*, sentenze n. 60 del 2013 e n. 425 del 2004)».

*(Considerato in diritto, 6.3.5.)*

«Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ciò in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi» (*ex plurimis*, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)».

*(Considerato in diritto, 6.3.9.3)*

«Quanto alle censure rivolte ai commi 1 e 3 dell'art. 148-bis, questa Corte, pronunciandosi dapprima sulle norme che hanno istituito i controlli finanziari (art. 1, commi

da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) – espressamente richiamati dalle norme impugnate – e successivamente sul censurato art. 148-*bis*, ha già affermato che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia (*ex plurimis*, sentenze n. 60 del 2013; n. 179 del 2007; n. 267 del 2006).

Nel pronunciarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che disciplinano tale tipologia di controllo, in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005), questa Corte ha altresì affermato che esso «è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa» (sentenza n. 179 del 2007).

Sviluppando questi consolidati orientamenti, questa Corte, con la sentenza n. 60 del 2013, ha affermato che «l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio». Detti controlli pertanto non sono lesivi dell'ambito riservato alle norme di attuazione in quanto si collocano su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia, «almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e la regolarità dei conti» (sentenza n. 60 del 2013), a cui sono riconducibili tutte le norme impugnate dalla ricorrente Regione autonoma Sardegna».

(*Considerato in diritto*, 7.5.2.)

\*\*\*

### **Sentenza n. 40/2014 (red. Carosi)**

«Il patto di stabilità esterno e, più in generale, i vincoli di finanza pubblica obbligano l'Italia nei confronti dell'Unione europea ad adottare politiche di contenimento della spesa, il cui rispetto viene verificato in relazione al bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004). Al fine di assicurare il rispetto di detti obblighi comunitari, è necessario predisporre controlli sui bilanci preventivi e successivi delle amministrazioni interessate al consolidamento, operazione indispensabile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sottesi ai predetti vincoli. Questi ultimi, in quanto derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli altri accordi stipulati in materia, sono direttamente riconducibili, oltre che al «coordinamento della finanza pubblica» invocato dal ricorrente, anche ai parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che vi sono inscindibilmente collegati, poiché nel caso specifico il coordinamento adempie principalmente alla finalità di predisporre strumenti efficaci di sindacato sul rispetto del vincolo gravante sul complesso dei conti pubblici, dalla cui sommatoria dipendono i risultati suscettibili di comparazione per verificare il conseguimento degli obiettivi programmati.

Detti obblighi hanno origine – come già sottolineato da questa Corte (sentenza n. 36 del 2004) – nel momento in cui il patto di stabilità ha assunto cogenza anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato. Quest'ultimo deve corrispondere ai canoni stabiliti dalla stessa Unione europea mentre le sue componenti aggregate, costituite dai bilanci degli enti del settore allargato, sono soggette alla disciplina statale che ne coordina il concorso al raggiungimento dell'obiettivo stabilito in sede comunitaria».

*(Considerato in diritto, 4.3.)*

«Le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013).

Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)».

*(Considerato in diritto, 4.6.)*



## I TITOLI DELLE QUESTIONI

### SENTENZA N. 533/2002

**Provincia di Bolzano - Finanza locale - Concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico - Sovracanoni annui - Versamento alla provincia e non al fondo comune per i consorzi dei comuni del bacino imbrifero montano - Conseguente lesione del principio della legislazione statale in merito nonché della autonomia finanziaria dei comuni interessati e della ricorrente regione veneto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.**

- Legge provincia Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, art. 44.
- Statuto regione Trentino Alto Adige, art. 80; Costituzione, art. 117, comma 3; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.
- Legge 27 dicembre 1953, n. 959, art. 1.

### SENTENZA N. 94/2003

**Regione Lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Variazioni di bilancio - Mancata osservanza del termine stabilito - Impegno sul bilancio regionale del 2001 - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Assunta violazione delle norme sul coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9.
- Costituzione, artt. 81, 117, comma terzo, e 118, comma secondo; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

### SENTENZA N. 370/2003

**Maternità e infanzia - Asili-nido - Disposizioni della legge dello Stato - Istituzione di un fondo per gli asili-nido, modalità di riparto annuo ad opera del Ministro del lavoro e ripartizione tra i Comuni da parte delle Regioni - Ricorsi regionali in via principale - Contrasto con il principio del finanziamento statale di funzioni pubbliche regionali e locali senza vincolo di destinazione - Illegittimità costituzionale nei limiti di cui in motivazione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, commi 1, 3, 8, e 4 limitatamente all'inciso «nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3».
- Costituzione, art. 119.

**Imposte e tasse - Oneri deducibili - Asili-nido - Disposizioni della legge dello Stato - Spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi nei luoghi di lavoro - Deducibilità dalle imposte sul reddito, nella misura determinata con decreto ministeriale - Mancata esclusione della riferibilità a tributi regionali e locali - Ricorso della Regione Marche - Riferibilità della disposizione alle sole imposte statali - Non fondatezza della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 70, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, e 119, primo e secondo comma.

#### SENTENZA N. 4/2004

**Regioni ed enti locali - Personale dipendente - Disciplina dello Stato - Divieto di assunzioni a tempo indeterminato, procedure di mobilità e spesa per l'assunzione a tempo determinato - Ricorsi della Regione Basilicata e della Regione Emilia-Romagna - Prospettata disciplina in materia riservata alla competenza esclusiva regionale, con limitazione delle scelte discrezionali della Regione - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 118.

**Regioni ed enti locali - Personale dipendente - Disciplina dello Stato - Divieto di assunzione - Nullità di diritto delle assunzioni disposte in violazione del divieto - Ricorso della Regione Basilicata - Prospettata incidenza sulle competenze e funzioni regionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 118.

**Enti locali - Personale - Disciplina dello Stato - Programmazione del fabbisogno - Organi di revisione contabile - Rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa - Obbligo di motivazione analitica in caso di eventuali deroghe - Ricorso della Regione Basilicata - Natura strumentale delle norme di principio impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 118.

**Amministrazione pubblica - Personale - Norme dello Stato - Promozione di iniziative di alta formazione - Ricorso della Regione Basilicata - Prospettata lesione di competenze regionali - Non riconducibilità delle Regioni ai soggetti destinatari delle norme impugnate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 19, comma 14.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117 e 118.

#### SENTENZA N. 14/2004

**Agricoltura - Rischi - Disposizioni di legge statale - Costituzione e dotazione del fondo di mutualità e solidarietà - Modalità operative e gestionali del fondo - Poteri regolamentari riservati al Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Marche e Umbria - Assunta violazione del riparto costituzionale di competenze, con assegnazione allo Stato di funzioni amministrative non giustificate da esigenze unitarie - Non fondatezza della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 83.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119.

#### SENTENZA N. 16/2004

**Enti locali - Finanza - Riqualficazione urbana dei Comuni - Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo relativo a tale programma - Ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, con riserva di una quota non inferiore all'85 per cento a Comuni compresi in aree specificate - Genericità della finalità degli interventi previsti, riconducibile a materie e àmbiti di competenza concorrente o**

**residuale delle Regioni - Mancato coinvolgimento delle Regioni interessate - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 25, comma 10.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**SENTENZA N. 18/2004**

**Enti locali - Sistema contabile - Impignorabilità e inalienabilità dei fondi recanti addizionali Irpef comunali e provinciali, disponibili sulle contabilità speciali del Ministero dell'interno - Ricorso della Regione Marche - Lamentata lesione della competenza legislativa residuale o concorrente della regione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 13, come modificato dall'art. 3-*quater* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

**SENTENZA N. 320/2004**

**Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle Regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.P.C.m. - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e di "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", lesione dell'autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 30, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Asili nido nei luoghi di lavoro - Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto - Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell'istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**SENTENZA N. 414/2004**

**Finanza pubblica - Trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti - Costituzione di fondi rotativi gestiti con decreti ministeriali - Modalità e limiti di spesa vincolanti per le Regioni - Ricorso della Regione**

**Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 72, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

**SENTENZA N. 424/2004**

**Sport - Enti di promozione sportiva - Conferimento di 1 milione di euro per l'anno 2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Intervento finanziario diretto dello Stato in materia di competenza regionale, con lesione dell'autonomia regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**SENTENZA N. 417/2005**

**Bilancio e contabilità pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare beni e servizi mediante le cosiddette convenzioni CONSIP e, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, stabiliti da dette convenzioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili - Previsione dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere, in caso di acquisto di beni e servizi in modo autonomo, i relativi provvedimenti alle strutture ed uffici interni preposti al controllo di gestione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata natura di mero dettaglio di tali previsioni, non riconducibili né a principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica né a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico o a norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Asserto contrasto con le norme statutarie attributive di competenze legislative e amministrative nelle materie dell'«ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione» e dell'«ordinamento degli enti locali» - Esclusione - Riconducibilità delle norme denunciate ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma; statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 4.

**Bilancio e contabilità pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Previsione, nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione sugli enti locali, che la struttura operativa cui è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del controllo stesso, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti - Ricorso della Regione Campania - Denunciata invasione nella materia dei controlli sugli enti locali, riservata alla potestà legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti locali stessi - Violazione del principio di leale collaborazione ed irragionevole interferenza fra controllo interno di gestione e accertamenti della Corte dei conti - Esclusione - Obbligo considerato «espressione di un coordinamento meramente informativo» riconducibile ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 100, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

**Bilancio e contabilità pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione - Ricorsi delle Regioni Campania, Marche e Toscana - Introduzione da parte dello Stato di vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente indebita ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ogni altro profilo di incostituzionalità.**

- Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, commi 9, 10, 11.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma e 119 e (3, 97, 114, 117, quarto comma, e 118).

**Bilancio e contabilità pubblica - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Limiti per le Regioni al ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati - Ricorsi della Regione Campania e della Regione Marche - Denunciata indebita utilizzazione della nozione di spese di investimento contrastante con le definizioni generali dell'ordinamento della contabilità dello Stato - Non riconducibilità della disposizione censurata nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione - Omessa formulazione di specifici motivi di censura riguardo alla norma denunciata - Inammissibilità delle questioni.**

- Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

#### SENTENZA N. 449/2005

**Cooperazione internazionale - Norme della legge finanziaria 2004 - Potere del Ministro degli affari esteri di adottare disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e semplificare le procedure amministrative inerenti alle attività di cooperazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Paventata riferibilità del potere ministeriale alle attività di cooperazione internazionale svolte dalle Regioni - Denunciata invasione della potestà legislativa e regolamentare in materia di rapporti internazionali delle Regioni - Lesione dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale - Esclusione - Mancanza nella disposizione impugnata di alcun riferimento testuale alle Regioni quali soggetti attivi della cooperazione internazionale- Riconducibilità, sulla base di una interpretazione conforme a Costituzione, della cooperazione allo sviluppo alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 43.
- Costituzione, artt. 117, sesto comma, 118 e 119.

**Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2004 - Spese di viaggio del personale che si rechi in missione o partecipi a riunioni presso le istituzioni dell'Unione europea - Rimborso delle spese di viaggio aereo nella (sola) classe economica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di un principio fondamentale, in materia di**

**"coordinamento della finanza pubblica", con indebita invasione dell'area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali- Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 75.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma e 119.

#### **SENTENZA N. 29/2006**

**Amministrazione pubblica - Regione Abruzzo - Servizi pubblici locali a rilevanza economica - Società mista titolare della gestione - Partecipazione azionaria del socio privato - Limite minimo del 40 per cento del capitale sociale - Ricorso del governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia "tutela della concorrenza", della competenza statale nella determinazione dei principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, irragionevolezza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo e terzo.

#### **SENTENZA N. 267/2006**

**Bilancio e contabilità pubblica - Legge della regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria della regione e degli enti da essa dipendenti - Istituzione dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria presso il Consiglio regionale - Individuazione dei relativi compiti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo di gestione - Dedotta esorbitanza dalla potestà statutaria della Regione - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del principio di leale collaborazione - Denunciata illegittima compressione dell'autonomia dei Comuni, e dei loro enti ed aziende strumentali - Attribuzione all'Autorità di funzioni di controllo interno alla Regione, che non si sovrappongono alle attività di controllo di gestione esercitate dalla Corte dei conti, né le limitano - Riconducibilità delle disposizioni censurate alle potestà legislative regionali in materia di ordinamento degli uffici e di attuazione e integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, 19 maggio 2005, n. 10, artt. 1, 2 e 10.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma terzo, 119, comma secondo, 120; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, 3, comma 1; legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

#### **SENTENZA N. 95/2007**

**Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione delle indennità di trasferta - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anziché di principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Abolizione di istituti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e fissazione di limite generale inderogabile all'autonomia contrattuale collettiva - Conseguente limitazione della competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 214.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle D'Aosta, art. 3, lettera f) e relative norme di attuazione.

**Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Limite al rimborso spese di viaggio aereo del personale in missione all'estero nella misura tariffaria della classe economica - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna - Vincolo a singola voce di spesa non costituente principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Conseguente indebita invasione dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ulteriori profili di censura.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 216.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo (3, 97, 114 e 118; statuto speciale della Regione Valle D'Aosta, art. 3, lettera f) e relative norme di attuazione).

#### SENTENZA N. 105/2007

**Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle Regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, per lungodegenze e riabilitazioni) - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di edilizia sanitaria ed indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 285.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119 (statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia art. 5, numero 16).

**Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Mancata utilizzazione da parte delle Regioni - Conseguente risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e revoca dei finanziamenti relativi - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di leale collaborazione nonché lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 310.
- Costituzione, artt. 97 e 119.

**Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamenti destinati all'attuazione del programma di edilizia sanitaria - Mancata utilizzazione da parte delle Regioni - Conseguente risoluzione degli accordi di programma stipulati a tal fine e revoca dei finanziamenti relativi - Risorse rese disponibili destinate «per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero-professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole Regioni o Province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, e successive modificazioni» -**

**Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte - Violazione della potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di edilizia sanitaria e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori censure.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 311.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 119 (e 97).

**SENTENZA N. 121/2007**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Criteri e modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Determinazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente o residuale e denunciata attribuzione al Ministro di potestà regolamentare in materia non di competenza esclusiva dello Stato - Esclusione - Intervento legislativo riconducibile alla materia armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, che non preclude l'esercizio di puntuali poteri amministrativi, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.

**SENTENZA N. 162/2007**

**Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione di un repertorio nazionale generale dei dispositivi medici con obbligo per il Servizio sanitario nazionale di acquistare, utilizzare e dispensare solo quelli iscritti nel repertorio - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione, con norme di dettaglio, della competenza statutaria provinciale in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» - Esclusione (rivestendo la disposizione censurata prevalente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e sussistendo idonei meccanismi di leale collaborazione istituzionale) - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 409, lettere *a*) e *b*) (in combinato disposto).
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 9, n. 10; (Costituzione, art. 117, comma terzo).

**SENTENZA N. 169/2007**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198.



- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, comma terzo, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalità di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 199.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del predetto limite di contenimento della spesa per il personale - Ricorso delle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 203.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra già qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nonché espressiva della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dall'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di**

**personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facoltà ai destinatari, con conseguente inidoneità a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200 e 201.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Introduzione di norma di dettaglio sulle modalità di utilizzo di risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneità della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 198, 199, 203, 204 e 205.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Applicabilità dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206.
- Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera *f*), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere *p*) e *q*); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-*bis*, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18.

## SENTENZA N. 193/2007

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Poteri di intervento del Presidente della giunta regionale, in qualità di commissario 'ad acta', finalizzati al ripiano del disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale - Automatica maggiorazione nella misura massima dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP, con decadenza dei poteri del commissario 'ad acta', in caso di non tempestiva adozione degli interventi di ripiano - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita introduzione di norme di dettaglio autoapplicative con conseguente esorbitanza dalla competenza statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Esclusione - Competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 277, modificativo del comma 174 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

## SENTENZA N. 275/2007

**Finanza regionale - Legge finanziaria della Regione Sardegna per il 2006 - Spese in conto capitale, soggette al limite di crescita per il 2006, degli enti locali - Computo differenziato rispetto a quanto stabilito dalla legislazione statale - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nonché delle disposizioni statutarie in materia - Esclusione - Legittimazione a porre limiti ulteriori alla spesa in conto capitale degli enti locali - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, ultimo periodo, e 119, comma secondo; statuto speciale per la Regione Sardegna, art. 7.

## SENTENZA N. 412/2007

**Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Riconducibilità della sanzione prevista dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, primo periodo, come sostituito dall'art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata - Erroneo presupposto**

**interpretativo - Riferibilità della disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

#### **SENTENZA N. 120/2008**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565, lettera *a*).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Modalità di computo della riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e verifica del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565, lettere *b*) ed *e*).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Attività amministrative strumentali alla riduzione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Individuazione dei parametri per la determinazione della consistenza dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di detto personale - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione delle norme impugnate come integrative di altra disposizione avente natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565, lettera *c*), numeri 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale sostitutive di analoghe misure già introdotte con precedenti norme delle leggi finanziarie 2005 e 2006 - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565, lettera *d*).
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale - Applicazione, in via sussidiaria e transitoria, alle Regioni a statuto speciale in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «organizzazione dei servizi sanitari» e della competenza concorrente in materia di «tutela della salute» - Asserita lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, derivante dall'introduzione di vincoli puntuali di spesa - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.
- Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, art. 3, lettera f); Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, comma secondo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

#### **SENTENZA N. 159/2008**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, limiti a compensi ed indennità dei componenti degli organi rappresentativi e al numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione delle competenze regionali residuali nelle materie «organizzazione amministrativa» o «disciplina del personale» nonché asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Esclusione - Individuazione di obiettivi finanziari di carattere «globale» senza imposizione di precetti specifici e puntuali - Qualificabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 721 e 722.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Società partecipate dalle Regioni - Limitazioni ai compensi degli amministratori e al numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione - Ricorso della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di disposizioni analitiche e di dettaglio in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 730.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119 (artt. 117, comma quarto, 118; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 80 e 81; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Indebita compressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali della Provincia - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale ad opera di disposizioni a carattere analitico e dettagliato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Estensione**

**degli effetti della declaratoria a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 725, 726, 727 e 728.
- Costituzione, art. 117, comma terzo (artt. 117, comma quarto, 81 e 119; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numero 3, 80 e 81; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, commi 2 e 3).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Riferibilità della disposizione anche alle Regioni e Province autonome - Interferenza della disciplina nella materia «organizzazione amministrativa» riservata alla competenza residuale delle Regioni e delle Province - Introduzione di vincoli specifici e puntuali per il contenimento della spesa regionale e provinciale con violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 734.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Obbligo di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società di totale o parziale capitale pubblico nonché dei relativi compensi - Sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta violazione dell'autonomia regionale - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale» - Inerenza dei profili sanzionatori alla disciplina sostanziale - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 735.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119; statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1, 80 e 81; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17.

#### **SENTENZA N. 203/2008**

**Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Fissazione di un termine finale per il ticket (già previsto nella legge finanziaria 2007) e correlata introduzione, su iniziativa regionale, di misure alternative di partecipazione - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» ovvero, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione, nonché ritenuta irragionevolezza del prescritto termine finale - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, art. 6-*quater*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2007, n. 17.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

**Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti - Abolizione del ticket (già previsto nella legge finanziaria 2007) per il solo periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007 e il 31 dicembre 2007 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata interferenza con norma di dettaglio nella materia di competenza concorrente «tutela della salute» ovvero, in subordine, in quella del «coordinamento della finanza pubblica» - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Esclusione - Adeguato bilanciamento dell'esigenza del contenimento della spesa sanitaria e della necessità di garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, art. 1-*bis*.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.

#### SENTENZA N. 289/2008

**Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Esclusione - Riconducibilità degli enti ed organismi pubblici non territoriali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la disposizione censurata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-*bis*, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48.

**Bilancio e contabilità pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Configurabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

### **SENTENZA N. 386/2008**

**Trasporto pubblico - Norme della Regione Calabria - Concessione di contributi pluriennali in favore delle aziende di trasporto pubblico locale - Omessa quantificazione della spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, (artt. 3, 81, 97, 119); decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, art. 3.

### **SENTENZA N. 215/2009**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale - Modifiche all'originaria previsione che riferiva il beneficio al personale precario dipendente non dirigente degli enti del servizio sanitario regionale - Prevista possibilità di stabilizzazione per tutto il personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario (tranne i dirigenti delle strutture complesse), nonché per il personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie - Mancanza di garanzie sufficienti ad assicurare che la trasformazione del rapporto di lavoro riguardi soltanto soggetti selezionati ab origine mediante procedure di selezione concorsuale - Irragionevole deroga alla regola generale del concorso pubblico, influente sulla organizzazione del servizio sanitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.**

- Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5, art. 1, commi 1 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 97, primo e terzo comma (117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 526 e 565, lettera c), punto 3; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94).

### **SENTENZA N. 293/2009**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Personale sanitario - Stabilizzazione del "personale precario del Servizio sanitario" - Originario riferimento del beneficio ai soli medici e veterinari - Estensione, in via interpretativa, a categorie di personale dirigenziale in precedenza escluse - Violazione della regola generale del concorso pubblico posta a garanzia dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 3, art. 1 (interpretativo dell'art. 2 della legge della stessa Regione 16 agosto 2007, n. 22, a sua volta attuativo dell'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97 (art. 117, secondo, *recte*, terzo comma); (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 513 a 543; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94).



## SENTENZA N. 297/2009

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 594 a 599 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Applicabilità dei commi richiamati alle Regioni in via diretta e non in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione da parte delle Regioni degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi 601 e 602 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale, con incidenza sull'autonomia finanziaria della Regione per introduzione di limiti puntuali a singole voci di spesa - Erroneo presupposto interpretativo - Disciplina non applicabile alle Regioni neppure in via indiretta - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Adozione, da parte delle Regioni, degli atti di competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593 della medesima legge - Ricorso della Regione Veneto - Applicabilità alle Regioni delle disposizioni richiamate esclusivamente in forza del richiamo operato dalla disposizione denunciata - Introduzione di vincoli puntuali alle singole voci di spesa e di specifiche modalità di contenimento della spesa corrente - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 600.
- Costituzione, artt. 117, terzo (e quarto) comma, e 119.

## SENTENZA N. 340/2009

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento urbanistico generale, anche in contrasto con le disposizioni contenute nei piani territoriali delle Regioni e delle Province - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana - Esorbitanza dai limiti posti alla legislazione statale nella materia "coordinamento della finanza pubblica", con pregiudizio, ad opera di normativa dettagliata, della competenza legislativa concorrente regionale nella prevalente materia "governo del territorio" - Illegittimità costituzionale, con esclusione della proposizione iniziale della disposizione**

**impugnata: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica» - Assorbimento di ulteriori profili di censura.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma (117, quarto comma, e 118, secondo comma).

#### **SENTENZA N. 16/2010**

**Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate - Reperimento di risorse da concentrare su interventi di rilevanza strategica nazionale mediante revoca delle assegnazioni già operate dal CIPE in favore di amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006, nel limite di quelle ancora disponibili alla data del 31 maggio 2008 - Attribuzione a tali disposizioni del valore di norme di principio per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le analoghe risorse ad esse assegnate - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per i vincoli imposti all'uso delle risorse in materie di competenza regionale - Qualificabilità della disposizione denunciata quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Adeguato coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 6-*quater*, comma 2, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ripartizione del Fondo con delibera CIPE sentita la Conferenza unificata - Autoqualificazione, come principio fondamentale, della previsione della concentrazione, da parte delle Regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale 2007-2013, su infrastrutture di interesse strategico regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della competenza regionale concorrente, dell'autonomia finanziaria regionale, ad opera di finanziamenti a destinazione vincolata, nonché del principio di leale collaborazione - Qualificabilità della disposizione quale principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Previsione di adeguato coinvolgimento delle Regioni e, comunque, disciplina conforme alle priorità stabilite dalla normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 6-*quinquies*, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per le aree sottoutilizzate - Obiettivo di concentrazione degli interventi di rilevanza strategica nazionale - Reperimento delle risorse mediante revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006 già destinate alle Regioni ma non impegnate o programmate entro il 31 maggio 2008 nell'ambito di accordi quadro sottoscritti entro la stessa data - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta irragionevolezza della norma avente efficacia retroattiva, con lesione del principio di affidamento - Asserita violazione del principio di leale collaborazione nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Insussistente carattere retroattivo della norma,**

**qualificabile quale principio di coordinamento della finanza pubblica, con adeguato coinvolgimento delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 6-*quater*.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale - Ripartizione del Fondo mediante delibera CIPE sentita la Conferenza unificata, con vincolo di concentrazione delle assegnazioni al Mezzogiorno in attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013, incidente anche sui programmi regionali finanziati dal Fondo - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta irragionevolezza della norma avente efficacia retroattiva, con lesione del principio di affidamento - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Qualificabilità della norma quale principio di coordinamento della finanza pubblica, conforme alle priorità stabilite da normativa comunitaria, con previsione di adeguati momenti partecipativi delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 6-*quinqüies*.
- Costituzione, artt. 3, 11, 117, 118 e 119; Trattato CE, art. 249; regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083, artt. 9, 13, 15, 32 e 33.

#### SENTENZA N. 40/2010

**Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 a carico dello Stato con subordinazione alla stipula di specifica intesa fra Stato e Regioni entro il 31 ottobre 2008 - Previsione di specifiche misure per il contenimento della dinamica dei costi - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa con lesione della competenza legislativa regionale nelle materie "organizzazione amministrativa" nonché, ad opera di prescrizioni dettagliate, "coordinamento della finanza pubblica" - Qualificazione della disposizione impugnata quale principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 79, comma 1-*bis*, modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

#### SENTENZA N. 52/2010

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina a regime dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati - Individuazione, con regolamento statale, della tipologia dei contratti che Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali possono stipulare - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale nella materia "coordinamento della finanza pubblica", con esorbitanza dal potere regolamentare statale, nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di**

**competenza esclusiva statale "tutela del risparmio e mercati finanziari" e "ordinamento civile" - Previsione, comunque, di adeguato meccanismo concertativo tra Stato e Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 62, comma 2, nel testo originario; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 62, comma 3, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma; decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati - Divieto di stipulare i contratti per Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali fino all'entrata in vigore del regolamento statale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela del risparmio e mercati finanziari" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 62, comma 1, nel testo originario; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 62, comma 6, come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 119, ultimo comma.

#### **SENTENZA N. 100/2010**

**Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Affidamento di nuove consulenze a carico dell'Azienda sanitaria o ospedaliera richiedente dietro autorizzazione del competente assessorato regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale, con pregiudizio dell'obiettivo di riequilibrio economico del settore sanitario individuato nell'Accordo del 13 marzo 2007 tra Presidente della Regione e Ministri della salute e dell'economia - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 118; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b).

**Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Obbligo per le ASL di indire concorsi riservati a lavoratori, in servizio presso strutture sanitarie private, licenziati e posti in mobilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia organizzazione della Regione di competenza residuale delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, art. 7.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b).

**Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Misure per i rientri dal disavanzo sanitario - Affidamento di nuove consulenze a carico dell'Azienda sanitaria o ospedaliera richiedente dietro autorizzazione del competente assessorato regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale (art. 46 del decreto-legge n. 112/2008) - Esclusione - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.**

- Legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 46.

#### SENTENZA N. 133/2010

**Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Patto di stabilità interno per gli enti locali - Fissazione, ad opera di apposito d.P.C.m., dei criteri per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali - Assegnazione delle risorse ad un fondo istituito nel bilancio dello Stato, da distribuire secondo criteri e modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni - Modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento in violazione del procedimento previsto dalle norme statutarie - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.**

- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 9-bis, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-*bis* e 50, quinto comma; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, artt. 69-86, 103, 104 e 107; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 1-4; legge 30 novembre 1989, n. 386; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11.

**Bilancio e contabilità pubblica - Finanziamento del Servizio sanitario nazionale - Obbligo di riversare nel bilancio dello Stato somme ricavate dalle economie sulla spesa farmaceutica - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento e del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica alla Regione Valle d'Aosta e alla Provincia autonoma di Trento - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano.**

- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 22, comma 3, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo, quarto e sesto comma; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 48-*bis* e 50, quinto comma; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, artt. 69-86, 103, 104 e 107; ; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. 1-4; legge 30 novembre 1989, n. 386; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36.

## SENTENZA N. 141/2010

**Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Istituzione dei distretti socio-sanitari montani - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione dei distretti nonché del principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica", desumibile dalla normativa statale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.**

- Legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma (artt. 117, secondo comma, lett. m), 118 e 120, secondo comma); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).

## SENTENZA N.149/2010

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della legge n. 740 del 1970 - Inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario regionale - Contrasto con la normativa statale avente natura di principio fondamentale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283; d.P.C.m. 1° aprile 2008, art. 3, comma 4.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Medici a tempo indeterminato incaricati dell'emergenza sanitaria, medici titolari di continuità assistenziale e medici della medicina dei servizi - Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previo giudizio di sola idoneità - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Calabria 15 gennaio 2009, n. 1, artt. 7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 51 e 117, terzo comma).

## SENTENZA N. 151/2010

**Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esonero dal servizio - Possibilità di chiedere l'esonero solo nel corso del triennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Valle d'Aosta 2 febbraio 2009, n. 5, art. 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 72.

## SENTENZA N. 156/2010

**Bilancio e contabilità pubblica - Pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Somme dovute da una Regione commissariata nei confronti di un'amministrazione pubblica - Regolazione mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice - Previsioni di carattere**

**dettagliato, concernenti le modalità di pagamento delle spese - Violazione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 9, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; (artt. 3, primo comma, 117, quarto comma, e 119).

#### **SENTENZA N. 179/2010**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 - Piano di stabilizzazione del personale precario - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della legislazione statale in tema di stabilizzazione, avente natura di principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Esclusione - Non fondatezza della questione "nei termini indicati in motivazione".**

- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 54, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 90 e 94.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 - Misure attuative del piano di stabilizzazione del personale precario - Indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo determinato - Conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, art. 54, comma 2.
- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 81, quarto comma, e 117, terzo comma).

#### **SENTENZA N. 267/2010**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione dell'Autorità per il sistema sanitario - Organismo privo del carattere di indispensabilità, con sovrapposizione dei compiti rispetto ad altri uffici regionali in materia sanitaria - Violazione della normativa statale espressione di principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica", che prevede la riduzione complessiva della spesa delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, art. 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 29; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 68.

#### **SENTENZA N. 325/2010**

**Enti locali - Servizi pubblici locali di rilevanza economica - Attribuzione alla potestà regolamentare dello Stato di stabilire la disciplina per l'"assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno" - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "coordinamento della**

**finanza pubblica", con conseguente violazione della potestà regolamentare attribuita alle Regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, comma 10, lett. a), prima parte, aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

#### **SENTENZA N. 333/2010**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Previsione che le disponibilità finanziarie derivanti dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegate per nuove assunzioni - Violazione della legislazione statale di contenimento della spesa per il personale, espressione di principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 71 e 73.

#### **SENTENZA N. 68/2011**

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Ingiustificata deroga al criterio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nelle materie di legislazione concorrente della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale - Conseguenziale illegittimità costituzionale delle correlate norme applicative e strumentali - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 2, commi 1, 2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma (artt. 81 e 117, secondo comma lett. l); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 7, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica", nonché del principio della copertura finanziaria degli oneri di spesa - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 15.



- Costituzione, artt. 3, 51, 81, 97 e 117, terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 71; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 2.

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica, personale sanitario in genere, di dirigenti che svolgono attività di accettazione e urgenza, personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano - Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica" nonché del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma (art. 97, primo comma); decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 74.

#### SENTENZA N. 69/2011

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, commi 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 (modificativo dell'art. 81 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 71, 72, 73 e 74; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13.

#### SENTENZA N. 77/2011

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co. per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa - Proroga di incarichi già conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unità operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro - Contrasto con la normativa statale espressione di principi fondamentali di competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, comma terzo (artt. 3 e 97); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; [decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13].

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 per la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonché con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Molise - Attività del commissario *ad acta* e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro - Possibilità di assumere nuovo personale per le segreterie particolari - Contrasto con la normativa statale, che impone di provvedere alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, espressione dei principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, art. 4, comma 2.

#### SENTENZA N. 108/2011

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Trasformazione dei contratti part-time del personale ex LSU/LPU in rapporti di lavoro full-time - Incidenza sulla disciplina dell'orario, regolato dalla contrattazione collettiva, con invasione della materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale - Contrasto con i vincoli imposti dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, espressione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 15, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-bis; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 6.

#### SENTENZA N. 122/2011

**Sanità pubblica - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Individuazione, quale componente ministeriale del collegio dei revisori di un rappresentante del Ministero della salute in luogo di un rappresentante del Ministero dell'economia - Violazione della normativa statale di principio nella**

**materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 3, comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 16; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, art. 3, comma 4.

**Sanità pubblica - Finanza regionale - Norme della Regione Abruzzo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo - Previsione che il Ministero della salute individui ulteriori modalità di finanziamento destinate a far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti assegnati all'Istituto, svolti per il Ministero e per le Regioni - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 5 maggio 2010, n. 13, art. 4, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, art. 6, comma 2, lett. a) e c).

#### **SENTENZA N. 123/2011**

**Sanità pubblica - Elevazione dal 70 al 100 per cento dei costi, a carico del Fondo sanitario regionale, delle prestazioni riabilitative a favore di anziani e disabili - Violazione della normativa statale di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.**

- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 32.
- Costituzione, art. 117, terzo comma (artt. 3 e 97); legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Prevista assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato e a domanda dell'interessato - Riconoscimento, al predetto fine, dell'esercizio professionale di alcune categorie di laureati - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni nonché della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 26 febbraio 2010, n. 8, art. 38, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 513-543 e 565; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 94; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 74.

#### **SENTENZA N. 127/2011**

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Previsione che i dipendenti dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato transitino nei ruoli dell'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Proroga dei contratti in essere nelle more della stabilizzazione - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni ulteriori.**

- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 5, art. 23.

- Costituzione, art. 97 (artt. 3, 51 e 117, terzo comma).

#### SENTENZA N. 128/2011

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Interventi per il contenimento delle spese negli enti locali - Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per l'esercizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Nullità degli atti compiuti oltre il termine di soppressione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica nonché dell'autonomia finanziaria della Regione e degli enti locali - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela della concorrenza" e "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42), art. 1, comma 1-*quinquies*.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

#### SENTENZA N. 155/2011

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Prosecuzione, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali nonché dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione - Contrasto con la disciplina statale di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica che prevede la sanzione della revoca di diritto degli incarichi dirigenziali nei confronti degli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10.
- Costituzione, 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, commi 19 e 21; (Costituzione artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. *l*; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, 7, comma 6, e 36).

#### SENTENZA N. 163/2011

**Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale - Definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale - Inosservanza del piano di rientro del disavanzo sanitario, oggetto di accordo stipulato con lo Stato - Conseguente violazione di disposizione statale di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, art. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. *b*).

#### SENTENZA N. 182/2011

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Toscana - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione in applicazione della disciplina statale di contenimento della spesa per gli apparati amministrativi - Determinazione, ad opera della Giunta regionale, dell'ammontare complessivo della riduzione, e**

**possibilità di modulare le percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dalla normativa nazionale - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.

**Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale - Determinazione del tetto di spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per l'anno 2011 con riferimento alla spesa dell'anno 2006, anziché con riferimento alla spesa dell'anno 2004 come previsto dalla normativa nazionale - Violazione della disciplina statale di principio in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, art. 12, comma 2, lett. b).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 71.

#### **SENTENZA N. 229/2011**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Patto di stabilità territoriale - Comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica delle modifiche agli obiettivi dei singoli enti locali per garantire il pieno utilizzo della capacità finanziaria e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica - Previsione del termine di scadenza del 30 settembre di ciascun anno e in via transitoria, per il 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale - Contrasto con le disposizioni statali sui termini per la trasmissione dei dati relativi alla verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica - Conseguente violazione della normativa statale di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica estensibile anche alle Regioni ad autonomia differenziata - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16, art. 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; (artt. 117, primo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma); Statuto della Regione Sardegna, art. 3, comma 1, lett. b), e Titolo III); decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-ter; decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33), art. 7-*quater*, comma 7; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 142.

#### **SENTENZA N. 232/2011**

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di "zone a burocrazia zero" nel Meridione d'Italia - Vantaggi a favore delle "nuove iniziative produttive" - Possibilità di applicazione anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale - Violazione della competenze regionali nonché dei principi di sussidiarietà,**

**differenziazione e adeguatezza - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento della ulteriore censura.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 43.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma.

#### **SENTENZA N. 310/2011**

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità - Fissazione al 31 dicembre 2011 del termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, nonché fissazione al 31 dicembre 2013 del termine per l'attuazione dei piani di stabilizzazione occupazionali dei lavoratori dei bacini - Mancata osservanza dei vincoli e limiti alle stabilizzazioni previsti dalla disciplina nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 16, commi 1 e 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10.

#### **SENTENZA N. 325/2011**

**Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Inclusione tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket di categorie non contemplate dalla legislazione nazionale - Violazione di disposizioni statali di principio nelle materie "tutela della salute" e "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 13, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 16; (Costituzione, art. 81; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95).

**Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket ) per visite ed esami specialistici - Reintroduzione di disposizione già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.**

- Legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, art. 13.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Corresponsione del compenso per lavoro straordinario, in attesa del completamento delle procedure rivolte all'installazione del sistema di rilevazione automatica - Proroga del termine al 31 dicembre 2010, oltre quello del 30 giugno 2010 già previsto dalla normativa statale - Violazione della normativa di principio dello Stato nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con disparità di trattamento rispetto al personale delle altre pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 51, che modifica l'art. 34 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 34.
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 83.

#### SENTENZA N. 330/2011

**Imposte e tasse - Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Farmacia - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica - Affidamento ad un accordo tecnico tra i Ministeri della salute e dell'economia, l'AIFA e le associazioni di categoria, con previsione di criteri puntuali, di dettaglio ed autoapplicativi - Concorrenza di competenze statali e regionali - Mancata previsione di adeguati meccanismi concertativi con conseguente violazione del canone della leale collaborazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* .**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 11), comma 6-bis.
- Costituzione, art. 118 (artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma).

#### SENTENZA N. 30/2012

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento del concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione del principio della *par condicio* fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 19.

#### SENTENZA N. 32/2012

**Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi (sanitari e non) di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Agevolazioni tariffarie in favore dei residenti nella Regione, finanziate con risorse del fondo sanitario destinate al funzionamento del SUEM 118 - Introduzione di una misura di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale nella materia di**

**legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 75, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di soccorso ed elisoccorso, comprensivi di recupero e di trasporto - Prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1, art. 75, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

#### **SENTENZA N. 33/2012**

**Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Reclutamento di nuove unità di personale sanitario - Contrasto con la normativa statale che esclude tale possibilità per le Regioni che, come il Molise, sono state sottoposte a piani di rientro e commissariate - Violazione di principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, art. 1, comma 13, lett. c).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88.

#### **SENTENZA N. 51/2012**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Destinazione di risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratto LSU in servizio presso le sopresse Comunità montane - Inosservanza dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla legislazione statale per il riassorbimento di lavoratori precari, costituenti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, art. 11, comma 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102) art. 17, comma 10.

#### **SENTENZA N. 62/2012**

**Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Trasferimento del personale della s.p.a. Acquedotto pugliese alla Agenzia di nuova costituzione - Generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva - Contrasto con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 97, terzo comma, (artt. 3, 51, 117, terzo comma).



## SENTENZA N. 70/2012

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento - Impossibilità di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le norme di principio statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 5.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi da 16 a 21-*bis*; decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) art. 62, (cost. art. 117, secondo comma, lett. *e*).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Nota informativa allegata al bilancio indicativa degli oneri e degli impegni relativi a strumenti finanziari, anche derivati, assunti relativamente al 2011 - Incompletezza e mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli - Contrasto con la norma di principio statale in materia di coordinamento della finanza pubblica che pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenuti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari - Impossibilità di verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione, anche in riferimento agli esercizi futuri - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, artt. 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata *sub* G, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) art. 62, comma

8, come integrato dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e).

#### SENTENZA N. 90/2012

**Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21 luglio 2000, n. 3, art. 5, comma 5-ter, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97 (117, terzo comma).

#### SENTENZA N. 91/2012

**Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) - Determinazione secondo specifici parametri recepiti nel "Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011" di cui all'Accordo del 29 novembre 2011 - Prevista possibilità di attivare posti letto nell'ambito delle strutture stesse, a seguito della riconversione dei posti letto di ricovero per "acuti", in deroga ai parametri fissati - Contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, diretti al contenimento della spesa pubblica, secondo cui gli interventi previsti dall'Accordo e nel relativo Piano sono vincolanti per la Regione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.

**Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Aziende sanitarie locali e IRCCS - Divieto per gli anni 2010-2012 di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti dalla data di entrata in vigore della legge (c.d. blocco del *turn-over*) - Mancata inclusione, fra i destinatari del predetto vincolo di assunzione, delle aziende ospedaliero-universitarie - Lamentata alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, sottoscritto dalla Regione Puglia il 29 novembre 2010, nel cui ambito erano stati computati anche i risparmi derivanti dal blocco del *turn-over* per le aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Erronea interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, art. 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

#### SENTENZA N. 99/2012

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavori precari delle**

**amministrazioni locali - Prescrizioni di attuazione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui la norma impugnata costituisce attuazione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12, art. 20, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) e terzo; statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. a).

#### **SENTENZA N. 115/2012**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, artt. 4, 5 e 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 15 marzo 2010, n. 38, art. 5, comma 5.

**Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor più indefettibile in presenza di oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio promiscue - Illegittimità costituzionale - Obbligo di contenimento degli oneri introdotti dalle norme impuginate, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10, art. 15.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

#### **SENTENZA N. 121/2012**

**Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Obbligo per le Regioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla pubblicazione delle decisioni, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 20, comma 14.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

#### **SENTENZA N. 131/2012**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non**

**contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24, artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).

#### **SENTENZA N. 139/2012**

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lett. f).

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Liguria - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Umbria - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 12, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 20, primo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Puglia - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica -**

**Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

#### **SENTENZA N. 144/2012**

**Amministrazione pubblica - Disciplina sulle autovetture di servizio - Determinazioni sulla cilindrata e sulla durata, nonché previsione di un dpcm che regoli modalità e limiti di utilizzo delle autovetture al fine di ridurne numero e costo - Incertezza dell'interpretazione costituzionalmente orientata per la quale la disciplina sarebbe applicabile solo allo Stato e agli enti nazionali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione regionale - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per la natura puntuale e di dettaglio delle voci di spesa - Asserita violazione della potestà amministrativa regionale, esorbitanza della potestà regolamentare statale, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, e in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Norme non aventi alcun effetto precettivo nei confronti delle Regioni e degli enti locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 2, commi 1, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo, quarto, sesto e 118.

#### **SENTENZA N. 147/2012**

**Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione incidente sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali, espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 19, comma 5, modificato dall'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120.

#### **SENTENZA N. 148/2012**

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in termini di fabbisogno e indebitamento netto nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 - Riduzione delle risorse statali spettanti alle Regioni nella misura di 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal**

**2012 - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle prerogative regionali in materia finanziaria - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 14, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Obbligo di riduzione della spesa per il personale e relativa sanzione del blocco delle assunzioni - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 14, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto assoluto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale, possibilità per i restanti enti di procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Ricorsi della Regione Liguria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 14, comma 9 ( che ha novellato l'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) da ultimo modificato dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009 - Obbligo imposto alla Giunta o al Consiglio di annullare gli atti adottati durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno - Revoca di diritto di tutti gli incarichi e contratti di lavoro, con esclusione di indennizzo - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Disposizione costituente espressione della competenza statale a determinare i principi in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 14, commi 19, 20 e 21.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.

#### SENTENZA N. 149/2012

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione incidente in una molteplicità di settori che presentano commistione di competenze statali e regionali - Applicazione futura alle amministrazioni regionali delle sole norme delegificate che attengano a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 16, comma 1, lett. *b*), *d*), *e*) ed *f*).
- Costituzione, artt. 114, 117, terzo comma, e 118.

**Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Attribuzione ad uno o più regolamenti di delegificazione del compito di dettare misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Ricorso della Regione Liguria - Asserita lesione delle attribuzioni regionali e, in subordine, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizione incidente in una molteplicità di settori che presentano commistione di competenze statali e regionali - Applicazione futura alle amministrazioni regionali delle sole norme delegificate che attengano a materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) art. 16, comma 1, lett. *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).
- Costituzione, artt. 114, 117, terzo comma, e 118.

#### SENTENZA N. 151/2012

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Puglia - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della Regione e degli enti ad essa collegati - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 5.



- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Sopravvenuta conclusione di un accordo che esclude l'applicazione della norma censurata per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011 - Cessazione della materia del contendere, nella parte in cui la norma censurata si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Svolgimento di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo - Spettanza esclusivamente del rimborso delle spese sostenute, ed eventualmente di gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita previsione di vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali - Insussistenza - Non fondatezza della questione nella parte in cui la norma censurata si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. f).

**Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi - Economie di spesa negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e di forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche - Divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della Regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 7, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119.

#### **SENTENZA N. 161/2012**

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Gestione delle IPAB nella fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Generale divieto di ampliare la dotazione organica e di assumere personale a tempo indeterminato - Previsione di una deroga - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 5, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria precedente l'approvazione del regolamento delle costituenti ASP - Possibilità di superare eventuali carenze di personale mediante specifiche selezioni - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 15, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle Istituzioni al Comune affidatario delle procedure di estinzione - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 6, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende -**

**Trasferimento ai Comuni, con obbligo di successivo conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, delle attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infra-regionali aventi sede legale in altra Regione - Inscindibile connessione funzionale con le disposizioni afferenti al personale, già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 6, commi 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Adempimenti propedeutici al riordino - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 6, comma 5.
- Costituzione, artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Corresponsione di una indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle ASP, commisurata a quella spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Regione - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica sulla gratuità della partecipazione ad organi di enti che "comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, art. 11, commi 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 2.

#### **SENTENZA N. 173/2012**

**Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita incidenza su una specifica voce di spesa, con lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, e dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita alterazione delle scelte compiute dall'ARAN con violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 3.
- Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119.

**Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Adeguamento alle politiche assunzionali previste per le amministrazioni statali nel medesimo articolo - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in tema di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali - Asserita introduzione di normativa di dettaglio, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 29.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g), terzo e quarto, e 119.

**Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento nei limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 31.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119.

**Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Enti pubblici di nuova istituzione - Assunzioni consentite nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica - Piani annuali di assunzioni da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita lesione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione di enti non statali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della**

**funzione amministrativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 36.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. g), terzo e quarto, 118, primo comma, e 119.

#### **SENTENZA N. 178/2012**

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Decorrenza e modalità di applicazione del decreto legislativo - Prevista definizione in conformità con gli statuti speciali, con norme di attuazione da adottarsi con le procedure previste dagli statuti medesimi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega - Asserita violazione della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - Asserita violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo, secondo cui la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo e quarto, 118, 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, 4, 48 *bis*.
- Legge, 26 novembre 1981, n. 690.

#### **SENTENZA N. 187/2012**

**Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita introduzione di disciplina di dettaglio nelle materie di competenza concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Sanità pubblica - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto *ticket*) - Ripristino anticipato della disciplina già introdotta dalla legge n. 296 del 2006 e transitoriamente abolita dalla legge n. 133 del 2008 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita inapplicabilità della disciplina censurata alla Regione autonoma finanziariamente autosufficiente in materia sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 6.

- Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 48.

**Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Concorrenza di competenze statali e regionali - Incidenza sulle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, precluse alla potestà regolamentare dello Stato - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. *d*).
- Costituzione, art. 117, sesto comma.

**Sanità pubblica - Misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale - Prevista adozione, in caso di mancato raggiungimento di intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, "con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 17, comma 1, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

#### SENTENZA N. 189/2012

**Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Sospensione della contrattazione collettiva nel triennio 2010-2012 - Ripresa - Previsione di congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il "blocco" delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo senza possibilità di recupero - Asserita violazione della competenza statutaria - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento in danno dei lavoratori dipendenti residenti in altre aree del territorio nazionale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 6, lett. *d*).
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 17.

## SENTENZA N. 198/2012

**Regione (in genere) - Numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione degli emolumenti dei consiglieri - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti - Ricorsi delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto - Asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria in quanto la norma statale stabilisce le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale - Asserita violazione della potestà statutaria delle Regioni - Asserita esorbitanza dello Stato dalle competenze attribuitegli in materia di struttura organizzativa delle Regioni - Insussistenza - Introduzione di criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, in coerenza con il principio di eguaglianza, nel quadro generale del contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123.

**Regione (in genere) - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale "organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente" - Raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria - Asserita delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, con violazione della potestà legislativa e regolamentare regionale - Asserita violazione della funzione della Corte dei conti - Asserita violazione della potestà statutaria e legislativa regionale in materia di organi regionali non necessari - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, lett. e), modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Costituzione, artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121.

## SENTENZA N. 217/2012

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Limiti alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale - Calcolo del rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente - Esclusione dei dipendenti in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - Alterazione del rapporto spesa corrente/spesa per il personale - Inosservanza di norme statali costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 10, comma 25.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla data del 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza della norma statale in base alla quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 12, comma 28.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 36.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale, non dirigenziale, della protezione civile - Indennità di pronto intervento - Rideterminazione, in misura maggiorata, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, art. 12, comma 33.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 1.

#### **SENTENZA N. 226/2012**

**Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma.

#### **SENTENZA N. 259/2012**

**Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina delle ipotesi in cui si può fare ricorso all'assunzione del personale a tempo determinato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio**



**fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che impone, a partire dal 2011, alle pubbliche amministrazioni di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissando il limite di spesa del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 - Insussistenza - Erronea interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, art. 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

#### **SENTENZA N. 260/2012**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Autorizzazioni e accreditamento di strutture socio-sanitarie private - Proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso a particolari strutture sanitarie autorizzate, inserite in "Progetti obiettivo" già approvati - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale - Asserita interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al Commissario per il risanamento del disavanzo sanitario - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per inosservanza dei vincoli posti dall'Accordo per il Piano di rientro dal deficit sanitario del 6 marzo 2007 e dall' "Azione 4 del Programma operativo 2010" - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, art. 1, comma 1, lett. a) e b).
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-ter e 8-quater.

#### **SENTENZA N. 262/2012**

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Incarichi di studio e consulenza conferiti dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 9, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 7.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, da svolgersi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Riduzione della spesa al 20 per cento di quelle sostenute nel 2009 - Inapplicabilità del limite alle spese a valere su risorse del bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle**

**singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 10, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.

**Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Missioni, da autorizzarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011 - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Superabilità, con specifica procedura, del limite per le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per le missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, per le missioni connesse alla partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste indichino misure compensative, sì da conseguire nel complesso un risparmio equivalente - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale assunto con forme contrattuali flessibili, e collaborazioni coordinate e continuative - Limite di spesa pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Inapplicabilità del limite per i contratti e le collaborazioni con oneri a valere sul bilancio vincolato - Contrasto con la corrispondente norma statale di contenimento della spesa pubblica, che non consente deroghe al predetto limite di spesa - Violazione di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 13, comma 1, secondo periodo.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

#### **SENTENZA N. 289/2012**

**Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dell'Autorità d'ambito territoriale per la gestione del servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorità idrica pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di ruolo - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma.

#### **SENTENZA N. 309/2012**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90 - Insussistenza di appropriata allegazione comprovante la compatibilità delle operazioni di indebitamento programmate con i vincoli fissati dalla normativa statale - Violazione di norme statali che costituiscono indefettibili parametri di legittimità per la stipula di nuove operazioni di ricorso al credito, a tutela degli equilibri strutturali di bilancio della Regione - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di sistema contabile dello Stato e della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento finanziario e contabile - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure in relazione ad altre norme interposte.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 2, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, commi secondo, lettera e) e terzo; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10, secondo comma.

#### **SENTENZA N. 311/2011**

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, commi 8, 9, 10 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principî fondamentali di**

**coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, commi 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120; legge 5 maggio 2009, n. 42.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, commi 8, 9, 10 e 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 2, comma 2, lettere *b*), *c*), *p*), *dd*), *ii*) *ll*).

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, commi 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e quarto comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni legislative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, commi 8, 9, 10 e 13.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma; legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione siciliana, artt. 20, 36 e 43; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Disciplina adottata con decreto ministeriale - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Veneto - Asserito esercizio da parte del Governo della potestà regolamentare in ambito riservato alla Regione - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Decreto di carattere essenzialmente tecnico e privo di natura regolamentare, attuativo di principio di coordinamento della finanza pubblica - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, comma 9.
- Costituzione, artt. 117, sesto comma, e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita lesione delle attribuzioni legislative, amministrative e finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, ridondante sul riparto delle competenze - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, comma 13.
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riordino del sistema di tesoreria unica - Temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 2014, del sistema di tesoreria unica cosiddetta mista di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 1984 - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni finanziarie delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Disciplina rientrante tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, da collocarsi nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché nella materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, comma 13.

- Costituzione, art. 119.

### SENTENZA N. 3/2013

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale non dirigenziale in servizio presso le province con un rapporto di lavoro a tempo determinato - Stabilizzazione in presenza di requisiti concernenti la durata dell'esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro e della assunzione mediante procedure concorsuali - Contrasto con la normativa statale di riferimento che consente la stabilizzazione solo nel limite quantitativo del quaranta per cento di posti riservati rispetto a quelli messi a concorso - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 13, comma 52.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 - Continue proroghe dei relativi contratti già scaduti, finalizzate a far rientrare i lavoratori in un piano di assunzioni a tempo indeterminato - Contrasto con la normativa statale di riferimento che non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 15, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale contrattualizzato - Riconoscimento di un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che le progressioni in carriera e i passaggi tra le aree disposte negli anni 2011-2013, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici - Violazione di principio fondamentale per il contenimento della spesa pubblica, espressivo della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 15, comma 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 21.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Obbligo di contribuzione a titolo di solidarietà e perequazione, contratto dalla Regione in base al Protocollo d'Intesa recepito dall'art. 1, comma 152, della legge n. 220 del**

**2010 - Introduzione di una condizione aggiuntiva che subordina l'ottemperanza della Regione alla piena ed effettiva attuazione dell'art. 119 Cost. ed alla verifica che un omologo contributo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali - Previsione unilaterale in violazione del principio di leale collaborazione e dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli altri motivi di doglianza.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 119 (Costituzione, art. 81, quarto comma).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione per l'anno 2012 dell'obiettivo della progressiva riduzione del debito degli enti locali, secondo modalità dettagliatamente stabilite e con previsione di esenzioni - Ricorso del Governo - Asserita previsione di criteri di riduzione del debito difforni da quelli previsti dallo Stato, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e in violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Applicabilità dei criteri statali asseritamente lesi, solo a partire dal 2013 - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18, commi 3, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma; legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Scadenze, già previste dalla legislazione regionale, per la presentazione da parte degli enti locali di dati di bilancio all'amministrazione regionale - Ulteriore richiesta di contestuale invio dei dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista - Conseguente impossibilità di rispettare le tempistiche stabilite dal legislatore nazionale, al fine di monitorare il patto di stabilità interno, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dei principi dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18, comma 11.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che gli enti locali possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento - Contrasto con la normativa statale di riferimento che ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi - Violazione di principio fondamentale espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18, art. 18, comma 24.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 204, comma 1.

## SENTENZA N. 8/2013

**Riscossione delle imposte - Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999 - Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, da adottarsi d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - Soppressione dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 35, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma.

## SENTENZA N. 18/2013

**Regioni (in genere) - Norme della Regione Calabria - Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due anche esterne alla pubblica amministrazione - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica, che pone limiti alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato e alla assunzione di personale a tempo indeterminato - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore questione.**

- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 26.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28; legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 102; (Costituzione, art. 81, quarto comma).

**Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili - Termine finale per l'attuazione - Posticipazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2014 - Contrasto con la normativa statale sulla stabilizzazione dei lavoratori precari, costituente principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 55, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti di soggetti affetti da particolari patologie - Incidenza sul bilancio regionale della spesa sanitaria - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47, art. 50.
- Costituzione, art. 120, secondo comma (artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma).



## SENTENZA N. 26/2013

**Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale - Ricorso del Governo - Asserita applicazione di un regime di imposizione produttivo di minori entrate fiscali, in violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Censura riferita ad una disposizione che non reca alcuna norma in materia di trattamento fiscale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera e), e terzo.

**Previdenza - Norme della Regione Sardegna - Previdenza complementare ed integrativa per i dipendenti regionali - Liquidazione delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale secondo le modalità stabilite dall'emanando regolamento di gestione - Omessa menzione del limite del 50% all'esercizio di detta opzione, prescritto dalla normativa statale di riferimento espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 3.

## SENTENZA N. 28/2013

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva - Potere di formulare proposte per l'impiego di una quota delle somme derivanti dal recupero dell'evasione, prevedendo che le relative spese non siano considerate ai fini del computo del Patto di stabilità - Contrasto con la disciplina statale del Patto di stabilità interno, che non prevede per gli enti locali alcuna possibilità di escludere somme dal calcolo delle spese finali determinate ai fini del rispetto del Patto di stabilità, e che, per quanto riguarda il riutilizzo del gettito derivante dal recupero fiscale, consente alle Regioni di escludere dal Patto solo le somme effettivamente incassate al 30 novembre di ogni anno, utilizzate per spese in conto capitale e acquisite in apposito capitolo di bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 11, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 12 novembre 2011, n. 183, artt. 31 e 32, comma 4, lettera i).

**Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Personale in posizione di comando da almeno 24 mesi presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima mediante selezione pubblica - Contrasto con la norma statale che consente assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica -**

**Violazione del principio dell'accesso ai pubblici uffici attraverso concorso pubblico, e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 24, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania - Autorizzazione ad utilizzare la graduatoria esistente alla data del 31 dicembre 2009 del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale, per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio - Contrasto con la normativa statale che pone vincoli in materia di assunzione di personale - Omessa indicazione dei mezzi di copertura della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 24, comma 3.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione e le Università definiscano uno specifico Piano di riorganizzazione, anche in deroga alla programmazione vigente, per l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie - Contrasto con le previsioni dell'Accordo sul Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo Stato e la Regione - Interferenza con il mandato conferito al Presidente della Regione quale Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano medesimo - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 45, comma 1.
- Costituzione, art. 120, secondo comma (art. 117, terzo comma).

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Individuazione dei finanziamenti che la Regione garantisce in applicazione del Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie - Interferenza con il mandato conferito al Presidente della Regione quale Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi sanitari 2007-2009 stipulato tra lo Stato e la Regione - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 120, secondo comma (artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma).

#### SENTENZA N. 36/2013

**Regioni (in genere) - Norme della Regione Sardegna - Limite di costo per le missioni dei dipendenti regionali - Previsione che, a partire dal 2012, la spesa annua per le missioni non possa essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che prevede una riduzione del 50 per cento di dette spese, in violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della**

**finanza pubblica - Insussistenza - Limite globale e complessivo liberamente attuabile dalle Regioni con il solo vincolo del risultato complessivo pari a quello indicato dalla legge statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 6.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 12.

#### **SENTENZA N. 46/2013**

**Bilancio e contabilità pubblica - Assoggettamento delle società affidatarie *in house* al Patto di stabilità interno, secondo le modalità definite dal decreto ministeriale di cui all'art. 18, comma 2-*bis* del d.l. n. 112 del 2008 - Ricorso della Regione Veneto - Asserito ripristino del contenuto del comma 10 dell'art. 23-*bis* del medesimo decreto-legge, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 325 del 2010 - Asserito esercizio di potestà regolamentare statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Erronea interpretazione della disposizione impugnata - Decreto ministeriale privo di contenuti normativi, espressivo della competenza legislativa esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 25, comma 1, lettera a), nella parte in cui introduce il comma 5 dell'art. 3-*bis*, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e sesto.

#### **SENTENZA N. 63/2013**

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali destinano le risorse alla riduzione del proprio debito - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia di spesa regionale - Asserita interferenza nei poteri di disposizione ed esercizio di funzioni amministrative, relativi a propri beni - Insussistenza - Scelta di politica economica nazionale, adottata per fronteggiare l'eccezionale emergenza finanziaria - Normativa espressiva di un principio fondamentale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 66, comma 9, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 42, 117, terzo comma, 118, e 119, sesto comma; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), e 19; decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, art. 2, comma, 4.

**Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola - Utilizzazione delle risorse derivanti dalla vendita - Previsione che gli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, destinano le risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato - Ingerenza nell'autonomia delle Regioni, non giustificata da finalità di risanamento del debito - *Illegittimità costituzionale parziale.***

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27), art. 66, comma 9, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera a), e 19; decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, art. 2, comma, 4; (Costituzione, artt. 42 e 118).

#### SENTENZA N. 77/2013

**Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia e da enti strumentali della stessa - Ammissibilità del cumulo - Contrasto con la normativa statale di settore, riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Contrasto con la normativa statale sul trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2011-2013, espressivo di un principio fondamentale della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 32, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 1.

#### SENTENZA N. 79/2013

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Gestione - Affidamento ad unità operative, appositamente istituite e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, artt. 2, commi 4 e 5, 4, commi 6, 7 e 8, 5, comma 11, 6, comma 2, lettera c), e 15, commi 6 e 13.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b).

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro coordinamento - Mancata individuazione delle procedure e, per i candidati, omessa indicazione del requisito dell'appartenenza al servizio sanitario regionale - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, artt. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a), 6, comma 2, lettera d), e 15, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120 (art. 97).

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Istituzione di nuovi uffici con dotazione di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Disposizioni relative allo stanziamento finanziario, comportanti spese ulteriori rispetto a quelle già stanziare - Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - *Illegittimità costituzionale in via consequenziale*.**

- Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, art. 16.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

#### **SENTENZA N. 104/2013**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale - Attribuzione ai residenti della Regione Abruzzo di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro - Contrasto con il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario *ad acta*, con lesione della potestà sostitutiva riconosciuta al Governo - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, art. 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera *b*); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.

#### **SENTENZA N. 121/2013**

**Imposte e tasse - Riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali - Crediti inesigibili per modesta entità dell'importo - Innalzamento della soglia della modesta entità da lire trentaduemila a 30 euro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Assorbimento dell'istanza cautelare.**

- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44), art. 3, comma 10.
- Costituzione, artt. 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 11.

#### **SENTENZA N. 130/2013**

**Impiego pubblico - Norma della Regione Piemonte - Contratti di collaborazione che non comportano un aggravio per il bilancio regionale e contratti di collaborazione a tempo determinato analiticamente indicati - Prevista derogabilità del divieto, previsto dalla normativa statale, di assumere personale**

**oltre il limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma, e secondo comma, lettera e); decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9.

#### **SENTENZA N. 138/2013**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Redazione del rendiconto finanziario - Contabilizzazione nel bilancio consuntivo di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi - Contrasto con il corrispondente principio contenuto nella legge quadro in materia di finanza regionale, strettamente inerente ai concetti di certezza e attendibilità delle risultanze della gestione economica e finanziaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23, art. 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, art. 21.

#### **SENTENZA N. 180/2013**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che "per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227" - Elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari assunti nel Piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della potestà sostitutiva statale - *Illegittimità costituzionale parziale.***

- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, art. 44, comma 1, quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b); legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Distribuzione dei posti letto programmati (500) nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, nelle more del completamento del Policlinico universitario - Attribuzione al Commissario *ad acta* del compito di emanare gli atti consequenziali - Interferenza nelle funzioni del Commissario *ad acta*, come definite nel mandato commissariale - Violazione della potestà sostitutiva statale - Contrasto con i principi fondamentali che prevedono la vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, art. 4, comma 3.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, secondo periodo, e 95.

#### SENTENZA N. 205/2013

**Bilancio e contabilità pubblica - Risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali trasferite ai fondi comuni di investimento immobiliare - Vincolo di destinazione alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza di questo, o per la parte eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di beni e patrimonio della Regione e degli enti locali - Asserita lesione dell'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione - Insussistenza - Censura di disciplina finalizzata alla riduzione del debito pubblico, costituente principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art 23-ter, comma 1, lettera g).
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119.

#### SENTENZA N. 212/2013

**Ricerca scientifica - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) - Attribuzione all'ORSA del compito di coordinare e programmare corsi di formazione professionale assieme all'Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa - Mancata quantificazione delle spese e omessa indicazione delle risorse cui attingere - Violazione dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, art. 3, comma 5.
- Costituzione, art. 81, quarto comma, (art. 117, terzo comma).

#### SENTENZA N. 218/2013

**Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Consigliere regionale di parità - Attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di una indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono della indennità di carica spettante ai consiglieri regionali - Contrasto con la normativa statale secondo cui, dal 1° gennaio 2011, le indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, e non possono essere aumentate sino al 31 dicembre 2013 - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, art. 12, comma 31.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 3.

## SENTENZA N. 219/2013

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Modalità di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2011 ai soggetti ad autonomia speciale - Previsione che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Disposizione che esclude la diretta applicabilità del decreto legislativo alle autonomie speciali e che non ha contenuto lesivo delle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13, primo periodo.
- Costituzione, artt. 5, 76, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), 4, 12, 15, 48, 48-bis e 50.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012; 2, commi 4 e 7; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012.
- Costituzione, artt. 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 120; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, numeri 1) e 3), 79, 80 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17, comma 2; decreto legislativo n. 266 del 1992, artt. 2 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, artt. 2 e 6.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Obbligo di relazione di fine mandato provinciale e comunale degli enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione**



**del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - "Responsabilità politica" del Presidente della Provincia e del sindaco - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, artt. 1, nel testo introdotto dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012; 2, commi 1, 2, 3, 4 e 7; 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo n. 195 del 2011; 4, nel testo introdotto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012; e 6, nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012.
- Costituzione, artt. 24, 76, 117, terzo, quarto e sesto comma, 100, 103, secondo comma, 120 e 126; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1), 47, 49-*bis*, 54, 69, 79, 80 e 107; decreto legislativo n. 266 del 1992, artt. 2 e 4; decreto legislativo n. 268 del 1992, artt. 16 e 17; d.P.R. n. 305 del 1988, artt. 2 e 6.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Sardegna - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1-*bis*, comma 1, lettera c), che ha modificato l'art. 1 del decreto legislativo n. 149 del 2011.
- Costituzione, artt. 3, 97, 116, 117, 119 e 127; statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 33, 35, 37, 54 e 56; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, artt. 1, 4, 5 e 10.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Obbligo per le Regioni di redigere e pubblicare una relazione di fine legislatura, che dia conto dettagliatamente delle principali attività normative e amministrative compiute, e che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. n. 174 del 2012, è altresì trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che non sono direttamente applicabili alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1-*bis*, comma 1, lettera a), numero 1), e lettera e), che ha modificato l'art. 1 del decreto legislativo n. 149 del 2011.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 113, 116 e 117, terzo e quarto comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1), 12, 22, 41, 48 e 65; decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, art. 33.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione dell'autonomia statutaria e violazione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Grave inadempimento che giustifica la prevalenza di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, quarto comma, e 123.

**Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Lesione dell'autonomia finanziaria e contabile regionale - *Illegittimità costituzionale* in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.**

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma, e 119.

#### **SENTENZA N. 220/2013**

**Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Disposizione che non si applica alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 22.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54; statuto della Regione Sardegna, art. 3, primo comma, lettere a) e b); statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4.

#### **SENTENZA N. 221/2013**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta**

**per le medesime finalità nel 2009 - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che la riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, art. 13, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 6 e 9.

#### **SENTENZA N. 228/2013**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Attuazione delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale - Previsione che "nel periodo di attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario *ad acta*" - Indebita interferenza con le funzioni espletate dal Commissario *ad acta* nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, art. 6.
- Costituzione, art. 120, secondo comma.

#### **SENTENZA N. 229/2013**

**Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di società *in house*, pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale *in parte qua*- Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-*sexies* ed 8.
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto (artt. 118, 119 e 123).

**Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che**

**impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalla Regione siciliana - Asserita lesione delle prerogative delle autonomie speciali - Insussistenza - Disposizioni che non si applicano alle medesime, in virtù dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24-bis - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 4, commi 1, 2, 3, 3-sexies ed 8.
- Costituzione, artt. 75, 117, secondo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 136; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettere a), b) e g), e 4, comma 1, lettere f) e g), 7 ed 8; statuto della Regione siciliana, artt. 14, lettere o) e p), 15 e 17.

### **SENTENZA N. 236/2013**

**Regioni (in genere) - Enti locali - Previsione che "Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione" - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo circa l'ambito applicativo della disposizione censurata, che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123.

**Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Ricorsi delle Regioni Lazio e Veneto - Asserita violazione della potestà regolamentare degli enti locali - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 119.

**Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Esclusione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita**

**lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Insussistenza - Disposizione che non concerne l'organizzazione e le funzioni delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 1-*bis*.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

**Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione di una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli "enti, agenzie e organismi" e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei "criteri e della tempistica" per l'attuazione della norma - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norme che si rivolgono esclusivamente a soggetti che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, non lesive di prerogative regionali - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi" - Previsione che "sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi" - Insufficiente individuazione degli enti soppressi in via automatica - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 4.
- Costituzione, art. 3 (artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 123).

**Enti locali - Imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite - Previsione che «ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Insussistenza - Norma espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

### SENTENZA N. 241/2013

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Bilancio dell'esercizio finanziario 2013 - Finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico - Destinazione degli importi già iscritti nel bilancio 2012 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 - Violazione del divieto di utilizzazione di un'economia di stanziamento, proveniente da precedente esercizio - Lesione del principio di tutela degli equilibri di bilancio - Lesione del principio dell'unità di bilancio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, art. 7, comma 4.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo di euro 26.400, 00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), con onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, art. 16.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara - Omessa indicazione del capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, art. 27.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, con onere a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013 - Posta priva di stanziamento - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, art. 28.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

### SENTENZA N. 256/2013

**Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.**

- Legge della Regione Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, articolo 2, comma 10.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120 (artt. 117, sesto comma, e 119).

## SENTENZA N. 260/2013

**Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza - Evocazione di norma interposta non applicabile alla Regione autonoma - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Valle d'Aosta 10 dicembre 2010, n. 40, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.

## SENTENZA N. 277/2013

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici impieghi - Violazione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione a domanda - Inquadramento riservato di personale assunto a tempo determinato - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Contrasto con i limiti temporali previsti dalla normativa statale per la stabilizzazione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.**

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558 (Costituzione, artt. 3, 51 e 97).

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Contratti di lavoro a tempo determinato presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, non rinnovati dalle soppresse province sarde - Prolungamento dei termini di durata mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, art. 3, commi 1 e 2.

- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali - Prolungamento dei termini di durata del contratto mediante stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale - Contrasto con il tetto di spesa fissato dalla normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 1, comma 1, che introduce l'art. 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Utilizzazione di professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'obbligo di copertura della spesa - Insussistenza - Prevista invarianza del numero e del costo dei contratti - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

#### SENTENZA N. 287/2013

**Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, art. 1, comma 30.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9.



### SENTENZA N. 289/2013

**Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con norme statali costituenti principi fondamentali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9.

### SENTENZA N. 307/2013

**Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione secondo cui la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. - Insussistenza - Evocazione quale norma interposta di una disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 9, comma 6.

### SENTENZA N. 4/2014

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizio sanitario regionale - Direttori generali - Decadenza dall'incarico - Diritto alla corresponsione di un compenso onnicomprensivo in contrasto con la normativa statale - Introduzione di una maggiore spesa priva di copertura finanziaria - Violazione del principio della previa copertura della spesa in sede legislativa, nella formulazione antecedente alla revisione costituzionale - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25, art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, terzo comma).

### SENTENZA N. 8/2014

**Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Addizionale regionale IRPEF - Applicazione di un'aliquota unica per la fascia di reddito dai 28 mila euro ai 75 mila euro annui, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 - Contrasto con la**

**normativa statale di settore - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di progressività - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, art. 3.
- Costituzione, artt. 53 e 117, terzo comma; decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 6.

#### **SENTENZA N. 19/2014**

**Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza - Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno pensionabile - Previsione che la misura è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali in atto - Contrasto con la norma statale che impone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, del pubblico impiego, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 5, comma 9, che aggiunge il comma 12 all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122) art. 9, comma 1.

#### **SENTENZA N. 22/2014**

**Enti locali - Gestione associata delle funzioni fondamentali - Previsione che i Comuni con popolazione entro un certo limite demografico, da definirsi con le modalità previste, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di Comuni o convenzione, la quasi totalità delle funzioni fondamentali - Ricorsi delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto - Asserita violazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica - Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 19, comma 1, lett. *b*), *c*), *d*) ed *e*).
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera *p*), terzo e quarto, 118, 123, primo e quarto comma.

**Enti locali - Unione di comuni montani - Istituzione e disciplina - Ricorso delle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto - Asserita violazione dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali - Insussistenza - Normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica - Legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 19, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera *p*), terzo e quarto, 118 e 119, primo, secondo e sesto comma.

## SENTENZA N. 23/2014

**Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita adozione di norme di minuto dettaglio, in violazione dei limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Meccanismo ispirato alla logica premiale e sanzionatoria previsto dalla legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell'esercizio della delega al Governo in materia di federalismo fiscale - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7 e 8.

**Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Istituzione di un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Norma posta dal legislatore nazionale in attuazione di un precetto costituzionale, a tutela dell'unità economica della Repubblica, dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 2, comma 1, lettera *a*), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lettera *e*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 dicembre 2011, n. 148.
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7 e 8.

**Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Istituzione di un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita irragionevolezza - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 2, comma 1, lettera *l*).
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo comma, e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7 e 8.

## SENTENZA N. 27/2014

**Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Enti sottoposti al patto di stabilità interno - Autorizzazione, in via transitoria, alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che impone a detti enti il contenimento della spesa per il personale e, in caso di inosservanza, il**

**divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4, art. 12, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-ter; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 7.

#### **SENTENZA N. 35/2014**

**Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale da "50" a "40" - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 30, per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata il numero «40», con il numero «30» - *Illegittimità costituzionale parziale*.**

- Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2012, n. 230 e in seconda lettura con deliberazione 18 marzo 2013, n. 279, art. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, lettera a).

**Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale - Previsione che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo degli assessori regionali è pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata la locuzione «un numero di Assessori non superiore a otto» con la locuzione «un numero di Assessori non superiore a sei» - *Illegittimità costituzionale parziale*.**

- Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2012, n. 230 e in seconda lettura con deliberazione 18 marzo 2013, n. 279, art. 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, lettera b).

#### **SENTENZA N. 39/2014**

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita introduzione unilaterale da parte dello Stato di nuove forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione - Insussistenza - Riconoscimento alle norme impuginate della natura di principio fondamentale nella materia**

**"armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, commi da 1 a 8.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma, 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, art. 10.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 116; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, comma 4.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita invasione di un ambito riservato alla normativa di attuazione dello statuto speciale - Asserita natura coercitiva del controllo - Insussistenza - Riconoscimento alle dette attribuzioni della Corte dei conti della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Controllo di natura collaborativa - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, artt. 33.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle**

**Regioni - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Violazione della potestà legislativa regionale - Introduzione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, cui è affidato in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione - *Illegittimità costituzionale in parte qua* - Dichiarazione effettuata in relazione a parametro costituzionale - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, 127 e 134; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, 5 e 6; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6; (Cost., artt. 24, 113, 116, 117, 118, 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 8, 54 e 56).

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria - Insussistenza - Disciplina costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita natura coercitiva del controllo, avente conseguenze sanzionatorie e repressive - Insussistenza - Disciplina volta ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'interesse della legalità costituzionale-finanziaria e della tutela dell'unità economica della Repubblica, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 7.
- Costituzione, artt. 116, 117, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita natura di norma di dettaglio della disposizione censurata - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Disciplina che regola gli effetti delle pronunce della Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 7.
- Costituzione art. 117, comma terzo

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle**

**Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della potestà legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici, comprensiva della contabilità regionale, ovvero della competenza legislativa regionale residuale - Insussistenza - Censura rivolta verso disposizione costituente norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1).

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa - Insussistenza - Controlli esterni e di natura documentale non lesivi dell'autonomia politica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 9.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 16, 18 e 21; legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, artt. 1, 4 e 5.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina delle modalità di svolgimento dei controlli della sezione regionale sui rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Controllo di natura meramente documentale - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 11, primo e secondo periodo.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 16, 18 e 21; legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17, art. 5;



statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, artt. 1, 4 e 5.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Principio generale delle norme di contabilità pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 11, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 16, 18 e 21; legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17, art. 5; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, artt. 1, 4 e 5.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Previsione che, in caso di riscontrate irregolarità da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il gruppo consiliare che non provveda alla regolarizzazione del rendiconto entro il termine fissato decada, per l'anno in corso (quindi per l'esercizio successivo a quello rendicontato), dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Sanzione *ex lege* potenzialmente in grado di pregiudicare il fisiologico funzionamento dell'assemblea regionale - Lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - *Illegittimità costituzionale* - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 11, terzo periodo.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Conseguenziale necessità di prevedere che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue non alla «decadenza di cui al presente comma», ma all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11 - *Illegittimità costituzionale parziale* - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 11, quarto periodo.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Decadenza e obbligo di restituzione delle somme ricevute "di cui al comma 11", in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del censurato comma 11 - Conseguenziale necessità di sostituire la locuzione "La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono" con la locuzione "L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue" - *Illegittimità costituzionale parziale* - Dichiarazione effettuata in relazione a parametri costituzionali - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 12.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, dell'adozione di una normativa di attuazione statutaria, da determinare in modo paritetico e non unilateralmente da parte dello Stato e senza imposizione di termini, o comunque di una normativa concordata - Asserita necessità, ai fini di tale adeguamento, di fare riferimento ai soli principi ricavabili dalle disposizioni di cui all'articolo 1 - Insussistenza - Adeguamento rivolto verso disposizioni costituenti norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica e opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 16.
- Costituzione, artt. 116, 117 e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune delle disposizioni verso cui è rivolto l'obbligo di adeguamento - Conseguente necessità di escludere**

**l'obbligo di adeguamento in riferimento alle disposizioni: a) del comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; b) del comma 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della regione»; c) del comma 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; d) del comma 11, terzo periodo; e) del comma 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; f) del comma 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue» - *Illegittimità costituzionale in parte qua.***

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 16.
- Costituzione, artt. 117, 117, terzo e quarto comma, 119, 127 e 134; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, 5, 6 e 12; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 6, 15 e 35.

**Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del censurato articolo 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge - Ricorso della Regione Sardegna - Riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quest'ultimo limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'articolo 1 del decreto censurato, le quali sono state oggetto di questioni promosse dalla stessa Regione e dichiarate non fondate - Asserita lesione delle rispettive prerogative costituzionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione *in parte qua.***

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 1, comma 16.
- Costituzione, artt. 116, 117 e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 7, 8, 15, 19, 26, 33, 35, 54 e 56; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art. 65; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27.

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione al ministero dell'economia del potere di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile degli enti locali, qualora emergano, anche attraverso le rilevazioni SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), situazioni di squilibrio finanziario riferibili a determinati indicatori - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Intervento legislativo che eccede il limite circoscritto all'obbligo di trasmissione da parte degli uffici regionali di notizie ritenute sensibili e attribuisce al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali - Violazione della potestà normativa primaria delle Regioni autonome ricorrenti - Illegittimità costituzionale - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 148, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1-*bis*); decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera b), e 46.

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Controlli esterni - Attribuzione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del potere di attivare la procedura di verifica ispettiva del ministero dell'economia sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali, prevista dal comma 2 della disposizione censurata - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della procedura prevista dal comma 2 della disposizione censurata - *Illegittimità costituzionale* - Efficacia limitata alle Regioni autonome ricorrenti.**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 148, comma 3, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1-*bis*); decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera b), e 46.

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti verifichino periodicamente la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale mediante una procedura che vede il coinvolgimento del sindaco e del presidente della provincia e, ove previsto, del direttore generale, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, sulla base delle "linee guida" deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, e che prevede l'invio dei referti altresì al presidente del consiglio comunale o provinciale - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Verifiche finalizzate al raccordo tra controlli esterni e controlli interni, volte a consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dei parametri costituzionali sugli equilibri di bilancio e dei vincoli comunitari, estensibili anche alle autonomie speciali - Non fondatezza della questione.**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 148, comma 1, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46.

**Bilancio e contabilità pubblica - Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali - Previsione che le sezioni regionali della Corte dei conti procedano all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica di specifici elementi suscettibili di pregiudicare gli squilibri economico-finanziari degli enti, tenendo conto anche delle partecipazioni societarie dell'ente locale il cui fatturato prevalentemente derivi da attività strumentali all'ente o dallo svolgimento di servizi pubblici - Previsione che in caso di mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio sia preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della**

**Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Controlli finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, distinti dai controlli disciplinati dalle fonti speciali di autonomia - Non fondatezza della questione.**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 148-*bis*, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera *b*), 6 e 46.

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Disciplina delle funzioni di analisi della spesa pubblica degli enti locali - Previsione che venga fornita comunicazione dei dati acquisiti al Commissario per la revisione della spesa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla Sezione autonomie, al fine di consentire l'elaborazione e una più proficua applicazione delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 6, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 116 e 117, quarto comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1) e numero 1-*bis*), del Titolo IV e artt. 60, 63, comma 5; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, comma 1; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera *b*), 6, 46, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, art. 1; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81 e 104; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, art. 6, comma 3-*bis*; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 17; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.

**Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie della Corte dei conti definisca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, affidando, poi, alle sezioni regionali il compito di effettuare i relativi controlli, e, in presenza di criticità della gestione, quello di assegnare alle amministrazioni interessate un termine per l'adozione delle necessarie misure correttive, riferendo successivamente al Parlamento gli esiti dei**

**controlli effettuati - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza degli enti ricorrenti in ordine ai controlli sugli enti locali e alla finanza locale - Insussistenza - Interventi aventi carattere collaborativo, funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della "finanza pubblica allargata", inclusiva delle autonomie speciali, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 116 e 117, quarto comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1) e numero 1-bis), del Titolo IV e artt. 60, 63, comma 5; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, comma 1; legge 2009, n. 42, art. 27; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 154 e 155; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, comma 1, lettera b), 6, 46, 54 e 56; d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, art. 1; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81 e 104; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, art. 6, comma 3-bis; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 17; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.

#### **SENTENZA N. 40/2014**

**Bilancio e contabilità pubblica - Corte dei conti - Norme della Provincia di Bolzano - Controlli della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità delle gestioni degli enti locali, nonché sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, previsti nell'art. 148 del testo unico enti locali (TUEL) - Controlli della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti, previsti nell'art. 148-bis del TUEL - Attribuzione dei controlli medesimi all'"Organismo di valutazione per l'effettuazione dei controlli", istituito presso la Direzione generale della Provincia - Lesione delle competenze della Corte dei conti a tutela dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva - Violazione del principio dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Esorbitanza dalle competenze statutarie - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento di ulteriore censura.**

- Legge della Provincia di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, art. 12, comma 2.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma (Cost. art. 97); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 79.

#### **SENTENZA N. 44/2014**

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL -**

**Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale - Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
- Costituzione, artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo» - Previsione che "Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione" - Disposizioni che, parzialmente, attengono all'ambito dell'ordinamento delle unioni e che esulano dalla materia del coordinamento della finanza pubblica - Lesione delle attribuzioni regionali - Necessità di espungere da entrambe le disposizioni le parole «, a maggioranza dei componenti,» - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti»; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135 del 2012), art. 19, comma 6, limitatamente alle parole «a maggioranza dei componenti».
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio, come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non**

**conforme alle disposizioni di cui al presente articolo" - Disposizione risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità, secondo cui "Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione" - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni necessarie per il funzionamento delle unioni, coesenziali al principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 5, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135 del 2012), art. 19, comma 6; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge n. 148 del 2011), art. 16, commi 6, 9 e 10.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione» - Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica - Lesione delle attribuzioni regionali - Necessità di espungere le parole «, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti,» - *Illegittimità costituzionale parziale.***

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 10, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti».
- Costituzione, art. 117, quarto comma.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ridefinizione, sulla base delle soglie demografiche, del numero degli organi e dei loro componenti rispetto ai Comuni fino a diecimila abitanti, e previsione che quelli fino a 1.000 abitanti hanno solo consiglio e sindaco - Modalità temporali e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali dei comuni fino a quindicimila abitanti - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione delle funzioni amministrative che la Regione ha attribuito ai Comuni e dell'autonomia organizzativa degli stessi - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, commi 17, lettera a), 19, 20 e 21.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto, ultima parte.



**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale - Insussistenza - Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale, nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica, non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 28.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 120, secondo comma.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata introduzione di una disciplina di dettaglio che comprime i margini di autonomia dei piccoli Comuni - Lamentato intervento sull'ordinamento degli enti locali, in una materia ricadente nella competenza residuale delle Regioni - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 19, comma 5; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Umbria - Asserita lesione della competenza legislativa regionale residuale - Asserito carattere specifico ed autoapplicativo della disciplina censurata - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 4, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 19, comma 5; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
- Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, primo, secondo comma, lettera p), 118 e 133.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, commi 6 e 9, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera p) e sesto, e 118.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131» - Ricorso della Regione Veneto - Asserita previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato con riguardo alla materia dell'ordinamento degli enti locali, di competenza esclusiva regionale - Insussistenza - Disposizione finalizzata ad assicurare che i principi fissati dal legislatore statale (nel quadro della manovra di coordinamento della finanza pubblica qui in esame) non restino inattuati, così compromettendo le prospettive di risanamento del bilancio pubblico ed incorrendo anche in violazione della normativa comunitaria - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 28.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle**

**fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Veneto - Asserita lesione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 19, commi 2, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Previsione che «Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo» - Disposizione che, parzialmente, attiene all'ambito dell'ordinamento delle unioni e che esula dalla materia del coordinamento della finanza pubblica - Lesione delle attribuzioni regionali - Necessità di espungere le parole «, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni» - *Illegittimità costituzionale parziale* - Assorbimento dell'istanza di sospensione cautelare.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, comma 7, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012, limitatamente alle parole «con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni».
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Campania - Asserita lesione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, commi 1, 2, 3, 8, 11, 12 e 13, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012.
- Costituzione, art. 117.

**Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Normativa statale finalizzata al**

**contenimento delle spese dei piccoli Comuni, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12, nel testo sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 2012; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 19, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera *p*), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 119, primo, secondo e sesto comma.

#### **SENTENZA N. 54/2014**

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dall'Agenzia regionale del lavoro - Esonero dall'osservanza dei limiti stabiliti dal legislatore statale con il d.l. n. 78 del 2010 - Disposizioni costituenti principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 12, commi 30 e 31.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assunzioni di personale - Potere della Giunta regionale di autorizzare gli enti locali ad assunzioni in deroga al limite già stabilito dalla legislazione regionale - Contrasto con le disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 che impongono alle pubbliche amministrazioni una riduzione delle spese per il personale e un limite alle assunzioni - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22, art. 14, commi 43 e 44.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, commi 7, 8, 9 e 10.

#### **SENTENZA N. 61/2014**

**Impiego pubblico - Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, negli anni 2011, 2012 e 2013 - Previsione che non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010 - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserito contrasto con lo statuto regionale per l'imposizione di limiti a minute voci di spesa e la previsione delle specifiche modalità di contenimento delle stesse - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Norma che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 1), e Titolo VI.

**Impiego pubblico - Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Previsione che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 2-*bis*.
- Costituzione, art. 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 1), e Titolo VI.

**Impiego pubblico - Previsione che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Previsione che, per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 - Previsione che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione che introduce un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

**Partecipazioni pubbliche - Previsione che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita esorbitanza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 29.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

## SENTENZA N. 72/2014

**Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle autonomie speciali - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Obbligo anche per le autonomie differenziate di rispettare i vincoli legislativi derivanti da principi di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, e comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto del Trentino-Alto Adige, Titolo VI.

**Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Previsione che le disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica - Previsione che l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa, non abbia applicazione per gli "enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché per le associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" - Ricorso della Provincia di Bolzano - Lamentata assenza di un esplicito esonero degli enti e degli organismi strumentali facenti capo all'ordinamento provinciale - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 6, comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11, e comma 21, secondo periodo.
- Costituzione, art. 119; statuto del Trentino-Alto Adige, Titolo VI; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 16; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi 1 e 2.

## SENTENZA N. 79/2014

**Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Adozione di apposito decreto ministeriale "entro il 15 febbraio di ciascun anno" - Misura finalizzata a sanzionare e ad imporre alle Regioni il contenimento della spesa corrente, non complessivamente considerata, ma con specifico riguardo alla categoria dei consumi intermedi - Misura che eccede il limite del coordinamento della finanza pubblica laddove prevede che la restrizione abbia durata illimitata - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dell'autonomia organizzativa ed amministrativa regionale -**

**Necessità di apporre un termine finale, individuato nell'anno 2015 - *Illegittimità costituzionale in parte qua.***

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 16, comma 2, terzo periodo.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119, primo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Previsione che i trasferimenti statali sono maggiormente ridotti a carico delle Regioni che abbiano sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi, ritenute una manifestazione di "ricchezza", fino all'obbligo di restituzione di risorse già acquisite - Perequazione non calibrata sulla capacità fiscale dei territori e non realizzata a carico dello Stato ed in vista della necessità di garantire risorse aggiuntive - Necessità di espungere dal quarto periodo della disposizione censurata le parole "e del terzo periodo" - *Illegittimità costituzionale in parte qua.***

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), art. 16, comma 2, quarto e quinto periodo.
- Costituzione, art. 119, terzo e quinto comma.

#### **SENTENZA N. 85/2014**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi - Destinazione a finalità diverse da quelle sanitarie - Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che, in costanza di piano di rientro, vietano l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80, 95, 98; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b).

#### **SENTENZA N. 87/2014**

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" - Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali - Previsione che le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione della normativa statale di contenimento della spesa pubblica, di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 - Riconducibilità delle assunzioni predette alla fattispecie dei lavori socialmente utili, rientranti nell'ambito di applicazione della norma statale di contingentamento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.***

- Legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4, art. 2, nel testo originario e nel testo sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2013, n. 9.

- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119 (art. 81, quarto comma); decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" - Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica - Classificazione delle relative spese quali spese di investimento, nonché prevista applicazione delle norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2013, già dichiarate illegittime - Aggiornamento del limite invalicabile di spesa evocato a parametro interposto - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale in via consequenziale.***

- Legge della Regione Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, art. 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

#### SENTENZA N. 99/2014

**Finanza regionale - Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Titolari di cariche elettive - Gratuità di qualsiasi incarico conferito dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, salvo il rimborso delle spese sostenute, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita imposizione di un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, lesiva della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria della Provincia - Insussistenza - Disposizione costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Espresso vincolo statutario all'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 5, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119; statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 79 e 104, primo comma.

#### SENTENZA N. 108/2014

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca - Oneri a carico del capitolo di bilancio 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale», ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione del principio dell'equilibrio di bilancio - Insussistenza - Inesistenza nella legislazione statale di un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali e, per converso, possibilità di effettuare variazioni compensative tra dotazioni finanziarie per l'adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili "nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica" - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 2.



- Costituzione artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; legge 31 dicembre 2009, n. 196, artt. 21, comma 6, e 33, comma 4; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, art. 34; legge della Regione Abruzzo 25 marzo 2002, n. 3, art. 27.

#### SENTENZA N. 110/2014

**Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere - Disposizioni per la stabilizzazione, in costanza del piano di rientro - Indebita interferenza della legge regionale impugnata con l'attività e le funzioni del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria - *Illegittimità costituzionale* - Assorbimento delle ulteriori censure.**

- Legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; (artt. 3, 97, e 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.).

#### SENTENZA N. 127/2014

**Amministrazione pubblica - Disciplina statale che impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti - Responsabilità erariale e nullità degli atti adottati, quali sanzioni per il caso di mancato adeguamento - Obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, e delle Province di Trento e di Bolzano - Asserita introduzione di un limite ad una voce minuta di spesa, lesiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle ricorrenti - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni statali espressive di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, diretto a realizzare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 22, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, 118 e 119; legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107.

#### SENTENZA N. 141/2014

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, sono destinate ad incrementare il fondo di riserva per**

spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e il fondo di riserva per spese impreviste - Surruttizio aumento delle spese obbligatorie e impreviste, non altrimenti specificate e da determinarsi secondo un meccanismo eteronomo rispetto ad un evento futuro ed incerto - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale*.

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 34.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che le economie e le risorse di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009, sono utilizzate, dagli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996, a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012, 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013 - Mancata previsione dell'obbligo di certificazione con riferimento al conto consuntivo 2010, non ancora approvato, comprovante l'effettiva disponibilità delle economie - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 44.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione possa istituire una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), da definire dopo l'intervento di una delibera della Giunta - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio della copertura della spesa - Insussistenza - Censura di norma che non prevede spese certe e attuali - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 75.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Stanziamento sulla UPB 12.42.82 della somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari - Omessa indicazione di una chiara copertura finanziaria - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 123.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, commi secondo, lettera e), e terzo.

**Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione Campania - Istituzione di una Società finanziaria regionale per azioni, per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione, nonché a supporto alle Piccole e Medie imprese (PMI) - Previsione che la dotazione finanziaria sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione - Violazione dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese - Violazione dei principi di derivazione comunitaria sull' "affidamento *in house*", per l'indeterminatezza dell'oggetto sociale lesiva della possibilità di "controllo analogo" - *Illegittimità costituzionale*.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi 135, 136, 137 e 138.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; trattato sull'Unione europea, artt. 49, 56 e 106.

**Impresa e imprenditore - Norme della Regione Campania - Incentivi alle imprese per nuovi investimenti con procedura valutativa - Agevolazioni di crediti di imposta e**

**contributi in conto interessi - Inesistenza sulla pertinente UPB delle risorse finanziarie - Violazione del principio della copertura della spesa - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.**

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi da 142 a 154.
- Costituzione, art. 81, quarto comma (art. 117, commi secondo, lettera e), e terzo).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Economie risultanti all'UPB 4.16.41 - Autorizzazione ad utilizzarle per il finanziamento di attività di politiche sociali - Assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 207.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, art. 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzione del distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse industriale - Previsione che "il relativo finanziamento di euro 150.000,00 è iscritto sulla relativa UPB" - Omessa indicazione sia della UPB, sia della relativa copertura finanziaria - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 263.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Istituzioni di fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie - Contrasto con la normativa statale che pone il divieto di spese non obbligatorie, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Omessa quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria, con riguardo alla disposizione di cui al comma 180 - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Previsione che la Regione assicura le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa - Disposizione priva di copertura finanziaria - Violazione del principio della copertura della spesa - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 215.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma.

#### **SENTENZA N. 175/2014**

**Bilancio e contabilità pubblica - Debito pubblico degli enti territoriali - Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000**

**- Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserita violazione della competenza amministrativa regionale in carenza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarietà - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 1, lettera f); legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 11.

**Bilancio e contabilità pubblica - Debito pubblico degli enti territoriali - Riduzione, a tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita inapplicabilità della disposizione alle autonomie speciali e operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Asserita violazione della competenza amministrativa regionale - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, e 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 74, 79 e 80, primo comma; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 17, comma 3; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4.

**Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del debito pubblico degli enti territoriali - Specificazione in senso più favorevole per le autonomie speciali della misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011 - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria speciale - Insussistenza - Applicabilità alle autonomie speciali della disciplina sulla riduzione dell'indebitamento, quale principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.**

- Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14), art. 27, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 74, 79, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

#### **SENTENZA N. 181/2014**

**Lavoro - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disciplina regionale per il contenimento della spesa per il personale degli enti locali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Esclusa rilevanza delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione - Contrasto con la normativa statale in materia di limiti alle assunzioni di personale, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle regioni a statuto speciale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia**

**concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 7, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 76, comma 7; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28.

**Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Progressioni professionali del personale regionale, area non dirigenziale - Valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, anche dei periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato - Mancata previsione che il conferimento delle relative posizioni può avere esclusivamente effetti giuridici - Contrasto con la normativa statale di riferimento, espressiva di principi di coordinamento della finanza pubblica direttamente applicabili alle regioni a statuto speciale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 10, comma 5.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 21.

**SENTENZA N. 209/2014**

**Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Domande di accreditamento istituzionale presentate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private - Previsione che, ove il numero ecceda il fabbisogno regionale programmato, si debba tener conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con il principio fondamentale secondo cui la revoca dell'accreditamento deve essere operata in misura proporzionale al concorso al superamento dei limiti apportato da strutture pubbliche, private non lucrative e private lucrative - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizione riferita alle sole strutture private lucrative - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Regione Campania 4 agosto 2011, n. 14, art. 1, comma 35, nella parte in cui introduce il comma 237-nonies all'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-*quater*, comma 8.

**SENTENZA N. 237/2014**

**Bilancio e contabilità pubblica - Spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT - Ulteriore decurtazione, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita violazione della procedura rinforzata, prevista dallo statuto speciale, per l'introduzione di una misura di coordinamento della finanza pubblica - Asserita natura di dettaglio della norma impugnata - Insussistenza - Impugnazione di disposizione non applicabile alle autonomie speciali, per effetto di apposita clausola di salvaguardia - Non fondatezza delle questioni.**

- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125), art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma; statuto della Regione Trentino Trentino-Alto Adige, artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81 e 104; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 17; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

#### SENTENZA N. 269/2014

**Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Determinazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi - Specificazione che in tale spesa “non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore” - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, secondo cui vanno incluse nel patto di stabilità interno tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - *Illegittimità costituzionale.***

- Legge della Provincia di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, art. 16, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numero 1); decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 9-*bis*; legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 10, 11 e 12; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-*bis*, come sostituiti dall’art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 1.

#### SENTENZA N. 19/2015

**Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 – Entità dei singoli contributi per gli anni 2012, 2013 e successivi, posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali, secondo un’articolata tabella - Ricorso della Regione Valle d’Aosta – Ritenuta determinazione unilaterale da parte dello Stato del contributo delle somme iscritte nella tabella, in assenza o con il mancato rispetto di criteri obiettivi ed imparziali per il riparto del concorso - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del principio di autonomia finanziaria speciale e del principio di leale collaborazione - Insussistenza – Possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d’Aosta, artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-*bis* e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434.

#### SENTENZA N. 50/2015

**Enti locali - Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Istituzione e disciplina delle “Città**

**metropolitane”, ente territoriale di “area vasta” – Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, commi primo, secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138; Carta europea dell'autonomia locale, artt. 3 e 9.

**Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Riordino delle Province “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi da 54 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138; Carta europea dell'autonomia locale, artt. 3 e 9.

**Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti – Possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 17, 81, 83 e 95.
- Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138.

**Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Disciplina delle unioni e fusioni di Comuni - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia – Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133.
- Costituzione, artt. 1, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138; Carta europea dell'autonomia locale, artt. 3 e 9.

**Enti locali – Legge n. 56 del 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” - Previsione predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di “appositi programmi di attività”, per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma – Ricorso della Regione Campania - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.**

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 149.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118, 123 e 136.

## **ELENCO DELLE SENTENZE**

(2002-2015)

Sentenza n. **50/2015**

Sentenza n. **19/2015**

Sentenza n. **17/2015**

Ordinanza n. **285/2014**

Sentenza n. **278/2014**

Sentenza n. **269/2014**

Ordinanza n. **246/2014**

Sentenza n. **237/2014**

Sentenza n. **209/2014**

Sentenza n. **181/2014**

Sentenza n. **175/2014**

Ordinanza n. **160/2014**

Sentenza n. **141/2014**

Sentenza n. **127/2014**

Ordinanza n. **114/2014**

Sentenza n. **110/2014**

Sentenza n. **108/2014**

Sentenza n. **99/2014**

Sentenza n. **87/2014**

Sentenza n. **85/2014**

Sentenza n. **79/2014**

Sentenza n. **72/2014**

Sentenza n. **61/2014**

Sentenza n. **54/2014**



Sentenza n. **44/2014**

Sentenza n. **40/2014**

Sentenza n. **39/2014**

Sentenza n. **35/2014**

Sentenza n. **27/2014**

Sentenza n. **23/2014**

Sentenza n. **22/2014**

Sentenza n. **19/2014**

Sentenza n. **17/2014**

Sentenza n. **8/2014**

Sentenza n. **4/2014**

Sentenza n. **312/2013**

Sentenza n. **307/2013**

Sentenza n. **301/2013**

Sentenza n. **289/2013**

Sentenza n. **287/2013**

Sentenza n. **286/2013**

Ordinanza n. **284/2013**

Sentenza n. **277/2013**

Ordinanza n. **268/2013**

Sentenza n. **266/2013**

Sentenza n. **260/2013**

Ordinanza n. **258/2013**

Sentenza n. **256/2013**

Sentenza n. **250/2013**

Ordinanza n. **249/2013**

Sentenza n. **241/2013**

Sentenza n. **236/2013**

Sentenza n. **229/2013**

Sentenza n. **228/2013**

Sentenza n. **227/2013**

Sentenza n. **221/2013**

Sentenza n. **220/2013**

Sentenza n. **219/2013**

Sentenza n. **218/2013**

Sentenza n. **212/2013**

Sentenza n. **205/2013**

Sentenza n. **180/2013**

Ordinanza n. **164/2013**

Sentenza n. **138/2013**

Sentenza n. **133/2013**

Sentenza n. **130/2013**

Sentenza n. **121/2013**

Ordinanza n. **113/2013**

Sentenza n. **104/2013**

Sentenza n. **79/2013**

Sentenza n. **77/2013**

Sentenza n. **73/2013**

Sentenza n. **63/2013**

Ordinanza n. **54/2013**

Ordinanza n. **53/2013**

Sentenza n. **46/2013**

Sentenza n. **36/2013**

Ordinanza n. **31/2013**

Sentenza n. **28/2013**

Sentenza n. **26/2013**

Sentenza n. **19/2013**

Sentenza n. **18/2013**

Ordinanza n. **11/2013**

Sentenza n. **8/2013**

Sentenza n. **3/2013**

Sentenza n. **311/2012**

Sentenza n. **309/2012**

Sentenza n. **294/2012**

Ordinanza n. **266/2012**

Sentenza n. **262/2012**

Sentenza n. **260/2012**

Sentenza n. **259/2012**

Sentenza n. **256/2012**

Sentenza n. **226/2012**

Sentenza n. **217/2012**

Sentenza n. **215/2012**

Sentenza n. **212/2012**

Sentenza n. **198/2012**

Sentenza n. **189/2012**

Sentenza n. **187/2012**

Sentenza n. **182/2011**

Sentenza n. **178/2012**

**Sentenza n. 173/2012**

**Sentenza n. 161/2012**

**Sentenza n. 151/2012**

**Sentenza n. 149/2012**

**Sentenza n. 148/2012**

**Sentenza n. 147/2012**

**Sentenza n. 144/2012**

**Sentenza n. 139/2012**

**Ordinanza n. 136/2012**

**Sentenza n. 131/2012**

**Sentenza n. 121/2012**

**Sentenza n. 115/2012**

**Sentenza n. 99/2012**

**Sentenza n. 91/2012**

**Sentenza n. 90/2012**

**Ordinanza n. 83/2012**

**Sentenza n. 70/2012**

**Sentenza n. 62/2012**

**Sentenza n. 51/2012**

**Ordinanza n. 41/2012**

**Sentenza n. 33/2012**

**Sentenza n. 30/2012**

**Ordinanza n. 4/2012**

**Ordinanza n. 3/2012**

**Sentenza n. 330/2011**

**Sentenza n. 325/2011**

Ordinanza n. **316/2011**

Sentenza n. **310/2011**

Ordinanza n. **238/2011**

Sentenza n. **229/2011**

Sentenza n. **217/2011**

Ordinanza n. **204/2011**

Sentenza n. **182/2011**

Sentenza n. **163/2011**

Sentenza n. **128/2011**

Sentenza n. **127/2011**

Sentenza n. **123/2011**

Sentenza n. **122/2011**

Sentenza n. **108/2011**

Sentenza n. **91/2011**

Sentenza n. **77/2011**

Sentenza n. **69/2011**

Sentenza n. **68/2011**

Sentenza n. **7/2011**

Sentenza n. **333/2010**

Sentenza n. **325/2010**

Sentenza n. **267/2010**

Sentenza n. **179/2010**

Sentenza n. **149/2010**

Sentenza n. **156/2010**

Sentenza n. **150/2010**

Sentenza n. **149/2010**

**Ordinanza n. 147/2010**

**Sentenza n. 141/2010**

**Sentenza n. 133/2010**

**Ordinanza n. 118/2010**

**Sentenza n. 100/2010**

**Ordinanza n. 79/2010**

**Sentenza n. 52/2010**

**Sentenza n. 40/2010**

**Sentenza n. 27/2010**

**Sentenza n. 16/2010**

**Sentenza n. 297/2009**

**Sentenza n. 293/2009**

**Sentenza n. 240/2009**

**Sentenza n. 237/2009**

**Sentenza n. 215/2009**

**Ordinanza n. 189/2009**

**Ordinanza n. 175/2009**

**Sentenza n. 386/2008**

**Sentenza n. 290/2008**

**Sentenza n. 289/2008**

**Sentenza n. 203/2008**

**Sentenza n. 216/2008**

**Sentenza n. 159/2008**

**Sentenza n. 120/2008**

**Sentenza n. 27/2008**

**Sentenza n. 120/2008**

Sentenza n. **430/2007**

Sentenza n. **412/2007**

Sentenza n. **275/2007**

Sentenza n. **193/2007**

Sentenza n. **169/2007**

Sentenza n. **162/2007**

Sentenza n. **121/2007**

Sentenza n. **105/2007**

Sentenza n. **95/2007**

Sentenza n. **365/2006**

Ordinanza n. **356/2006**

Sentenza n. **267/2006**

Sentenza n. **29/2006**

Sentenza n. **456/2005**

Sentenza n. **449/2005**

Sentenza n. **417/2005**

Sentenza n. **244/2005**

Sentenza n. **424/2004**

Sentenza n. **414/2004**

Sentenza n. **320/2004**

Sentenza n. **18/2004**

Sentenza n. **16/2004**

Sentenza n. **14/2004**

Sentenza n. **4/2004**

Sentenza n. **370/2003**

Sentenza n. **94/2003**

Ordinanza n. **67/2003**

Sentenza n. **533/2002**